

LXXVI.

TORNATA DEL 21 MARZO 1875

(3.° sullo schema in discussione.)

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi. = Validazione dell'elezione del collegio di San Severo. = Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito — Il deputato Macchi ritira la sua proposta all'articolo 9 — Considerazioni del deputato Pierantoni in appoggio dell'emendamento presentato ieri dal deputato Palasciano — Emendamento proposto dal deputato Perrone — Istanze del deputato Morelli Salvatore — Risposte del relatore Giudici, e modificazioni proposte ad emendamenti presentati — Osservazioni ed emendamento del deputato Sella — Considerazioni del deputato Bertolè-Viale — Approvazione dell'articolo con emendamento, e di un altro articolo aggiuntivo del ministro — All'articolo 10, che porta la dispensa del servizio militare per gli alunni in carriera ecclesiastica, aggiunta del ministro — Opposizioni dei deputati Tommasi-Crudeli, Corte, Pierantoni, Nicotera e Macchi a questa eccezione — I deputati Perrone ed Alli-Maccarani sostengono l'articolo della Giunta — Dichiarazioni e osservazioni del ministro e del relatore Giudici — Approvazione dell'articolo 10 proposto dal deputato Crispi per l'abolizione di quelle esenzioni, e dell'articolo 11 — Emendamento del deputato Salaris all'articolo 12, combattuto dal deputato Capone (della Giunta), e rigettato — Osservazioni del deputato Ercole sull'articolo 13 — Opposizioni del deputato Borruso sull'articolo 14 — Risposte del ministro e del deputato Bertolè-Viale — Obbiezioni del deputato Ruspoli Emanuele sull'articolo 15 — Emendamento del deputato Torre — Domande del deputato Serpi — Approvazione degli articoli 15 e 17 con emendamenti del deputato Torre — Approvazione dell'articolo 16 del ministro, dopo osservazioni del deputato Torre e del ministro — Proposta del deputato Torre di un voto motivato — Opposizione del ministro per la marineria — È ritirato. = Votazione e approvazione dell'articolo unico del disegno di legge per una convenzione postale internazionale firmata a Berna. = Aggiornamento delle sedute al 12 aprile. = Avvertenze del presidente sull'ordine del giorno. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Ercole. = Risulta dallo squittinio segreto sopra i due disegni di legge che la Camera non è più in numero.*

La seduta è aperta alle ore 1 40 pomeridiane.

(Il segretario Lacava dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Codronchi, Maurogò-nato, Farini, Massari, Spantigati e Garelli hanno chiesto un congedo di 10 giorni per ragioni di salute e per affari domestici.

(Questi congedi sono accordati.)

CONVALIDAMENTO DI UNA ELEZIONE.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso alla Camera il seguente verbale:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 20 marzo 1875 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor Nicola Amore nel collegio di San Severo, n° 121, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta a unanimità di voti. »

Do atto alla Giunta per la verifica delle elezioni della presentazione di questo verbale; e non facendovisi opposizione, dichiaro convalidata l'ele-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

zione del signor Nicola Amore a deputato del collegio di San Severo.

(L'elezione è convalidata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI ESISTENTI SUL RECLUTAMENTO MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni delle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 9 della Commissione, identico all'ottavo del progetto ministeriale.

Debbo però avvertire la Camera che la Commissione vi ha introdotto due aggiunte, di guisa che Particolo verrebbe così redatto:

« Gli studenti universitari in medicina e chirurgia i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria possono ottenere che sia in tempo di pace ritardata, fino al compimento del 26° anno di età, la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

L'onorevole Macchi alla seduta di ieri poi aveva proposto che dopo le parole, *studente di medicina e di chirurgia* si aggiungesse *e di teologia*.

Onorevole Macchi mantiene la sua proposta?

MACCHI. Io mi permetto di dire brevemente le ragioni che mi inducono a ritirare la proposta da me fatta ieri.

Prima di tutto dirò che ieri ebbi la disgrazia, d'altronde non infrequente nel mondo, di non farmi ben comprendere dalla maggior parte dei miei colleghi; i quali non solo non mi hanno compreso, ma mi hanno completamente frainteso; imperocchè, da quanto ho udito dire stamane, essi avrebbero interpretato il mio discorso di ieri come favorevole ad un nuovo privilegio pel clero. E questa è una cosa che veramente mi ha stupito (*Si ride*); come stupirà certo chiunque per poco mi conosca.

L'intento della mia proposta era appunto di obbligare anche il clero a sottostare alla legge comune.

Colla legge che or c'è proposta, gli studenti di teologia in tutti i modi sarebbero sempre esentati dal portare le armi ed anche di esercitarsi nel maneggio di esse.

Talchè avremmo la disgrazia, in caso di guerra, quando alcuno di noi avesse a cadere malato o fe-

rito, di vedersi intorno al letto una caterva di chierici. Io non vorrei che ciò accadesse.

Vorrei, invece, che anche i preti, fosse pure a 26 anni compiuti, prestassero il servizio militare come tutti gli altri cittadini: salvo a trovare essi stessi il modo di mettere d'accordo i loro obblighi sacerdotali, colle esercitazioni militari. Ma poichè vedo che questa mia proposta non fu compresa, per togliere gli equivoci, io la ritiro; riservandomi a far valere questo mio concetto di eguaglianza comune di tutti i cittadini, anche in faccia alla legge del reclutamento militare, all'articolo 10, il quale concederebbe ai chierici un privilegio veramente intollerabile.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Macchi ritirato il suo emendamento, sull'articolo 9 la parola spetta all'onorevole Pierantoni.

Vi sono pure altre aggiunte, ma ne parleremo dopo.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, ieri io era molto peritante a prendere la parola nella discussione di questa legge sopra il reclutamento dell'esercito, inquantochè mi sembrava che un seguace di Giustiniano, il quale ha benanche avuto parte a qualche congresso internazionale, inneggiante agli arbitrati tra i popoli e ad una pace non certamente lesiva del diritto della legittima difesa spettante alla patria per mezzo delle armi, potesse sembrare troppo aitante e senza dubbio incompetente in simigliante materia. Ma tosto io presi animo a dire, considerando che l'Italia, nazione essenzialmente pacifica, se oggi lavora alla trasformazione dei suoi ordini militari, per renderli eguali a quelli degli altri Stati, obbedisce ad una necessità, la quale le è imposta dalla permanenza della guerra, come un istituto internazionale.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pierantoni, perdoni, se ella parla intorno ai chierici, bisogna che si limiti...

PIERANTONI. Perdoni, parlo sull'emendamento dell'onorevole Palasciano.

PRESIDENTE. Allora si limiti a parlare dei medici.

PIERANTONI. Se ella avrà la bontà di attendere un pochino e di non farsi distrarre dall'onorevole deputato che le parla... (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. Permetta, anzitutto desidero che ella non si distraiga dall'argomento. (*ilarità*)

PIERANTONI. Intenderà di leggieri che la questione sollevata dall'onorevole Palasciano si connette essenzialmente al diritto internazionale, perchè il corpo sanitario fruisce oggidì di uno speciale diritto di neutralità. Essendo io un modesto coltivatore degli studi del diritto delle genti, intendo di svolgere l'argomento dal punto di vista internazionale,

senza paventare il rimprovero di discostarmi dal tema.

Egli è fuori di dubbio che oggigiorno la guerra è temperata nelle sue forme e nelle sue regole; ma non è men vero che essa si presenta in questo secolo più sanguinosa che per lo innanzi, sia per il grande concentramento territoriale degli Stati, sia per il grande progresso dell'arte militare, non che per il moderno rinnovamento degli ordini militari, che sostituisce al ceto militare ed al sistema degli eserciti permanenti quello più largo e comprensivo della nazione armata.

Dall'epoca memoranda della guerra di Crimea, per cui i grandi eserciti occidentali si collegarono in difesa della potenza mussulmana, alla guerra franco-italo-austriaca dell'anno 1859, la società civile rimase scossa dalle sanguinose ecatombe di vittime umane.

Chi, al pari di me, ha veduto lo spettacolo di un campo di battaglia, provò vivissimo il dolore, che punge l'uomo di guerra e nella vittoria e nella sconfitta, allorchè deve spingersi innanzi o retrocedere sotto il comando imperioso dei condottieri, lasciando dietro di sè i compagni della gloria o della sventura, caduti per ferite non mortali, ma pure condannati ad una morte immancabile, solo perchè mancava loro il soccorso pronto ed efficace dell'arte medic-chirurgica.

Chi ha benanche studiato lo sviluppo rapidissimo della trasformazione delle armi, sa del pari che da quando la Francia scese in guerra sopra i campi lombardi col vantato perfezionamento delle armi rigate, e specialmente con la palla a base vuota e di forma conica, il suo esercito produsse ferite al nemico di difficilissima cura, e quasi struggitrici del moderno teorema del diritto internazionale scientifico e diplomatico, che riconosce la guerra siccome una contestazione da Stato a Stato, e ristretto all'urto delle forze belligeranti, lo scopo delle quali è soltanto di paralizzare, non di distruggere il nemico.

Si deve all'accettazione di questo fine il divieto delle armi, che recassero morte immanchevole, nonchè delle macchine infernali, dell'olio di vetriolo. Per esso si esclusero l'acqua bollente, la calce, le carogne, la caristia, e l'avvelenamento.

Questi progressi pertanto sono resi quasi del tutto inani dall'azione della tattica moderna, il cui segreto riducendosi ad una formola di meccanica, *la massa moltiplicata dalla velocità*, fa più di ogni altro tempo numeroso lo stuolo de' combattenti feriti. Lo spettacolo di questo immenso danno mosse gli uomini della scienza e della filantropia, cioè i primi

chirurghi ed i primi medici d'Europa, nonchè anime generose ed elette, a tradurre in atto il gran concetto *della neutralizzazione del corpo sanitario*, che è gloria del pensiero italiano, imperocchè per dovere di cittadino e di uomo devoto a verità, io debbo rammentare che l'illustre nostro collega il professore Palasciano, della cui amicizia altamente mi onoro, fu il primo, che in un discorso pronunciato all'Accademia Pontaniana di Napoli, il 28 aprile 1861, lo rivelò all'attenzione del mondo civile, avendolo esteso in un susseguente discorso non soltanto al corpo sanitario ed ai feriti, ma benanche agli ospedali ed a tutti gli utensili dell'arte sanitaria.

Da questa prima idea, tosto divulgata dall'Arrault, francese, dal Duvant, ginevrino, e raccolta dalla società di Ginevra dell'utilità pubblica, sotto la direzione del mio egregio amico Gustavo Moynier, uscì fuori la convenzione diplomatica di Ginevra del 22 agosto 1864, che ha segnato una delle più grandi pagine del trionfo dell'umanità, scesa sopra i campi di guerra a sollievo dei feriti.

La guerra alemanno-austriaca dell'anno 1866 servì al primo esperimento di questo filantropico istituto, ed essa provò che gli Stati, i quali, per viete preferenze verso istituti militari corrotti, non vollero aderire al principio della neutralità dei feriti e del corpo sanitario, pagarono il fio della loro ritrosia e di un misfatto di lesa umanità con la rapida sconfitta dei loro eserciti. Infatti l'Austria, la Sassonia e la Baviera, che non avevano sottoscritto la convenzione di Ginevra, si rifiutarono di accettarne i principii, quando la Prussia ebbe la generosità di offrirli all'accoglimento dei principii dell'antica federazione. Per questo inconsulto diniego la grande sconfitta di Sadowa fu accompagnata da maggiori sventure e dolori, imperocchè i medici del servizio militare austriaco, non essendo protetti dall'inviolabilità sancita nell'anzidetta convenzione, furono trattati come prigionieri di guerra, e non apprestarono le necessarie cure agl'innumerevoli feriti.

Molti libri pubblicati intorno a questa materia negli ultimi anni contengono episodi da fare inorridire anche i cuori meno sensibili, perchè narrano la morte numerosa e straziante dei feriti dell'esercito austriaco, i quali rimasero senza soccorso sopra i campi di guerra, perchè i medici di numerosi corpi fatti prigionieri non erano rimasti come neutrali sul campo e lungi dai loro reggimenti.

La sanguinosa lezione addusse una sollecita emendazione, imperocchè l'Austria, che nel 1864, come io dissi, non volle mandare neppure un rappresentante alla conferenza per la convenzione di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

Ginevra, nel 1869 ne inviò invece otto alla conferenza adunata in Berlino.

Oggi la convenzione di Ginevra ha fatto prodigiosi progressi. Essa si va propagando dappertutto.

La istituzione, che nell'anno della sua origine annoverava solamente dieci Stati, nel 1873 ne raccoglieva ventidue. Essa tendeva per l'opera dei suoi propagatori a vincere l'indifferenza dell'Ungheria, della Serbia, della Rumenia. La Croce Rossa nel 1873 aveva toccato i confini della Cina e del Turkestan e raggiunta l'Africa col Comitato istituito in Algeri.

Ma perchè il soccorso ai feriti sia serio, e la loro neutralità sia efficace agli Stati, i quali col principio della nazione armata vanno ora moltiplicando fuor di ogni altra precedente misura, il numero dei belligeranti, è dovere dei legislatori di allestire un corpo sanitario proporzionato alla trasformazione della guerra, e sufficiente a combatterne le acerbe conseguenze.

Ecco perchè l'onorevole mio amico Palasciano mosso dal suo animo di scienziato e di filantropo, si affanna da qualche tempo per far accettare dall'onorevole ministro per la guerra i canoni e i doveri di questa nuova trasformazione del corpo sanitario in istituto internazionale; ed ecco la ragione per cui io, che pure mi era imposto un silenzio doveroso in questa legge, chiesi di parlare per sorreggere dell'umile mia parola il degnissimo emendamento dell'onorevole collega.

L'aumento del corpo sanitario ufficiale delle nazioni belligeranti s'impone come un dovere nazionale, anco perchè la guerra franco-alemana ha dileguato una bella illusione dei Comitati di soccorso spettanti ai popoli neutrali. Gli uomini pieni di abnegazione e di ardimento, che, per apprestare volontari soccorsi, si spinsero sin presso ai combattenti, credettero che la convenzione riconoscesse benanche il beneficio della neutralità per le ambulanze ausiliatrici e libere delle associazioni nazionali. Invece, per i termini della convenzione, la neutralità è concessa unicamente ai soccorsi volontari che in qualche guisa si ordinano militarmente, e si vogliono incorporare in uno degli eserciti belligeranti; mentre gli uomini di guerra e le autorità militari, che desiderano libera l'azione delle forze poste sotto il loro comando, non sono proclivi a tollerare un personale che non conoscono per scelta e per nazionalità, e sul quale non potrebbero avere l'influenza derivante dalla militare disciplina.

Per queste incertezze, e per la sorte ancora mal sicura dei soccorsi volontari, più che utile, è doveroso aumentare il corpo sanitario militare nell'e-

sercito belligerante, riconosciuto e garantito dalla convenzione di Ginevra.

Ciò posto, il principio dell'eguaglianza di tutti innanzi alla legge non è violato dalla necessità che ha lo Stato di trarre una maggiore utilità da una data classe di uomini che, pur dovendo pagare il debito di ogni cittadino a servire la patria in guerra, lo paghi prestando l'opera in qualità di medici-chirurghi esercenti e non di soldati. Per queste considerazioni io prego la Camera di non accettare l'articolo proposto dall'onorevole ministro per la guerra, il quale oggi vuol fare degli uomini addetti alla carriera sanitaria altrettanti soldati, che maneggeranno bene o male il fucile, e non piuttosto un semenzaio di medici, che potranno servire in tempo di guerra a sollievo dei feriti.

Seguendo la proposta del Ministero, noi opereremo a rovescio di quel che si fa presso gli altri Stati d'Europa e in tutte le altre parti del mondo civile, chiuderemo gli occhi alla luce della straniera esperienza. Se noi vogliamo la nazione armata, se noi vogliamo imporre questo grave e terribile tributo di sangue a tutti gli uomini atti al mestiere delle armi, tra i quali mi vanto di restare compreso ancora per cinque anni, quanti a me ne mancano per giungere all'anno 39° della mia vita, prepariamo ancora per il giorno da noi non bramato di nove guerre un personale sanitario, che possa bastare allo straordinario incremento del numero degli armati ed alla sanguinosa potenza distruggitrice dei nuovi ordini di guerra.

Se nei passati certami non si riuscì a diminuire il numero dei morti per amputazione, se molti feriti non furono tosto soccorsi e trasportati, e perirono per infrenate emorragie, onde parecchi tra noi possono rimpiangere la perdita di qualche commilitone ed amico, che un sollecito soccorso avrebbe campato da morte, togliamo che per l'avvenire tali danni si rinnovino. Moltiplichiamo i medici e chirurghi che potranno accorrere sotto le bandiere della patria a compiere valorosamente il dovere della umanità, a risparmiare giovani vite e rigogliose. Riconosciamo la speciale utilità di questa classe benemerita della società umana. Chiediamole il migliore servizio ch'essa ci può rendere, e non concediamo preferenza ai chierici inutili o dannosi per il servizio sanitario, perchè questi penserebbero soltanto alla mistica salute dello spirito, e non a quella della vita umana. L'accoglimento dell'articolo proposto dall'onorevole Palasciano ci permetterà di dire a tutte le madri d'Italia: se i vostri figli devono combattere per la patria, questa non disconobbe il suo dovere di apprestar loro un sufficiente aiuto sanitario.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

La riforma, che noi adoteremo, troverà imitatori appo gli altri popoli civili, e sarà salutata come una di quelle iniziative per cui gli Italiani, che più non pensano alle funeste e menzognere glorie della conquista, cercano di conquistare la simpatia universale con ordini di civiltà e di progresso. (Bravo! Bene! a sinistra)

PERRONE. Questa legge ha per principio di abolire qualunque privilegio, almeno nei limiti del possibile; a me pare invece che l'articolo 9, quale esso venne modificato dalla Commissione, faccia nascere un vero privilegio per gli studenti in medicina e chirurgia. Imperocchè, mentre gli studenti di tutte le altre facoltà sono obbligati o a pagare 1500 lire almeno se vogliono essere ascritti fra i volontari di un anno, oppure fare il loro servizio dopo conseguita la loro laurea, gli studenti in medicina e chirurgia invece non saranno obbligati a pagar niente.

Al primo aspetto sembra che veramente questi ultimi avranno un aggravio, perchè devono, ove ne siano richiesti, passare in prima categoria, ma se si esamina con maggiore attenzione la portata di questo articolo, ben presto si rileva che esso contiene un privilegio a favore degli studenti in medicina e chirurgia.

Diffatti, un giovane che studia all'Università per ottenere la laurea in medicina e chirurgia, comincia ad avere, mercè questa disposizione, il diritto di stare sino al 26° anno di età a terminare i suoi studi, dopo va per tre anni alla scuola di applicazione nella sua professione a spese del Governo.

Ora, io credo che tutti gli studenti accetterebbero volentieri il vantaggio di potere conseguire la laurea nella facoltà che hanno scelta, e quest'altro di fare poi tre anni di applicazione nella loro carriera.

Si risponde proporsi simile eccezione perchè abbiamo necessità di medici, e crediamo di ottenerne maggiormente in questo modo. A me pare sia questo un calcolo sbagliato.

I medici sono necessari specialmente in tempo di guerra. Ora, se gli studenti in medicina prendono il volontariato di un anno, vengono ascritti alla prima categoria, per cui, dopo ottenuta la laurea, faranno un anno di servizio. Lo facciano pure agli ospedali, perchè, essendo medici, trovo naturalissimo che, dovendo prestar servizio come tali in tempo di guerra, essi facciano quell'anno nella loro professione. Ma poi, rimanendo iscritti nella prima categoria, saranno per altri 12 anni a disposizione del Governo in tempo di guerra, dimodochè, sia che facciano tre anni in tempo di pace, sia che ne facciano uno in tempo di guerra, il Governo avrà lo stesso numero di individui.

Equiparando gli studenti di medicina e chirurgia agli studenti delle altre scienze, capisco benissimo che bisogna aspettare il ventesimosesto anno di età. Ebbene, si dia pure facoltà al Governo, invece di chiamarli al ventiquattresimo anno di età, come potrebbe fare per gli altri studenti, di chiamarli al ventesimosesto anno di età; ma coloro che vogliono fare un anno solo paghino le 1500 lire come gli altri volontari, altrimenti siano equiparati agli studenti delle altre facoltà, vale a dire, se capitano in prima categoria, facciano i loro tre anni di servizio, se in seconda, quei pochi giorni dalla legge richiesti.

È una probabilità diversa che con questo articolo hanno i volontari che entrano al servizio militare, secondochè essi siano studenti in medicina od in altre facoltà: se succede la guerra nel momento in cui il volontario studente in medicina dovrebbe estrarre il numero alla leva, nel momento in cui sarebbe obbligato a servire, non va più in campagna, perchè, seguendo le sorti del suo corso, sarà chiamato sotto le armi, ma andrà in un deposito a ricevere l'istruzione.

Sta bene che la Commissione ha modificato, con ragione, il suo articolo, cominciando a contare il numero degli anni di servizio a cui il medico è obbligato dal giorno in cui il servizio stesso si fa; ma ciò non toglie che di due individui di una stessa classe, se capita la guerra prima che entrambi siano giunti al 26° anno, l'uno debba andarci e l'altro no.

Quindi, a modificazione di questo articolo, io proporrei che la dilazione alla chiamata dei volontari di un anno sotto le armi possa essere protratta fino al compimento dell'anno 26° di età per gli studenti di medicina e chirurgia, cioè finchè abbiano ottenuta la laurea, e che gli altri studenti, ottenendo la laurea, ai 24 anni, comincino il servizio di volontario.

Altrimenti è indubitabile che noi introduciamo un vero privilegio a favore degli studenti in medicina e chirurgia, il quale privilegio poi non influisce per nulla ad accrescere il numero dei medici che potremo avere in tempo di guerra. Tutto il risultato che si avrà è questo: che in tempo di pace, invece di avere tutti gli studenti in medicina per tre anni, ne avremo di quelli che staranno per un anno solo, che saranno obbligati a pagare il volontariato, e stare solo un anno in servizio militare.

MORELLI SALVATORE. Io ringrazio l'egregio amico e collega Pierantoni, il quale ha eloquentemente esposto gran parte delle cose che io aveva in pensiero di dire alla Camera; sicchè non mi rimane che di fare qualche breve raccomandazione all'onorevole ministro della guerra.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

E comincio con deplorare la poca cura che si ha del corpo sanitario, adducendo la prova di un fatto notevolissimo, senza entrare nella larga messe degli appunti rilevati ieri dall'illustre Palasciano. Io ho avuto parecchi reclami di medici che sono tenenti e luogotenenti, addetti al servizio giornaliero dell'esercito. Ebbene, o signori, mentre si accordano i cavalli a quelli di gradi superiori, i quali d'ordinario non vanno in servizio, si mettono poi questi poveri tenenti e luogotenenti nella durissima condizione e di seguire a piedi le ambulanze, o di provvedersene a proprie spese, decimando il magro stipendio per accorrere là dove si rende bisognevole la loro opera. Se questo si fa dal Ministero per economia, la si deve giudicare inconsulta e malintesa; imperocchè non è possibile che pesi al bilancio di un grande Stato, il quale spende 180 milioni per la guerra, la concessione dei cavalli ai medici per trovarsi solleciti ovunque li richiami la salute dei soldati.

Io spero che il ministro Ricotti provvederà convenientemente a questa ragionevole esigenza, che intralcia uno dei più importanti servizi dell'esercito italiano, e se vorrà fare economia, pensi piuttosto d'impepire che fuori servizio i cavalli dello Stato siano adoperati per divertimento ad altro uso, come pur troppo accade di vedere.

Avendo intanto la parola, la Camera mi permetterà dei richiami sulla sostanza di questa legge e sulle sue conseguenze.

Credo che il ministro, come i nostri egregi colleghi Farini, Nicotera ed altri si siano ispirati ad un sentimento di patriottismo quando, vedendo tutta l'Europa in armi, hanno fatto ressa per armare anche l'Italia. Ora, io plaudisco all'idea di livellarci alla potenza degli altri Stati, ma d'altra parte desidererei che non si mancasse da canto nostro di fare intendere ai Governi stranieri quale abisso essi scavano paralizzando l'attività della produzione con la forza d'inerzia delle caserme, e sottraendo alla prosperità dei popoli i miliardi che si spendono per organizzare la guerra, che è un vero assassinio premeditato.

Una diplomazia che, invece di ispirarsi ai benefici immane della scienza, della pace e della libertà, dissipa le forze e le sostanze delle nazioni, organizzando la guerra su vasta scala e senza necessità, permettete, o signori, che lo dica, questa diplomazia è in istato di pazzia ragionante. (*ilarità*)

E dico in istato di pazzia ragionante, in quanto che io non comprendo come in tanta luce di sapere politico ed economico, gli uomini eminenti che governano l'Europa possano lusingarsi di rilevare le nazioni col valore militare, il quale è scomparso,

dal momento che al coraggio dell'uomo si è sostituito il meccanismo di armi terribili e micidiali.

Nè so comprendere come questi popoli potranno battersi, quando, malcontenti, affamati e senza fibra, s'invitino alla guerra.

O signori, è tempo di cangiare indirizzo; queste leggi che incamerano le generazioni a profitto del capriccio, sono sostanzialmente rovinose, perchè finiscono per fare dell'Europa un cimitero! (*ilarità*)

È tempo che la nostra diplomazia lo faccia intendere a quella degli altri Stati, e si divenga finalmente, dopo tanto strazio di uomini e di sostanze, all'arbitrato internazionale, e ad un prudente disarmo.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, venga all'articolo 9.

MORELLI SALVATORE. Io, che ho tanta deferenza per il nostro presidente, non mi aspettava di essere interrotto.

PRESIDENTE. Io ho molta deferenza per lei, ma ne debbo avere molto più pel mio dovere. (*Si ride*)

MORELLI SALVATORE. Qui si tratta di leggi che si pubblicano in Europa, le quali sono contrarie all'umanità, e vuole che io taccia?

PRESIDENTE. Venga alla questione, senza fare di queste digressioni.

MORELLI SALVATORE. È precisamente questo che sto facendo, signor presidente. (*ilarità prolungata*)

Ora vorrei sapere dall'onorevole ministro se egli ha pensato alle influenze e conseguenze di questa legge sui matrimoni (*Scoppio d'ilarità*) e sulla moralità sociale della famiglia.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, parli sull'argomento, altrimenti non la posso lasciar continuare. Ella deve comprendere che la Camera è stanca...

MORELLI SALVATORE. Ma io ci sono nell'argomento, e l'onorevole presidente mi deve permettere...

PRESIDENTE. Non devo permettere che quello che si deve fare, che è di discutere sull'articolo 9. Se ella continuerà a trattare di questioni, la cui sede poteva tutt'al più trovarsi nella discussione generale, sarò costretto di interrogare la Camera.

MORELLI SALVATORE. Se nella discussione generale mi avessero lasciato parlare, io non avrei aspettato questo momento per dire le mie idee. Permetta dunque che mi rivolga ai miei colleghi, dicendo loro: signori, voi specialmente di quel lato della Camera, che vi dite conservatori...

Una voce a sinistra. Non conservano niente.

MORELLI SALVATORE... voi dovete pensare seriamente al crollo che date alla famiglia organizzando col militarismo il celibato in così ampie proporzioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

Quando gli eserciti permanenti erano limitati, nacque con essi la necessità del postribolo.

Ditemi voi ora cosa addiverranno le nazioni, se lo spirito di caserma si estenderà su l'universa cittadinanza? (*Esclamazioni a destra*)

Sono previsioni giuste sulla moralità del paese, e sull'ordine sociale, che meritano considerazione e non queste interruzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, se ella continua a voler parlare su questo articolo, divagando sopra argomenti estranei al medesimo, io dovrò sospendere la seduta, o quanto meno interrogare la Camera se intende lasciarle la parola.

MORELLI SALVATORE. Io sto ragionando sull'argomento, e prego prima l'onorevole presidente e poi i miei onorevoli colleghi, di rendere all'onestà delle mie intenzioni la dovuta giustizia.

Non è spirito di ostilità al Ministero o a coloro che ne sostengono le opinioni, che mi ha spinto a parlare su questa legge, ma è l'orrore del sistema della guerra che fa povera e gemente con l'Italia l'Europa intera.

Io desidero che l'onorevole Ricotti rifletta sul seriissimo inconveniente che si produrrà nel paese da questo atto, nel caso che essa dovesse vincolare i nostri giovani fino ai 39 anni per non contrarre matrimoni. Se ciò avvenisse, o signori, noi con questo atto voteremmo la nostra decadenza nazionale. Imperocchè io ho letto nei giorni passati un notevole articolo sul giornale *Il Diritto* nel quale si dimostrava ad evidenza, che l'indebolimento della Francia è proceduto in ragione diretta della diminuzione dei matrimoni.

PRESIDENTE. (*Con forza*) Io invocherò l'articolo del regolamento e consulterò la Camera perchè è impossibile di andar avanti così... conchiuda.

MORELLI SALVATORE. Conchiudo raccomandando al padre di famiglia, al rappresentante della nazione, all'onorevole signor ministro di ritirare questa legge, quantunque volte i sospetti dei mali da me accennati, dovessero diventare realtà nella sua applicazione, minando col celibato la famiglia base e sostegno dell'umana società! (*ilarità*)

Non ridete sulle previsioni morali d'una comunanza che pur vi appartiene.

PRESIDENTE. Saranno cose buonissime, ma fuori dell'argomento.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GIUDICI, relatore. Quest'articolo 9 della Commissione, ed 8 del progetto ministeriale, che riguarda gli studenti di medicina e chirurgia, ha destato opposizioni da due parti opposte. Ad alcuni è sembrato soverchio il privilegio che si accorda ai medici (come all'onorevole Perrone); agli altri, come

all'onorevole Palasciano, e, se non ho frainteso le sue idee, all'onorevole Pierantoni, è parso un articolo troppo oneroso per i medici, e parve che di qui innanzi li distoglierebbe dallo studio della medicina, anzichè invogliarli ad essi.

È vero che, tanto nel sistema dell'onorevole Palasciano, come in quello del Ministero, accettato dalla Commissione, si fa ai medici un trattamento diverso da quello di tutti gli altri cittadini.

Io sono certo che la Commissione ed il Ministero da una parte, e l'onorevole Palasciano dall'altra (almeno lo suppongo) hanno proposto ciascuno il proprio sistema, non già per fare un privilegio speciale agli alunni di medicina e di chirurgia, ma per sovvenire a certe esigenze dello Stato, ai bisogni dell'esercito sia in tempo di pace che di guerra; giacchè credo che attualmente l'idea del privilegio sarebbe affatto insostenibile, e per conseguenza a nessuno di loro potrebbe venire in mente di proporre misure intese ad introdurre un nuovo privilegio, quando in questo progetto di legge cerchiamo di abolire, per quanto è possibile, tutti i privilegi esistenti.

Vediamo ora quale è la necessità dello Stato che suggerisce questo trattamento diverso per i medici. La necessità è quella di avere in tempo di pace un numero sufficiente di medici per disimpegnare il servizio dell'esercito, e di avere poi un sufficiente numero di medici in tempo di guerra, per sovvenire a tutti i bisogni della guerra e principalmente al sollievo e cure dei feriti.

Per stabilire quale e quanta sia questa necessità sarebbe prezzo dell'opera entrare in qualche sviluppo circa il numero dei medici che sono necessari all'esercito sia in tempo di pace che in tempo di guerra, e il numero dei medici che forniscono ordinariamente le nostre Università, per vedere se, lasciando le cose come vanno ordinariamente, questo numero di medici, fornito dalle Università, possa, senza altro bisogno di ricorrere a dei ripieghi e a dei trattamenti diversi, sovvenire ai vari bisogni dell'esercito.

Mi è stato impossibile di avere il numero esatto delle lauree che si danno in medicina ogni anno; ma da un quadro che è stato annesso al progetto di legge sulle tasse universitarie, presentato dall'onorevole Bonghi or fa poco tempo, ho potuto rilevare le seguenti cifre: nell'Università di Napoli, nell'ultimo quinquennio 1868-1872, la media degli studenti di medicina e chirurgia fu di 1044; gli studenti nelle altre Università del regno nel 1874-1875, fu di 1804; per cui, dividendo la cifra per 6, che è il numero degli anni di studio di queste Facoltà, si può calcolare che si abbiano circa 778 studenti dell'ultimo anno, mettiamo qualche cosa di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

meno, perchè gli studenti dell'ultimo anno saranno sempre in minor numero che quelli degli altri anni; i 778 riduciamoli a 500. Sono dunque presso a poco 500 individui che si laureano ogni anno nelle nostre Università.

Quanti ne sono presi dalla leva? Ne saranno presi, cifra approssimativa, circa due quinti, e questi due quinti entreranno per obbligo di leva parte in prima e parte in seconda categoria, perchè questa è appunto la proporzione degli individui di prima e seconda categoria confrontata con quella di tutti gl'iscritti, che è annualmente di circa 250,000; quindi avremo circa 200 studenti di medicina che si laureano ogni anno, soggetti alla prima od alla seconda categoria. Ora, se noi consideriamo che due terzi di questi 200 cadranno in prima categoria, e l'altro terzo in seconda categoria, perchè questa è la proporzione dei due contingenti annui, potremo calcolare di averne 133 di prima categoria e 77 di seconda. Quelli di prima categoria sono obbligati ad un servizio di 12 anni, quindi ne abbiamo 1210 alla fine del dodicennio; e di quelli di seconda categoria, che stanno solo 9 anni nell'esercito, ne avremo 513; ne avremo dunque in tutto in tempo di guerra 1723, cifra depurata da tutte quelle diminuzioni che succedono alla fine dei 9 e dei 12 anni per morte o per accidenti che rendono inetti al servizio. Si può dunque calcolare che, lasciando andare le cose naturalmente, come vanno adesso, dopo 12 anni alla fine della rotazione della legge attuale, dopo 12 anni di prima categoria e 9 per quelli di seconda, si avrà un totale di circa 1800 medici obbligati per leva a correre nelle file dell'esercito in tempo di guerra. In tempo di pace, siccome quelli di prima categoria devono fare soltanto 3 anni, la cifra sarà di 350 circa.

Vediamo ora quali sono i bisogni dell'esercito in tempo di guerra, in prima linea. In prima linea, dando ad ogni battaglione 2 medici e formando 72 ospedali di campo e 30 sezioni di sanità, ecc., e provvedendo al servizio di tutte le tappe che sono le riserve dell'esercito, per avere una sostituzione a quelli che vanno a mancare per ferite, per malattie, ecc., si avrebbe un bisogno per l'esercito combattente, compresa la milizia mobile, di 1800 medici. Ne viene che si ha tutto il corpo sanitario permanente, che è di circa 800 e tanti individui in più; ma si deve però dire che una parte di questo corpo sanitario sarà tratta da quelli che sono obbligati per leva. Ma questo sarebbe un di più; inoltre una parte di questo può anche essere tratta da arruolamenti volontari, fra gente che non è vincolata a nessun obbligo di leva. Si vede quindi che avremo presso a poco quanto bisogna per le truppe che

stanno combattendo e per tutti gli ospedali di prima linea; per gli ospedali di seconda e di terza linea si può impiegare il personale civile, e non mancheremo di gente che si presterebbe volontariamente a questo servizio.

Ma a questa gente che si presta volontariamente non potremmo imporre obblighi, a meno che non vi si assoggettino spontaneamente; questo è chiaro.

Però io ammetto che sia necessaria una cosa (ed è appunto quella a cui ha provveduto l'onorevole ministro), vale a dire, che coloro i quali si dedicano alla carriera medica chirurgica non siano disturbati nei loro studi durante il tempo in cui stanno alla Università. Giacchè, disturbandoli dai loro studi, voi potrete averli come semplici soldati capaci solamente di fare il colpo di fucile, non già come medici e chirurghi; ora a questo mi pare che provveda abbastanza il sistema adottato dall'onorevole ministro e accettato dalla Commissione.

L'andare più in là mi sembrerebbe veramente vedere accordare un alleggerimento degli obblighi generali per il servizio dello Stato, che profitterebbe non più allo Stato, ma ad un ceto di persone, dalla qual cosa noi abbiamo intenzione di stare lontani.

Il sistema del ministro provvede eccellentemente alla guerra, ed oltre ciò provvede, meglio di quello che provveda il sistema dell'onorevole Palasciano, ai bisogni dell'esercito per il tempo di pace.

Si è detto che l'esercito è una scuola in tempo di pace per la guerra. Ciò sta bene per la maggior parte degli individui che costituiscono l'esercito; ma vi sono dei servizi che sono destinati a mantenere la compagine dell'esercito in tempo di pace, che non costituiscono una semplice scuola.

Del servizio medico-chirurgico, per esempio, si ha bisogno anche in tempo di pace non soltanto per semplice scuola, ma anche perchè la compagine dell'esercito e la sua disciplina restino intatte; bisogna quindi avere anche in pace un certo numero di persone che siano obbligate a farlo, affine di poter coprire i gradi inferiori della gerarchia; nei gradi superiori si trova più facilmente il personale necessario.

Siffatto bisogno già si sente, e ad esso provvederà quest'articolo, il quale lascia ai medici l'agio di finire i loro studi, e poi li piglia, e li può fare servire come medici nei gradi inferiori.

E quest'ufficio sarebbe appunto riservato a quei medici di prima categoria, insieme con quegli altri che accetteranno di esservi ascritti prima del sorteggio, vale a dire circa 150 medici all'anno. Questi moltiplicati per i tre anni di servizio che dovranno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

prestare, formeranno circa 450 medici impegnati per obbligo di leva.

Invece di fare il soldato e di cominciare come soldati per poi passare, dopo un lasso di tempo, a caporali, e poi finire come sergenti, come fanno gli altri, questi potranno, se c'è bisogno dell'opera loro come tenenti medici, o sottotenenti, essere tosto o ben presto promossi a questi gradi. Perciò a me pare che, sotto questo punto di vista, il sistema proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione sia superiore a quello proposto dall'onorevole Palasciano.

L'onorevole Palasciano, secondo me, nel suo emendamento fa troppi vantaggi ai medici. Mi spiego. Egli li vorrebbe esonerare, sieno di prima o sieno di seconda categoria, da due anni di servizio in tempo di pace, poichè egli propone che il medico, dopo essere lasciato in congedo illimitato fino al 26° anno di età, non abbia più l'obbligo di servizio in pace che per un anno.

Ora, domando io, quale scopo ha questo privilegio che si vuole fare ai medici, diversamente da tutto quello che si fa per gli altri cittadini? Perchè dare loro un anno di servizio soltanto, mentre gli altri ne hanno tre? Non è sufficiente il beneficio di lasciarli a casa fino al 26° anno a compiere i loro studi, beneficio che non tutte le altre professioni hanno, e che si accorda appunto perchè la professione medica è necessaria per l'esercito? Mi pare che i vantaggi accordati dal ministro siano più che sufficienti.

Ha detto ieri l'onorevole Palasciano che col suo sistema egli favorirebbe talmente gli alunni in medicina e chirurgia che il loro numero aumenterebbe straordinariamente.

E difatti io credo che ci sarebbe una grande quantità di persone che, se anche non volessero fare il medico od il chirurgo, verrebbero ad iscriversi come studenti in medicina per soddisfare, con oneri minori di tutti gli altri cittadini, all'obbligo della leva.

Ma raggiungerebbe egli con ciò il suo scopo di avere un numero straordinario di medici? Io non lo credo. Raggiungerà lo scopo di avere una gran quantità di giovani iscritti come medici; ma eserciteranno la professione del medico solo coloro cui converrà di esercitarla, come si fa attualmente. Quindi il beneficio sarà di avere molti sedicenti medici; ma l'averne molti periti medici, questo dipenderà dalle circostanze, dalla clientela, dagli studi che hanno fatto, dalla dottrina che si saranno procurata, e che non si procura che coi mezzi che si hanno attualmente. I mezzi d'istruzione non si

aumentano, e le convenienze di esercitare la professione non si aumenteranno per questo.

L'onorevole Palasciano ieri ha detto un'altra cosa che io non ho potuto comprendere: egli ha detto: col mio emendamento io piglierò non solamente i medici che sono soggetti alla leva, ma tutti i medici del paese.

Onorevole Palasciano, mi scusi; ma col suo articolo ella non potrà pigliare anche i medici che non sono obbligati dalla leva. Io l'ho letto attentamente quell'articolo, e vi ho trovato che sono obbligati al servizio solamente gli studenti di medicina, i quali appartengono ad una delle due categorie di leva. E questo è naturale, poichè, come si fa ad imporre l'obbligo, che non è scritto in nessuna legge, ai medici di prestare il loro servizio nell'esercito, quando non vi sono chiamati dalla leva? Si faranno tradurre dai carabinieri sul campo di battaglia? Questo sarebbe, secondo me, un pessimo sistema, e Domeneddio ce ne scampi! Poichè l'onorevole Palasciano in questo modo, invece di ottenere lo scopo di avere molti medici a disposizione, otterrebbe lo scopo opposto, poichè nessuno vorrebbe più studiare medicina, quando sapesse che questo studio lo obbligherebbe al servizio militare, quand'anche ne fosse esente o per motivi di famiglia, o per inettitudine fisica.

Quanto all'utilità di ricorrere ai medici civili, io la riconosco al pari di lui, come al pari di chicchessia; io ne apprezzo la dottrina e le doti scientifiche, perchè so benissimo che non è la divisa militare che infonde la scienza; ma l'onorevole Palasciano ha detto una cosa che avrebbe potuto essere male interpretata dal corpo sanitario, al quale ho l'onore di appartenere. Egli ha detto: mandate pure sul campo di battaglia un gobbo od uno zoppo che amputi bene e che forse amputerà meglio di colui il quale si presenta con le spilline e con gli speroni.

Io credo con lui che un povero ferito che si trova nella circostanza di avere bisogno di soccorso medico o chirurgico non guarderà se l'individuo chiamato a soccorrerlo avrà perduto gli speroni, o se ha lasciato a casa le spilline; ma io ritengo che un povero ferito, vedendo uno rivestito dell'assisa militare, e a miglior ragione se rivestito dei distintivi di grado elevato, si sentirà consolato, non fosse altro, per la stima che egli ha imparato a tributare in tempo di pace a coloro che rivestono quella divisa; di guisa che, vedendosene comparire uno innanzi sul campo di battaglia, sentirà per esso quella fiducia che viene ispirata da coloro di cui si sono già sperimentate le belle qualità di ingegno e di dottrina; mentre all'opposto, questa consola-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

zione non potrebbe mai averla se si presentasse a lui uno il quale avesse pure la dottrina dell'onorevole Palasciano, che tutti riconoscono, e che io per il primo so apprezzare, ma che fosse sconosciuto al paziente, giacchè nessuno porta, in certo modo, il suo nome scritto in fronte; nè potrà al certo destare in lui quei sentimenti che gli sveglierebbe uno che, per essere rivestito di quei gradi, ha dovuto fornire al Governo tutte quelle garanzie che si possono umanamente desiderare.

Detto questo, io debbo fare una obiezione che mi sembra capitale all'articolo proposto dall'onorevole Palasciano: devo dirgli che questo articolo, mi scusi, mi sembra inapplicabile. E lo dimostro.

L'articolo suona così:

« Gli studenti universitari di medicina, a qualunque delle due categorie appartengano, vanno in congedo provvisorio fino a che avranno conseguita la laurea. In tal caso hanno l'obbligo di servire quali medici di battaglione, a richiesta del ministro della guerra, e fino al compimento dell'anno 35° di età. »

Lasciamo andare che con il nostro sistema, se principiano il servizio al 26° anno di età, sono obbligati di servire sino al 38° anno, e non soltanto fino al 35°. Ma veniamo alla seconda parte.

« Quelli di essi che, compiuto l'anno 26° di età non avranno conseguito la laurea, saranno chiamati sotto le armi per soddisfare gli obblighi loro imposti dal sorteggio della leva a cui appartengono. »

Cosa potrà succedere? Potrà succedere questo, per esempio, che un avvocato il quale non ha diritto di avere la proroga all'ammissione al servizio fino al 26° anno di età ha un mezzo semplicissimo di ottenerla; quando entra nella leva si fa iscrivere come medico, e finisce il suo corso di avvocato, e quando al 26° anno di età viene a compiere il suo servizio, non essendo laureato in medicina se è di seconda categoria salda con quaranta giorni (o di cinque mesi al più) di servizio il suo obbligo, oppure con tre anni se è di prima categoria.

Ecco come si potrebbe eludere la legge se si lasciasse tal quale l'articolo; per cui, anche volendo accettare il concetto di questo articolo, esso non potrebbe essere accettato dalla Camera nella forma proposta.

La Commissione poi per bocca mia dichiara che essa non lo accetta; essa accetta invece l'articolo proposto dal Ministero, facendovi però due aggiunte.

La prima aggiunta sarebbe questa:

Dopo le parole « gli studenti universitari in medicina e chirurgia, i quali prima dell'estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla

prima categoria possono ottenere che sia » si aggiunga « *in tempo di pace* » ritardata fino al compimento del 26° anno di età la loro chiamata sotto le armi. »

Poi per evitare l'equivoco, poichè vedo che equivoco qui c'è stato, e non è stato da tutti ben inteso l'articolo, io sento, e la Commissione sente con me la necessità di fare un'altra aggiunta, ed è questa:

« Ma il loro obbligo di servizio decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Questo si è già fatto all'articolo 5, dove si parlava dei volontari di un anno che ritardano la loro ammissione al servizio; se no ne avverrebbe questo che, ritardando di sei anni il servizio se esso cessasse a 32 anni, invece di 12 anni, come tutti gli altri, i medici sarebbero obbligati solamente a farne sei.

PIERANTONI. Nè l'onorevole Perrone, nè l'onorevole relatore della Commissione hanno confutato il mio discorso. Entrambi pare che lo abbiano male compreso. L'onorevole Perrone parlò di privilegi; ma, Dio buono, non è possibile confondere il privilegio che è un favore speciale fatto ad una persona o ad una classe di persone, con disposizioni di legge scritte per conseguire l'impiego degli uomini in guerra secondo le loro speciali capacità. Nell'esercito, non ostante il grande principio dell'eguaglianza, pure vi sono i corpi scientifici, quali lo stato maggiore, l'artiglieria, il corpo del genio, il corpo sanitario, il corpo topografico, diversamente trattati dalla massa generale dei soldati. Anche tra gli uomini la legge militare riconosce le singole capacità. Il mulattiere, perchè è tale, andrà a fare il servizio nel treno, l'agricoltore sarà inviato più facilmente nella fanteria o nei zappatori, invece il buono stalliere e il buon cocchiere anderanno più facilmente in cavalleria e in artiglieria.

La legge militare tiene conto dell'equa valutazione degli uomini per la specialità dei servizi e delle armi.

Infatti, quando l'artiglieria ed il genio hanno bisogno di completare i loro quadri, si fanno delle grandi agevolazioni agli studenti dell'ingegneria, agli studenti delle scienze esatte e meccaniche, senza che per questo sia consentito di parlare di privilegi.

Il principio fondamentale della vera eguaglianza, insegnato da tutti i pubblicisti, sta nel trattare inegualmente esseri ineguali. Mel perdoni poi l'onorevole Perrone, ma egli doveva considerare che nè da me, nè dai miei amici poteva essere propugnato un qual si fosse privilegio. Nè io posso qui parlare per speciale predilezione verso i medici. Credo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

poco alla medicina, assai più alla chirurgia. Ma riconosco la grande necessità del servizio sanitario in tempo di guerra, il quale è più specialmente limitato alla cura delle ferite prodotte dalle armi da fuoco, su cui la scienza non ha detta ancora l'ultima parola, alle amputazioni, ed a certi morbi speciali, che sono il tetro corteggio della guerra, nei campi, negli ospedali e nelle piazze assediate.

Quanto all'onorevole Giudici, io comprendo la legittima simpatia che professa al corpo sanitario militare, di cui è parte, ma non per questo egli mi ha persuaso di qualunque superiorità d'arte che lo stesso possa avere sopra la rimanente classe dei medici non militari.

Nelle guarnigioni e negli esercizi militari l'arte del chirurgo militare si riduce alla riparazione di piccole fratture e di leggieri lussazioni. I casi di amputazione sono rarissimi, l'esercizio per le ferite delle armi da fuoco è teorico, ma non pratico. Onde, nel giorno sanguinoso delle battaglie, a conti fatti, è più da preferire un chirurgo civile che sia stato lungamente negli ospedali, perchè avrà certamente tagliato più gambe e guarito più ferite di quello che non ne abbia tagliato e guarito l'onorevole Giudici in tempo di guerra.

Ciò posto, non facciamo questione di medici civili e medici militari, perchè la scienza sanitaria non è civile, nè militare, ma è umanitaria; ed ha bisogno di libertà, d'indipendenza, per progredire e conseguire i suoi fini.

L'onorevole Giudici ha creduto di combattere l'emendamento dell'onorevole Palasciano, che io propugno, deducendo dati statistici di suo particolare lavoro per concludere che, con l'articolo del progetto ministeriale, il corpo sanitario militare sarà proporzionato alle necessità salutari dell'esercito combattente in prima linea.

Ma l'onorevole Giudici sa bene, per esperienza delle ultime guerre, che tutti questi calcoli sono sfatati e smentiti dall'alea dei combattimenti, imperocchè per la celerità e molteplicità dei tiri, per il grande concentramento di forze belligeranti, non è possibile prevedere con esattezza od approssimazione il numero dei feriti che si avrà in una sola battaglia.

Se la Francia non avesse trovato la carità dei medici nemici, la carità civile ed umanitaria di tutti i popoli neutrali, che inviarono medici ed ambulanze, con tutti i buoni calcoli e le previsioni del corpo sanitario militare di Francia, nuovi e più sconfinati dolori si sarebbero aggiunti a quelli terribili della guerra, perchè la Francia, siccome fu impotente a vincere, così fu deficiente dei mezzi salutari

proporzionati alle stragi delle grandi battaglie perdute.

Persuadiamoci che, con le riforme militari moderne, le guerre sono ecatombe di vittime umane che nè si prevedono, nè si calcolano colle statistiche elaborate nei gabinetti.

Se l'onorevole Giudici vuole vedere come possa non solo il medico civile, ma anche la donna essere ministra di salute tra gli eserciti, legga, se nol lesse ancora: *Le journal d'une infirmière*, della baronessa di Combruggke di Brusselle, la quale andò valorosamente alla testa di un'ambulanza inviata dal Comitato di soccorso del Belgio, alternativamente presso i due eserciti combattenti, il francese e il tedesco; si ricordi le magnanime opere di miss Nightingale e delle sue compagne in Crimea; legga il libro della Mound: *La mission de la femme en temps de guerre*. Con queste letture si persuaderà che non sono le spalline o le gerarchie militari che consolino i morenti ed i feriti, ma la carità intelligente da qualunque mano essa venga, sia quella dell'alleato, dell'amico o del nemico, del medico del reggimento o dell'altro della umanità.

Quindi io mi accendo di un santo zelo nel raccomandare che l'esercito italiano abbia gran semenzaio di medici e di chirurghi, bene istruiti nei morbi speciali e nell'arte di curare le ferite e di operare le amputazioni, e prego la Camera a non persuadersi che, solo perchè la leva militare darà 600 o 700 studenti di medicina all'anno, l'Italia, se sarà chiamata ancora altre volte sopra i campi di guerra, troverà un corpo sanitario idoneo ed abbondante.

Io non lo credo, anzi porto opinione che l'onorevole ministro della guerra dovrebbe intendersela con l'onorevole ministro della pubblica istruzione per ottenere lo svolgimento di alcuni esercizi e di alcuni studi indispensabili per l'efficace risulamento del servizio militare nazionale. Nelle scuole elementari e secondarie dovrebbe essere più largamente coltivata la ginnastica. Nei programmi degli studi di medicina e chirurgia dovrebbe più diffusamente essere appresa l'arte salutare per il servizio di guerra. Inoltre i medici dovrebbero attendere con più fervore ad apprendere l'uso delle lingue straniere.

L'azione collettiva di tutti i corpi sanitari, senza distinzione di nazionalità, per essere efficace, addimanda la corrispondenza del pensiero facile così siccom'è urgente il soccorso, poichè oggigiorno in guerra tutti i corpi sanitari sono protetti dalla neutralità, e il francese può stendere la mano al tedesco, il russo al cinese.

Ciò detto, terminerò confutando l'inconveniente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

che l'onorevole Giudici credette di scoprire nell'emendamento dell'onorevole Palasciano.

Egli diceva che un avvocato che volesse eludere la legge, mediante l'articolo del Palasciano, si sarebbe potuto iscrivere tra gli studenti di medicina e di chirurgia per fruire dei vantaggi ai medesimi conceduti. Ma, ragionando coll'ipotesi di possibili casi di frodi, anche l'articolo ministeriale, accettato dalla Commissione, potrebbe dare luogo a siffatto inconveniente, perchè un avvocato potrebbe trovare utile d'iscriversi tra gli studenti universitari per ritardare il suo servizio sino ai 26 anni. Queste frodi si possono punire, non però la loro eccezionale possibilità dev'essere sufficiente ad impedire un'opera di progresso e di civiltà.

Io spero quindi che la Camera voterà l'emendamento dell'onorevole Palasciano. Con esso noi avremo detto che, votando una nuova imposta di sangue, provvedemmo del pari che i rimedi dell'arte salutare fossero proporzionati alla immanità della guerra. *(Bene! a sinistra)*

MINISTRO PER LA GUERRA. Io dichiaro anzitutto che non posso accettare la proposta dell'onorevole Palasciano appoggiata dall'onorevole Pierantoni. Stabiliamo bene anzitutto lo stato delle cose.

Nella proposta del Ministero e della Commissione per i medici, loro si fa una condizione un poco speciale.

Si dice anzitutto: gli studenti di medicina, come studenti delle Università, hanno gli stessi vantaggi che sono accordati agli altri studenti, cioè possono fare il volontariato di un anno mediante il pagamento stabilito; oltre a ciò questo articolo fa per essi una situazione speciale. Gli studenti di medicina che non vogliono fare il volontariato di un anno, prima della estrazione a sorte devono dichiarare di obbligarsi a servire in prima categoria, rinunciando al beneficio della sorte, ed in questo modo è fatta loro facoltà di ritardare il servizio sotto le armi senza essere obbligati a verun pagamento; invece di essere chiamati sotto le armi dal 21° al 24° anno, vi saranno chiamati dal 25° al 28° o dal 26° al 29° anno, cioè quando avran finito il loro corso di medicina.

Ecco il vantaggio particolare che con quest'articolo si fa agli studenti di medicina, ma si richiede loro per compenso di rinunciare al dritto dell'estrazione a sorte, dritto non tanto piccolo, che dà un terzo di probabilità di riescire in seconda categoria. Dunque mi pare che il favore è qui compensato dallo svantaggio sicuro che ne consegue; questo è lo stato delle cose.

Colla legge attuale che cosa succederà fra dieci anni, quando cioè la legge avrà avuto tutto il suo

sviluppo? Si avrà che i medici che non siano stati riformati in occasione della leva, sia di 1°, di 2° o di 3° categoria, che vuol dire tutti, fino al 39° anno di età saranno a disposizione del Governo, saranno tutti requisibili pel tempo di guerra.

Ora che cosa propone l'onorevole Palasciano?

Propone che ai medici si faccia un favore affatto speciale per ottenere lo scopo di aumentare il numero dei medici disponibili in tempo di guerra, propone cioè che tutti i medici siano dispensati da qualunque pagamento, cioè siano ammessi al volontariato di un anno senza pagar nulla. Ed infatti egli vi dice nel suo primo alinea:

« Gli studenti universitari di medicina, a qualunque delle due categorie appartengano, vanno in congedo provvisorio fino a che avranno conseguito la laurea. In tal caso hanno l'obbligo di servire quali medici di battaglione, a richiesta del ministro della guerra, e fino al compimento dell'anno 35° di età, un anno in tempo di pace, e tre anni in tempo di guerra. »

Dunque, prima di tutto dispensa dal pagamento della tassa dei volontari di un anno; poi obbligo al Governo di dare ad essi il grado e lo stipendio da tenente per l'anno di servizio che devono prestare in tempo di pace, e ciò senza alcun utile pel Governo stesso. Ed in vero, ognuno capisce che un medico militare non rende un vero servizio all'esercito per il reclutamento militare, per le riforme, per le visite e per la cura dei soldati, se prima non ha fatto un tirocinio speciale; oltre alla scienza, vi è pure qualche cosa di pratico che è necessario di sapere per fare utilmente il medico militare.

Dunque ne verrebbe un carico assai grave per lo Stato senza alcun utile. Non solo si perderebbe il pagamento della tassa del volontariato di un anno, ma si obbligherebbe lo Stato a dare a questi signori due mila lire all'anno senza che possano rendere un servizio utile.

Ma poi si dice che in tempo di guerra il Governo potrà disporre per tre anni. E se la guerra durasse quattro anni? Allora come si farà? Non vi sarebbe più un medico disponibile pel servizio militare in tutta Italia, mentre la legge attuale dà al Governo la facoltà di disporre di tutti i medici, meno i riformati, sino al quarantesimo anno di età.

E tutto questo è proposto dall'onorevole Palasciano e dall'onorevole Pierantoni per aumentare il numero dei medici in tempo di guerra! Io lascio alla Camera il giudicare: col progetto ministeriale, tutti i medici sono disponibili; col progetto dell'onorevole Palasciano, il numero è limitato a quelli di prima e di seconda categoria: sarebbero

esclusi quelli di terza; ed infine, in tempo di guerra, si avrebbero medici per tre anni, e niente di più.

Dunque io non posso accettare questa proposta, e spero che la Camera non vorrà stabilire cosa che sarebbe un vero privilegio, mentre tornerebbe di danno immenso pel servizio militare e senza veruno scopo di utilità sociale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Sono tre le proposte state fatte.

L'onorevole Perrone aveva chiesto di parlare, ma siccome ha già svolto il suo emendamento...

PERRONE. Permetta; dirò pochissime parole.

Prima di tutto, io desidererei una spiegazione o dall'onorevole ministro della guerra, o dall'onorevole relatore.

Mi pare che l'onorevole relatore abbia detto che tutti gli studenti di medicina, ottenuta la loro laurea, i tre anni sotto le armi li facciano in qualità di ufficiali.

L'onorevole Pierantoni poi non trova che ci sia un favoritismo secondo il progetto del Ministero.

Mi perdoni, due giovani vanno insieme ad iscriversi all'Università, uno di essi si iscrive alla facoltà di medicina, l'altro come studente di matematica o in qualunque altra facoltà. Quest'ultimo se non ha 1500 lire da pagare, non può seguire quel corso, perchè a metà dei suoi studi sarà chiamato dalla leva e può darsi che debba fare i tre anni sotto le armi; invece quello che è iscritto ad una facoltà di medicina non ha bisogno di pagare cosa alcuna, prosegue il suo corso universitario, e prende la laurea, mentre gli altri che non hanno 1500 lire a loro disposizione, non possono diventare ingegneri, avvocati, ecc.

Una volta ottenuta la laurea, i medici vengono pagati dal Governo e fanno tre anni di applicazione.

MINISTRO PER LA GUERRA. No.

PERRONE. Ma mi scusi, li adoperano pure come medici in quegli anni.

MINISTRO PER LA GUERRA. Non è detto dalla legge.

PERRONE. Ma come?..

MINISTRO PER LA GUERRA. Li adopererà come medici, se al Governo ciò conviene.

PERRONE... avrete un individuo laureato in medicina, e gli farete fare il servizio di soldato? Non ve ne servirete come medico? Allora capisco ancora meno: tenere un individuo che è laureato in medicina a adoperarlo in uffici diversi da quello di medico, non mi capacita.

Sia ufficiale o no, se gli fate fare un altro mestiere dimenticherà i suoi studi in quei tre anni.

D'altronde io ritengo che se questo articolo si

applicasse a tutti gli studenti in genere, non ce ne sarebbe uno che prenderebbe il volontariato.

Per cui, volere o non volere, chi vuole studiare in una facoltà qualunque deve pagare 1500 lire, ma chi si dedicherà alla facoltà di medicina, non avrà da pagar nulla.

A me pare che questo sia un grandissimo privilegio, checchè ne dicano gli onorevoli preopinanti.

GIUDICI, relatore. Dirò due sole parole, perchè capisco che la Camera comincia ad essere impaziente.

Rispondo all'onorevole Pierantoni riguardo al numero di medici che io ho stabilito come necessario per l'esercito in prima linea. Non è già il numero dei medici quale era fissato per gli antichi regolamenti e prima della guerra del 1870; è un numero maggiore, aumentato appunto dopo l'esperienza della guerra del 1870, e fissato sullo stesso piede che è stabilito per l'esercito prussiano.

Riguardo alla convenzione di Ginevra, io dico che l'ordinamento del servizio sanitario governativo non impedisce per niente a quelle società, che intendono di voler sussidiarlo coi mezzi propri, di accorrere in aiuto del Governo: e questo sarà ben lieto di accettare il loro concorso.

All'onorevole Perrone dirò soltanto che mi pare che egli abbia franteso la significazione dell'articolo proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione.

Nell'articolo non si conferisce ai medici alcun diritto di servire come ufficiali medici. (*Interruzione dell'onorevole Perrone*) Mi lasci dire, che forse anderemo d'accordo.

È chiaro che se il Governo avrà bisogno di loro come ufficiali medici li impiegherà come tali; ma non è necessario accordare loro questo diritto; perchè se venisse loro accordato questo diritto per legge, il Governo sarebbe costretto a tenerli come ufficiali anche quando ne fossero indegni. Si farà di quei medici l'uso migliore possibile, approfittandone secondo il bisogno, come ufficiali, come medici, o come aiuti-medici se il numero ne sarà eccessivo. Così si ottiene l'utile dello Stato, e non si ledono niente affatto i diritti dei cittadini. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. Rileggo l'articolo...

MINISTRO PER LA GUERRA. Risponderò una sola parola all'onorevole Perrone.

Io ho dichiarato ed ammesso che agli studenti di medicina si fa una condizione speciale, ma che non si può considerare, nè come un privilegio, nè come un favore, perchè questo privilegio è compensato da uno svantaggio reale che essi incorrono.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

Egli dice: si faccia lo stesso per tutti gli studenti di matematiche, di legge, ecc. Ma io rispondo: per i medici, lo faccio nell'interesse militare. Tutti sanno che nel servizio militare vi sono dei corsi per formare i sott'ufficiali, vi sono i battaglioni d'istruzione militare; per formare gli ufficiali ci sono le scuole militari; ma per fare dei medici non abbiamo niente, siamo obbligati a prenderli dalle Università. Ora, per facilitare il reclutamento dei medici credo che sia utile questo articolo 9 che si sta discutendo, il quale, se da un lato accorda un vantaggio agli studenti di medicina, vuol però che questo vantaggio sia compensato da un obbligo maggiore, quale è quello di rinunciare all'estrazione a sorte; per cui il favore si riduce solo a ritardare di alcuni anni la loro venuta sotto le armi ed il computo della loro ferma.

Io credo quindi che quest'articolo sia stato proposto nell'interesse generale del servizio militare, non per fare un favore ai medici.

Se poi si vuole estendere la stessa disposizione a tutte le altre categorie di studenti, sia: ma non ci vedo nel vantaggio del servizio militare una ragione.

(Interruzione dell'onorevole Perrone.)

Attualmente il reclutamento dei medici presenta una seria difficoltà: al presente noi non possiamo trovare il numero dei medici che ci occorre in tempo di pace.

Con questo articolo si vuol rimediare a questo inconveniente; ma devo far osservare all'onorevole Perrone che la legge non stabilisce che gli individui in discorso debbano servire come ufficiali medici, ma lascia facoltà al Governo d'impiegarli come crederà meglio, se non come medici, come aiutanti-medici o come soldati.

(Interruzione dell'onorevole Perrone.)

Il Ministero naturalmente non può aumentare il numero degli ufficiali medici, se non in quanto ciò sia comportato dai quadri organici esistenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha la parola.

SELLA. Non so se l'onorevole Pericoli abbia già svolto il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pericoli mi ha dichiarato che non insisteva nel suo emendamento.

SELLA. A mio modo di vedere pare che un'aggiunta di tal genere risolverebbe tutta la difficoltà della quale tutti si preoccupano.

La difficoltà è la seguente: un giovine il quale abbia incominciati i suoi studi universitari, e mettiamo che egli si sia applicato alla matematica, viene a soffrire un danno gravissimo qualora si trovi nella dura necessità di interrompere a metà i suoi studi. Imperocchè, se qualche anno più tardi li riprende, il frutto dei primi anni di studio è quasi perduto.

Infatti, i primi due o tre anni saranno stati di matematiche pure, e se, quando il giovane sta per entrare nella scuola di applicazione, deve andare a fare il soldato, la interruzione dei suoi studi sarà fatale, sarà per il giovane un danno gravissimo nel periodo il più importante della sua vita. Badate molto alla gioventù studiosa, o signori, inquantochè essa è quella che viene poi chiamata a dirigere il mondo.

Epperò io trovo giusto il concetto dell'articolo 8 del Ministero, cioè che gli studenti di medicina possano compiere il loro corso senza interruzione, e tutto ciò senza dar loro alcun privilegio. Infatti, se vogliono stare un anno soltanto sotto le armi, pagheranno le 1500 lire, e quelli che ne hanno il mezzo certo il preferiranno, altrimenti faranno il loro triennio come gli altri cittadini, e soltanto lo faranno a studi compiuti.

Questo ordinamento è non solo nell'interesse dello Stato in genere, ma anche in quello dell'esercito, poichè il miglior partito lo trarrà l'esercito dai giovani che vanno sotto le armi forniti di una completa educazione scientifica.

Ora, sembra a me che quanto si propone per i medici, debba e possa farsi per gli studenti delle altre facoltà. Non credo che ne nascano inconvenienti: non saranno molti quelli che vorranno profittare del beneficio dell'articolo 8, perchè non è molto grande. L'articolo 8 infatti dice che chi vuole profittare di questo beneficio deve accettare l'assegnazione alla prima categoria, e quindi stare sotto le armi tre anni.

Quindi, tutti coloro che potranno, preferiranno, io credo, pagare le 1500 lire, e farsi volontari, riducendo così di un biennio l'onere del servizio militare in tempo di pace.

Ma sapete, o signori, quali sono i giovani a cui l'articolo 8 apre una porta che io credo sia importantissimo che rimanga aperta? Sono quei giovani che non hanno mezzi di fortuna, e che nei concorsi che noi abbiamo per posti gratuiti alle Università sono giudicati i più degni, e vengono prescelti.

Non bisogna dimenticare, o signori, che fra i giovani che nelle nostre Università guadagnano codesti posti, vi sono intelligenze veramente elette. Questi giovani si troveranno in una condizione veramente grave. Se ad un certo punto del loro corso, non avendo le 1500 o le 2000 lire, dovranno interrompere i loro studi e perdere il posto guadagnato, sarà per il giovane un vero disastro. Sembrami quindi molto opportuno che il concetto dell'articolo 8 si applichi a tutti gli studenti. E ripeto che questi poveri ma valenti giovani saranno quasi i soli a valersi della proposta disposizione, imperocchè

quelli che hanno mezzi preferiranno approfittare del volontariato.

Riparlo ancora degli studenti di matematica. Nei casi di guerra specialmente si fanno dei concorsi per ufficiali del genio o per ufficiali di artiglieria; e mi pare che nel modo con cui oggi si conduce la guerra, di nozioni tecniche vi è sempre difetto e non mai di troppo. Or bene, io credo che sia molto importante che questi giovani servano sotto le armi, avendo fatto non solo degli studi di matematica pura, ma anche di matematica applicata. Quindi io prego la Commissione e l'onorevole ministro a voler considerare se sia possibile di estendere l'articolo 8 anche agli studenti delle altre facoltà universitarie e delle scuole di applicazione.

Ho fatta una osservazione nel senso dell'estensione di questo articolo; adesso me ne permetterei un'altra in un senso contrario. Qui si parla di attendere gli studenti universitari fino al 26° anno, ma mi pare che anche gli studenti di medicina, che credo siano fra gli studenti quelli che hanno il corso più lungo, perchè continua per sei anni, sieno ben rari quelli che, per avere la laurea, giungono fino a 26 anni. Io non vorrei andar troppo in là, cosicchè si cominci a venire sotto le armi in età troppo avanzata.

LLOY. Passano a nozze.

SELLA. Passeranno anche a nozze.

Non credo che la legge debba occuparsi di qualche ritardatario, che forse non val molto, se non ha saputo ottenere in tempo la laurea. Potrà esserci qualche eccezione, ma di regola non sarà un'eccezione molto interessante.

Io mi preoccupo dei giovani, i quali non sono in condizione di poter pagare le 1500 lire, necessarie al volontariato, ma che per il loro ingegno hanno potuto arrivare all'Università. Ora questi giovani non aspettano i 26 anni per conseguire la loro laurea.

Quindi io credo che si potrebbe, senza inconvenienti, ridurre questo limite di 26 anni, se non a 24, perchè forse non basterebbe per gli studenti di medicina, almeno a 25 anni, e per contro estenderlo anche a tutti gli studenti delle altre facoltà.

Quando questa proposta fosse accettata, io credo che si migliorerebbe in questa parte la legge, e si riparerrebbe ad un danno eventuale, danno sempre importante, perchè, signori, tutto ciò che riguarda l'intelligenza deve preoccuparci molto, specialmente in quel periodo che è decisivo nella vita umana. Sarebbe fatale, sarebbe delitto interrompere un giovane che attende a studi superiori.

Queste considerazioni io le raccomando all'attenzione del Ministero e della Commissione.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io ho sostenuto, come sostengo, l'importanza dell'articolo 9, che stiamo discutendo, particolarmente per i medici e nell'interesse dell'esercito; ma non mi oppongo punto che si estenda l'ugual favore anche agli altri studenti dell'Università. Non mi oppongo tanto più, perchè nel progetto di legge generale, che fu presentato altra volta, era messa per base questa facoltà che un iscritto potesse ritardare di alcuni anni di prestare il servizio militare toccatogli di leva, e ciò appunto per facilitare lo sviluppo degli studi.

Per conseguenza, se la Commissione non si oppone, io non ho difficoltà di aderire che invece di dire: *Gli studenti universitarii in medicina e chirurgia*, si dica semplicemente: *Gli studenti universitarii i quali*, ecc. Così sarebbero tutti compresi.

PRESIDENTE. Si sopprimerebbero le parole: *in medicina e chirurgia*?

MINISTRO PER LA GUERRA. In quanto all'età erasi stimato di doverla protrarre fino a 26 anni, anche per le osservazioni fatte dall'onorevole Palasciano.

Infatti succede adesso che un giovane studente di medicina, il quale ha ottenuto il rinvio fino al 24° anno di età, raggiunge l'età medesima prima di aver potute compiere l'anno di laurea; quindi bisogna che interrompa i suoi studi, perchè la legge attuale non accorda al ministro che venga protratta la chiamata sotto le armi oltre il 24° anno di età.

Dunque io accetto che venga esteso questo limite fino a 26 perchè è bene che si noti che questa non è che una facoltà riservata al ministro della guerra soltanto in tempo di pace. Del resto, ove si vedesse che un giovane si facesse rimandare di anno in anno alla leva seguente, il ministro gli toglierebbe il beneficio che la legge gli accorda.

Io mi riservo appena votato quest'articolo 8, di presentare un altro articolo in aggiunta per tenere conto delle osservazioni svolte ieri dall'onorevole Buonomo e dall'onorevole Palasciano, i quali giustamente hanno osservato che questo vantaggio di essere chiamati sotto le armi soltanto al 26° anno di età, sarebbe accordato esclusivamente a quelli che rimangono in prima categoria e che non approfittano del volontariato di un anno, perchè per questi ultimi è ancora mantenuto il limite dei 24 anni, determinato dall'articolo 1 della legge 28 luglio e dall'articolo 7 del progetto della Commissione che abbiamo ieri votato.

Io dunque mi riservo di presentare quest'aggiunta per estendere questo limite fino ai 26 anni onde escludere la possibilità che alcuni abbiano ad interrompere il corso dei loro studi. Io osservo per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

altro che questa legge in generale lascia molta latitudine agli studenti per scegliere il momento più opportuno per fare l'anno di volontariato; diffatti possono farlo dai 17 anni fino al 26° anno di età.

La maggior parte preferiscono di fare l'anno di volontariato dopo avere compiuto gli studi liceali, prima di passare all'Università; altri invece preferiscono di fare prima gli studi universitari e poi l'anno del volontariato. Ad ogni modo questa legge, come viene proposta, mi pare debba soddisfare a tutte le inclinazioni che gli studenti possano avere.

È vero che vi sono alcuni che stanno all'Università mentre hanno anche 40 anni, ma queste sono eccezioni che veramente la legge non deve contemplare; mi pare che il limite dai 17 anni fino ai 26 possa comprendere tutti i casi possibili, e non possa portare alcun disturbo la legge della leva a quegli studiosi che debbono seguire i corsi universitari.

Adunque riassumendo, io accetto la cancellazione dall'articolo 9 degli studenti universitari in medicina e chirurgia, e mi riservo di proporre un articolo 10 per estendere il volontariato di un anno sino ai 26 anni.

TOCCI. Io voleva dichiarare solamente che, avendo proposto un articolo conforme alle idee svolte tanto maestrevolmente dall'onorevole Sella, io vi rinuncio.

Siccome però la mia proposta aveva per iscopo che si applicasse questo principio non solo per gli studenti universitari, tanto di medicina quanto di legale, ma a tutti gli altri i quali attendono a studi da cui possono essere distolti, giusta l'articolo 7 già votato (*Mormorio a destra*), così io ritiro la mia proposta, ove la Commissione si disponga ad accettare questa estensione.

PRESIDENTE. Il suo emendamento verrà all'articolo 10.

La parola spetta all'onorevole Bertolè-Viale.

BERTOLÈ-VIALE. Io prevedeva questo risultato, imperocchè, quando si entrò sul terreno del privilegio per i medici, era naturale che questo stesso privilegio venisse invocato per gli studenti delle altre facoltà. Però, se debbo dire intero l'animo mio, io dubito molto che si possa misurare fin d'ora la portata di questa modificazione che si introduce nella legge, imperocchè io temo grandemente che questa facoltà che viene fatta, sia agli studenti di medicina, sia a tutti gli altri studenti delle Università, vada a detrimento del volontariato di un anno, e quindi a detrimento poi delle finanze.

Intendiamoci bene, io fo le mie riserve; non faccio proposte per oppormi a questo, perchè io sono di coloro che, quando vedono un principio di privilegio, amano che sia esteso a tutti, e non ad una sola classe di cittadini.

L'articolo 8 estendeva questo privilegio esclusivamente alla classe dei medici. Il ministro della guerra ha bensì spiegato che se egli si era indotto a fare questa condizione speciale ai medici, si era per il bisogno del servizio militare; ma, a dir vero, io non ero persuaso troppo di questa necessità di una disposizione speciale, imperocchè per la legge il ministro ha a sua disposizione tutti gli studenti di medicina sino a 32 anni di età, siano in prima, siano in seconda categoria. Ma si dice: in tempo di pace i medici militari ci vengono a mancare.

Lo capisco, possono essere scarsi; ma è sempre una deficienza relativa, poichè nei gradi, s'intende negli inferiori, si può ricorrere sempre ai medici civili, dando loro un assegno. Per il tempo di guerra il numero dei medici non si altera, il ministro li ha tutti a sua disposizione, tanto di prima come di seconda categoria.

D'altronde, mi pare che qui noi partiamo da un concetto un po' falsato; in questo senso che, nei progetti di legge generale che il ministro ci aveva presentato altra volta, si trattava non solamente dell'abolizione dell'affrancazione dalla prima alla seconda categoria, cioè del privilegio che una somma di danaro possa esentare dall'obbligo del servizio di prima linea, cioè da quello più pericoloso, ma si ammetteva il principio che nessuno potesse essere esente dal servizio militare in pace, tranne coloro che per condizioni fisiche non sono atti al servizio medesimo. E la legge introduceva quei temperamenti, appunto come si pratica là dove vige il servizio generale obbligatorio, come in Germania; introduceva, dico, quei temperamenti i quali valevano a facilitare la carriera non solo di quei giovani che fanno gli studi nelle Università e nelle scuole tecniche, ma eziandio di quelli che si dedicano all'industria e alle arti meccaniche. Invece il concetto di questa legge, a che cosa si riduce? Si riduce a mantenere tutte le esenzioni che sono stabilite dalla legge del 1854, per cui il timore che in taluno potrebbe nascere che assolutamente qui si colpisca la generalità dei cittadini non ha ragione di essere. Imperocchè, sui giovani che sono iscritti in ogni classe di leva, una certa parte, il 30 per cento, mi pare, sono riformati. E poi ce n'è una quantità, 44 mila circa, se non isbaglio, che sono esenti per diritto stabilito dalla legge.

Io quindi conchiudo dicendo che, senza oppormi a questa proposta dell'onorevole Sella, che è stata accettata dal signor ministro, non so se i risultati potranno poi corrispondere, in questo senso cioè, che io temo grandemente che i volontari di un anno diminuiscano d'assai. (*Commenti su vari banchi*) Se io fossi un giovane addetto ad una Uni-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

versità, preferirei naturalmente questo sistema molto più semplice, che non pagare 1500 lire...

MINISTRO PER LA GUERRA. Oh! no...

BERTOLÈ-VIALE... perchè ad un modo il volontario è ascritto alla prima categoria.

Io dubito che gli effetti di questa disposizione vengano ad influire sulla Cassa militare.

È un mio dubbio, e vorrei che fosse chiarito con qualche dichiarazione dal signor ministro della guerra. Però, lo ripeto, se ho voluto esprimere questo mio dubbio, non è certo per oppormi alla proposta fatta, la quale, secondo me, è informata ad un principio di giustizia.

Io avrei preferito che il ministro non avesse proposto l'articolo 8 di questa legge; ma, dal momento che l'ha presentato, io accetto, anzi preferisco, la modificazione che gli è stata introdotta dall'onorevole Sella.

SELLA. Io posso sbagliare, e non è improbabile, nei miei apprezzamenti intorno agli effetti di questa proposta, trattandosi d'una materia di cui poco m'intendo; però, non ostante l'autorità grandissima che io riconosco nell'onorevole Bertolè-Viale, mi permetto di dubitare che l'articolo possa avere un effetto di qualche rilievo sul numero degli accorrenti al volontariato, specialmente se non sono medici.

Infatti, signori, supponete un aspirante a diventare avvocato, supponete un ingegnere; se i suoi parenti hanno le 1500 lire, cercherà di fare l'anno di volontariato dopo il liceo, prima d'incominciare il corso universitario. La riduzione del tempo del servizio da tre anni ad uno solo, vale assai più che la dilazione della prestazione del servizio fino a 25 o 26 anni. Per i medici ci potrebbe ancora essere un'attrattiva, pensando che potranno percorrere la carriera sanitaria militare, ma per un avvocato questo è impossibile.

L'ampliamento che io ho proposto non varrà che per i giovani di modesta fortuna, come diceva benissimo l'onorevole mio amico Guerrieri.

Io udivo testè d'un giovane studente di matematica, il quale aveva guadagnato il concorso per un posto universitario; finisce il primo anno di matematica, poi gli tocca di andare sotto le armi, ed è obbligato a perdere il posto che aveva conseguito: l'avvenire di questo giovane è assolutamente compromesso.

Io credo quindi che l'articolo, come fu accettato dall'onorevole ministro, non possa fare danno al volontariato.

Ma, ad ogni modo, l'onorevole ministro della guerra e la Commissione potranno discorrere con maggiore autorità di quello che io possa fare.

GIUDICI, relatore. La maggioranza della Commissione, per bocca mia, dichiara di accettare la proposta che venne accolta dal ministro.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Rileggo l'articolo proposto dal ministro:

« Gli studenti universitari, i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata, fino al compimento del 26° anno d'età, la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

L'onorevole Perrone ritira o mantiene la sua proposta?

PERRONE. La ritiro, perchè è compresa in quella dell'onorevole Sella.

PRESIDENTE. L'onorevole Torre?

TORRE. Una volta che la Commissione ha aggiunte le parole: « in tempo di pace, » come esprimeva il mio emendamento, la ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci dichiarò che ritira anche la sua proposta all'articolo 9, che era applicabile anche all'articolo 10. Perciò non rimane che l'articolo del Ministero come fu testè letto; lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

MINISTRO PER LA GUERRA. Come ho già accennato, proporrei, e spero che la Commissione non si opporrà, di aggiungere un articolo, onde prorogare sino al ventesimosesto anno di età la facoltà di fare l'anno di volontariato a tutti gli studenti e anche agli altri che si trovino nelle circostanze previste dall'articolo della legge; e mi spiego.

Con quell'articolo or ora approvato abbiamo ammesso che gli studenti i quali si obblighino alla prima categoria siano in facoltà di ritardare fino al compimento dei loro studi, cioè fino al ventesimosesto anno, la loro ammissione al servizio militare; ma, colla legge attuale, i volontari di un anno non potrebbero protrarre il volontariato che fino al ventesimoquarto anno di età: laonde io propongo che simile facoltà sia estesa a tutti fino ai 26 anni.

GIUDICI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il ministro propone un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, del tenore seguente:

« Il ritardo alla chiamata sotto le armi per compiere l'anno di volontariato, di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1871 ed all'articolo 7 della presente legge, è esteso sino al ventesimosesto anno compiuto di età. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

La Commissione ha accettato questo articolo aggiuntivo; lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica o gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose avranno diritto di prestare l'anno di volontariato nelle compagnie di sanità.

« Allorquando essi abbiano conseguito gli ordini maggiori e siano sacerdoti, o siano stati dichiarati ministri del proprio culto soddisferanno agli obblighi di leva della propria classe e categoria, servendo in qualità di cappellani presso i corpi, o di assistenti presso gli ospedali o nelle infermerie o presso le ambulanze o nelle compagnie di sanità. »

MINISTRO PER LA GUERRA. Relativamente a questo articolo, io ho già dichiarato in seno alla Commissione che non potevo accettare la sua proposta; quindi non posso a meno che sostenere davanti alla Camera l'articolo quale fu presentato nel progetto del Ministero.

Io faccio osservare che il criterio, il quale ha condotto alla redazione di questo disegno di legge, si fu sempre quello di recare il minor danno possibile all'andamento generale della società, fu cioè il rispetto a tutte le costituzioni civili della nostra società compatibilmente coll'interesse militare e coll'interesse finanziario. Ora, quando si tratta di applicare questa massima agli alunni in carriera ecclesiastica o di culti ammessi nello Stato, il Ministero ha dovuto ragionare in questo modo. Innanzitutto questi studenti hanno diritto di avere il volontariato di un anno protratto, come gli altri, fino al 26° anno di età; ma il volontario di un anno è obbligato a passare un anno sotto le armi, per acquistare l'istruzione indispensabile onde potere un giorno impiegarlo immediatamente nell'esercito combattente. Ora, questa necessità si presenta eguale per i chierici e per gli altri ministri del culto? Il Ministero si è dovuto rispondere di no, perchè questi individui noi intendiamo impiegarli in tempo di guerra come cappellani militari, o come addetti alle ambulanze, agli ospedali, come portafiniti, se si vuole, ma non come combattenti. Ciò stante il tenerli un anno sotto le armi in tempo di pace, diveniva cosa perfettamente inutile.

Ed invero, sotto al punto di vista militare, che utile avremmo noi a tenere questi uomini sotto le armi per un anno? Sarebbe un imbarazzo anzichè un'utilità reale. Dal punto di vista finanziario, io mi dico: questi individui pagheranno la tassa prescritta per gli altri volontari di un anno, che sarà di 1000 o 1500 lire; ma se io li trattengo sotto le armi, quale ne sarà la conseguenza? Dovrò

mantenerli un anno a carico del bilancio della guerra.

Quale sarà il numero di questi individui che saranno obbligati a fare il volontariato? Si può calcolare da 1000 ai 1500 all'anno: quindi una spesa effettiva di oltre un mezzo milione. Ora io dico che questa chiamata non è utile militarmente, e nell'interesse finanziario poi è dannosa.

Io doveva pertanto, come ministro della guerra, proporre alla Camera che costoro fossero bensì obbligati al servizio in tempo di guerra, ma che fossero dispensati da un inutile anno di servizio in tempo di pace.

Però, presentata la questione come stabilisce l'articolo del Ministero, si poteva opporre che questi individui avevano realmente un vantaggio sopra tutti gli altri studenti delle Università.

Io quindi ho pensato di proporre un'aggiunta; e sarebbe che questi individui che percorrono la carriera ecclesiastica, e che avendo ottenuto, mediante il pagamento della tassa prescritta, l'iscrizione come volontari di un anno, sarebbero dispensati dal prestare effettivamente questo servizio in tempo di pace, non avrebbero avuto il diritto di trasmettere al fratello l'esenzione, ciò che invece è concesso agli altri volontari di un anno.

Ora, vediamo le conseguenze di togliere a questi individui la facoltà di trasmettere l'esenzione al fratello. Esaminiamo la condizione di un figlio unico. Egli, sia prete o laico, sia avvocato o ingegnere, è dispensato dalla leva, cioè sarebbe esente dal servizio, entrerebbe in terza categoria, dunque non sarebbe iscritto che nella milizia territoriale o nella guardia nazionale.

Veniamo al caso di due fratelli; se uno dei due segue la carriera ecclesiastica, dovrebbe pagare le sue 1500 lire per essere esente dal servizio ordinario, ma siccome non trasmette al fratello il diritto d'esenzione, ne verrebbe che l'altro fratello, dovrebbe partire o fare anch'esso il volontariato di un anno.

Quindi il servizio militare (quando in una famiglia di due giovani, uno di essi attenda alla carriera ecclesiastica), non ha nessuna perdita, perchè uno dei due è obbligato a partire.

Nelle famiglie di 3 figli, se uno sia prete, gli altri due saranno obbligati al servizio militare lo stesso.

Dunque io credo che, parlando in modo spregiudicato, e senza trattare per nulla, come desidero che non si tratti la questione religiosa in occasione di leva, che sia utile al Ministero della guerra ed al paese che questi individui sieno dispensati dal ser-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

vizio militare in tempo di pace; purchè però non trasmettano al fratello l'esenzione.

Ripeto, l'esercito ci guadagnerà, il paese anche, e più di tutti il bilancio del Ministero della guerra che avrà un risparmio di mezzo milione e forse più all'anno di spesa inutile.

Io dunque, non posso che mantenere innanzi alla Camera l'articolo da me progettato, coll'aggiunta però della aggiunta che ho proposta, cioè « non conferisce al fratello il diritto di assegnazione alla terza categoria di cui all'articolo 5. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Tommasi-Crudeli.

TOMMASI-CRUDELI. Io sono d'opinione che la Camera debba respingere l'emendamento proposto dall'onorevole ministro della guerra, all'articolo 10 della legge, perchè l'adozione di questo emendamento condurrebbe ad una aperta violazione del principio fondamentale della legge, cioè dell'obbligo imposto ad ogni cittadino italiano di prestare in tempo di pace un servizio personale nell'esercito.

Noi abbiamo già adottata la massima che alcuni dei cittadini prestino intero il servizio personale richiesto dalla legge pel tempo di pace, ed altri invece ne prestino soltanto una parte, offrendo pel rimanente allo Stato, qual rappresentante gli interessi di tutto il consorzio civile, un compenso.

Io ho sempre deplorato e deploro, che le nostre condizioni finanziarie e le presenti necessità dell'esercito abbiano indotto a stabilire che questo compenso sia principalmente costituito dal pagamento di una somma di danaro. Avrei preferito che esso fosse stato costituito principalmente da serie garantigie offerte all'incremento della coltura intellettuale dell'industria della nazione.

Così l'istituzione del volontariato avrebbe servito, come ha servito in altri paesi, ad aumentare la media della coltura generale, di quella coltura, cioè, della quale noi maggiormente difettiamo; avrebbe fornito all'esercito degli ufficiali di complemento, scelti in una categoria di cittadini molto più colti di quelli che l'attuale legge gli promette; e l'esercito, dal canto suo, avrebbe reso alla società civile l'inestimabile servizio di procurare una educazione virile alla parte più eletta della cittadinanza. Invece la quota intellettuale del compenso che noi chiediamo al cittadino italiano, per la diminuzione della durata del suo servizio personale è molto piccola, in confronto della quota finanziaria; e l'abbiamo stabilita così piccola perchè, se fosse stata più elevata, la Cassa militare non avrebbe ricavato tutti quei profitti che essa si ripromette dall'istituzione del volontariato. Esiste così una sproporzione deplorabile fra questi due elementi del

compenso che il volontario offre allo Stato; ma nelle condizioni nostre finanziarie è questa una necessità, e lo è tanto da rendere inutile l'espressione di ogni rammarico in proposito.

Perciò io non ho preso la parola per combattere l'articolo 6 di questa legge. Non posso però astenermi dal raccomandare all'onorevole ministro della guerra (ed in questo mi trovo in parte d'accordo coll'onorevole Morana), che, quando si abbia a studiare l'applicazione di una ferma graduale, si vegga se possano essere compensati gli effetti di quella sproporzione, coll'accordare una diminuzione della ferma ai giovani, i quali hanno già subito l'esame di licenza liceale o di licenza dell'istituto tecnico, ed i quali, per le loro modeste condizioni di fortuna, non possono aspirare al volontariato.

Dal canto mio, io non so rinunciare alla speranza che più tardi, quando le condizioni dell'erario saranno migliori, la nazione provveda al suo onore, alla sua sicurezza ed alla educazione virile dei suoi cittadini, con più larghe dotazioni fatte all'esercito, e che la istituzione del volontariato possa allora essere ordinata in guisa da rispondere meglio ai bisogni morali e civili del paese.

Certo è intanto che al principio fondamentale di questa legge, in forza del quale s'impone ad ogni cittadino l'obbligo del servizio personale in tempo di pace, non si è fatta eccezione sin qui. Adesso vi si vorrebbe fare un'eccezione, a favore di una classe numerosa di cittadini, creando per essa soltanto un privilegio pericoloso ed ingiusto. Peggio ancora: ricostituendo un privilegio, il quale esisteva fino al 1869, e che nel 1869 questo Parlamento ha solennemente dichiarato inammissibile. Sei anni appena dopo le eloquenti e vigorose lotte, delle quali resta ancora qui viva la memoria, e le quali condussero all'abolizione di quel privilegio, noi dovremmo adesso ristabilirlo, e fare con ciò un passo decisamente retrivo!

Ma, lasciando da parte la questione di principio, e limitandoci ad esaminare soltanto le conseguenze che deriverebbero dall'emendamento proposto dall'onorevole ministro, vediamo quali sarebbero gli effetti dell'applicazione di questa disposizione di legge. Il primo effetto sarebbe un immediato aumento nella popolazione dei seminari, e nel reclutamento del clero cattolico. E siccome la esenzione dal servizio personale che, in grazia di questo emendamento, verrebbe accordata ai chierici, è subordinata alla esecuzione delle clausole così fiscali dell'articolo 6, l'aumento in discorso verrebbe procurato principalmente dalle classi benestanti del paese; da quelle classi cioè, le quali debbono fornire

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

al progresso civile della nazione la maggior somma di forze intellettuali ed economiche, delle quali forze una gran parte verrebbe così sottratta al capitale sociale, per essere posta nelle mani dei più acerrimi nemici della nostra patria e delle sue libere istituzioni.

Ma oltre a questo danno, il quale è così evidente da non aver bisogno di lunghe dimostrazioni per farcene persuasi, noi andremo incontro ad altro danno più grave, il quale deriva dalla nostra attuale posizione di fronte alla Chiesa romana.

In mezzo alle gioie del trionfo che noi abbiamo riportato su coloro che vollero giovare di questa Chiesa per osteggiare l'unità e la libertà nostra; innanzi allo spettacolo meraviglioso di questa Roma, dove Papa e Re, rappresentanti due principii irreconciliabili, si trovano a convivere insieme; e preoccupati come siamo della soluzione di ardui problemi, che mettono in forse la prosperità avvenire della nazione; noi perdiamo talvolta di vista un fatto importante, che si svolge sotto i nostri occhi, e del quale non sempre abbiamo coscienza sicura ed intera. Questo fatto è la trasformazione subita dal clero cattolico in Italia dal 1849 fino ad oggi; trasformazione la quale, parziale e lenta in principio, divenuta poi generale e più rapida dal 1859 al 1870, precipita adesso al suo fine necessario.

Quando noi eravamo giovani, la Chiesa cattolica in Italia poteva paragonarsi fino ad un certo punto ad un'armata feudale; perchè era composta di corpi staccati e distinti fra loro per tradizioni, per disciplina, per rivalità reciproche, ed anche per lo spirito che li animava. Alcune delle corporazioni religiose, il basso clero secolare, e perfino alcuni dei prelati dell'alto clero, erano uniti alla società civile per mezzo di vincoli stretti ed affettuosi. Molti di noi ebbero ad imparare la prima volta ad amare l'Italia da preti e da frati; ed alcuni di questi preti e di questi frati figurano nobilmente nel martirologio nazionale.

Nel 1848 in Lombardia, e nel 1860 in Sicilia, noi li avemmo a compagni nelle nostre lotte contro lo straniero, e contro le tirannidi che allo straniero si appoggiavano. Ma quei vincoli adesso, dopo essersi gradatamente rallentati, sono stati violentemente rotti. Il clero italiano è dominato, anzi è tiranneggiato dalla fazione che signoreggia in Vaticano, e che ha saputo contrapporre alle nostre libertà, sancite dallo Statuto, le massime del Sillabo e la proclamazione dell'infallibilità del Pontefice!

Una disciplina unica e ferrea mantiene riunito, sotto il giogo della fazione gesuitica ogni parte di questo nostro clero. Di fronte a noi troviamo ora

la Chiesa romana modellata sul sistema delle armate moderne; formata cioè da corpi nei quali ogni velleità d'indipendenza è soffocata, ed ogni idea di nazionalità che ancor possa albergare nel cuore dei suoi componenti, estinta, da una azione cosmopolitica, diretta a sopprimere ogni progresso civile ed ogni dignità umana.

Le nuove generazioni sacerdotali sono adesso sistematicamente educate all'odio delle nostre libere istituzioni. Gli intelletti ed i cuori dei giovani leviti sono plasmati, dalla loro adolescenza fino al momento nel quale assumono gli ordini maggiori, dai nemici della patria e della civiltà; senza che alcun contatto col rimanente della cittadinanza serva di correttivo a quest'opera, che tende ad estinguere ogni affetto di cittadino nel futuro soldato dell'Internazionale nera.

Ciò che resta dell'antico clero italiano e delle sue patriottiche tradizioni, sarà presto dileguato, se il Governo non si risolve a prendere deliberatamente in mano la questione ecclesiastica, a sciogliere le promesse dell'articolo 18 della legge delle guarentigie, ed a stabilire, secondo il voto dell'opinione liberale, i rapporti che debbono esistere fra la Chiesa e lo Stato.

Nè ciò che resta dell'antico clero, irritato com'è da leggi che egli considera come spogliatrici, e che realmente talvolta risultarono tali pel modo col quale vennero applicate, od atterrito da questa nuova tirannide che pesa su di lui, in balia della quale lo abbiamo abbandonato, mani e piedi legati, senza la minima possibilità di difesa o di resistenza, può opporsi a questa rapida trasformazione, che tende a convertirlo in un semplice corpo di esercito di un cosmopolismo anticivile.

Nello stato presente di cose, noi non abbiamo più che un modo di ricordare ai giovani italiani, i quali si iniziano al sacerdozio cattolico, che essi hanno dei doveri verso la patria loro; non vi è più che un modo di condurli, prima che essi intraprendano un ministero di tanta importanza civile, a contatto di questa società, che i capi loro si propongono di scompaginare e sovvertire. E questo modo si è quello di accoglierli nell'unica istituzione di alta educazione morale e civile, che fin qui ci sia riuscito di creare, cioè nell'esercito.

Ormai il programma demagogico, che la prima volta fu promulgato nel 1868 dal Veillot, è diventato il programma della Corte di Roma. *Attila piuttosto che il Savoiaro*: così faceva dire Disraeli a monsignor Catesby nel suo *Lothair*, e lo abbiamo udito poco fa ufficialmente ripetere, in altra forma, da monsignor Meglia all'ambasciatore del Württemberg in Monaco.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

La Roma dei Papi si prepara a combattere la sua ultima e disperata battaglia, coll'evirare e corrompere nei suoi istituti laici di educazione le classi destinate al governo del paese, e col sollevare dall'altro lato le più basse passioni dei più infimi strati sociali.

Io ho la convinzione che l'Europa si avvia ad una lotta sanguinosa, alla più sanguinosa forse che da secoli abbia desolato le sue contrade, tra coloro i quali, come noi, intendono difendere la libertà del pensiero e della coscienza, e coloro i quali si sono apertamente dichiarati nemici della moderna civiltà.

L'Italia dovrà prendere a questa lotta una parte ragguardevole, ed io spero che essa abbia tempo di prepararsi degnamente. Ma, ancorchè questa fortuna si unisca alle tante che ci sorrisero finora, io credo che vi sarà per noi una gran differenza tra l'avere, nel momento decisivo di questa lotta, compenetrato in tutte le viscere della nazione un clero fanatico, mantenuto sistematicamente diviso dalla società civile, ed il quale, nei confini nei quali fu ristretta la sua educazione, soffi nelle discordie regionali che vanno risvegliandosi adesso nelle varie parti d'Italia; o sivero un clero, i componenti del quale abbiano dovuto, in un periodo, sia pur breve, della loro carriera, mescolarsi alla gioventù d'ogni parte d'Italia convenuta sotto la bandiera nazionale, prendere parte alle sue gioie, ai suoi dolori, alle sue aspirazioni, sentire vibrare in sè qualche fibra di cittadino, e sollevarsi nei loro cuori qualche sentimento virile e patriottico.

Io non voglio una persecuzione. Voglio soltanto che non si facciano eccezioni alla legge comune, a favore di una classe, la quale, se mantenuta divisa durante tutto il corso della sua educazione giovanile dal rimanente della società, è già, e più lo diventerà nell'avvenire un pericolo per lo Stato. Io voglio che i giovani, i quali si dedicano alla carriera ecclesiastica, possano essere ammessi al beneficio del volontariato; e deploro per essi, come ho deplorato per gli altri cittadini, che questo beneficio sia attribuito ai più ricchi e non ai più meritevoli. Del resto, trovo giusto che, quando essi abbiano prestato il servizio personale nell'esercito, nella stessa misura degli altri italiani posti in identiche condizioni, soddisfacciano al rimanente del loro obbligo militare con prestazioni di servizio spirituale o materiale, nei corpi dell'esercito, o nelle infermerie.

Perciò io mi era associato al pensiero espresso dalla Commissione nel secondo alinea dell'articolo 10. Ed aveva presentato un emendamento di questo alinea, per chiarir meglio la qualità dei servizi che s'intendono richiesti ai componenti del clero, di qualunque culto, dopo la prestazione del

servizio personale, e la loro ammissione agli ordini maggiori.

Ho riconosciuto però più tardi, che i provvedimenti che io proponevo possono essere presi in forza degli attuali regolamenti; perciò ritiro il mio emendamento, propongo la soppressione completa dell'articolo 10, e di ricondurre così i ministri di qualunque culto religioso, sotto l'impero del diritto comune.

CORTE. Io credo che in questa circostanza l'onorevole ministro della guerra abbia infirmato la meritata sua fama di avvedutezza. Egli, credo, ha dimenticato la frase del Petrarca:

Chi troppo si assottiglia, si scavezza.

L'onorevole ministro della guerra, parlando sull'articolo precedente, quando si trattava dei medici, disse che in questa legge egli si era occupato solo dell'interesse militare. Il ragionamento con cui egli ha creduto di dover fare precedere la discussione di quest'articolo, mi dimostra largamente che non è punto della questione militare che egli in questo caso si preoccupava, ma esclusivamente della questione politica. Ed io per conseguenza mi trovo, mio malgrado, trascinato ad entrare in questa ragione politica che ha mosso il signor ministro ad incastrare questo articolo nel presente progetto di legge.

È da molti anni che noi dobbiamo deplorare continui tentativi di una malintesa conciliazione col papato. Non è un fatto isolato: prima era la legge sulle garanzie; poi la mansuetudine veramente evangelica con cui i ministri guardasigilli volgevano la guancia destra ai prelati che loro davano uno schiaffo sulla sinistra; ed in questo momento, signori (io non ho l'abitudine di far reticenze, epperò parlerò chiaro oggi, come sempre), potentati stranieri devono venire a rendere una visita al nostro sovrano, e questa non si fa a Roma. In faccia al mondo il Governo italiano lascia che Roma si consideri come una capitale *in partibus infidelium*. (*Ilarità e segni di adesione a sinistra*)

Quest'articolo di esenzione a favore dei chierici è una conseguenza di questo sistema fatale. Io ho letto i discorsi che si sono fatti in Senato nella discussione del Codice penale: là si sono deplorate le offese contro la religione: ebbene, o signori, io più che le offese alla religione, deploro quelle che sono fatte alla moralità pubblica; la maggiore delle offese è, secondo me, quella di vedere la politica che si vuol far protettrice della religione; lo scetticismo che vuole proteggere la fede.

Questo articolo è un favore che voi volete fare alla gerarchia cattolica. Voi create un'eccezione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

odiosa, ingiusta, dannosa al principio stesso, al sentimento religioso. Prendete per norma dei vostri atti il diritto comune; lasciate che chi vuol essere prete, paghi tutti i tributi che egli deve allo Stato come cittadino, e forse in quel giorno lo stesso clero cattolico si migliorerà.

Uno dei maggiori ingegni che abbiano onorato questo secolo, Enrico Tommaso Buckle, vi dice che il patriottismo è il più forte antidoto contro la superstizione religiosa, e che coll'aumentare l'amore della patria, decresce quello della setta. Voi, o signori, siete lo Stato, che dev'essere assolutamente separato dalla Chiesa: vi volete occupare della posizione di alcuni individui che voi con una strana, e, direi, ridicola nomenclatura, chiamate alunni in carriera cattolica? Che cosa sono questi alunni? Siete voi che ne fissate le regole? Siete voi, signor ministro della guerra, che vi volete fare giudice tra gli ordini maggiori ed i minori, ed indagare chi avrà ricevuti questi o quelli?

Ma se voi volete accordare al prete cattolico la esenzione dal servizio militare, voi non la potrete negare a nessun cittadino, poichè chiunque potrà dirvi che egli ha abbracciato la religione del quaccherismo, e che è diventato sacerdote, ed a quel titolo, colla vostra legge in mano, egli ha diritto a tutti i favori che voi fate agli altri preti, poichè non spetta allo Stato di decidere quale sia il vero partito di un sentimento religioso, in uno od in un altro cittadino.

Io capisco e m'incresce di dover capire il sentimento che vi ispira in questo articolo di legge; voi volete andare a cercare un appoggio nei vostri maggiori nemici, signori, voi volete accarezzare il prete; l'interesse vostro (parlo di un interesse legittimo e onesto) l'interesse politico ve lo suggerisce, ma permettetemi ve lo dica colle parole di Biagio Pascal che: *Notre propre intérêt est un instrument merveilleux pour crever agréablement les yeux*; e in questa questione vi rende ciechi, voi avete nel clero cattolico, come è adesso, dato legato nelle mani dei suoi capi gerarchici il maggiore nemico dell'unità, della libertà e di ogni progresso civile e politico, ed è a un tale nemico che volete fare di questi vantaggi, ed è questo clero che voi volete salvare dall'obbligo di un tributo che voi imponete a tutti gli altri cittadini? Ditelo chiaramente; noi vogliamo la conciliazione col cattolicesimo; il vostro articolo è logico; non la dite la parola? Permettetemi, la parola è dura, ma vera, il vostro articolo è una ipocrisia (Bene! a sinistra — Rumori a destra); e siccome non voglio che, all'ombra di questa legge militare, si faccia passare un articolo di questa portata politica; qualora esso sia approvato, io voterei

contro tutta la legge. (Benissimo! Bravo! a sinistra)

MINISTRO PER LA GUERRA. Risponderò solo brevi parole, non dirò alle insinuazioni, ma alle supposizioni fatte dall'onorevole Corte, dove disse: qui dentro c'è una trama strana che io veramente non ho mai immaginato. Ora, se è per fare supposizioni, io potrei rispondergli che, come egli suppone che ci sia pura ipocrisia da parte nostra, noi potremmo supporre che egli cerchi di approfittare di questa circostanza per distruggere la religione!

Io accetto lo stato delle cose come sono, cioè riconosco che qui in Italia la maggior parte credono alla religione come credono alla medicina ed a molte altre cose (*Voci: Sì! sì!*); io accetto, dico, lo stato delle cose, e non voglio alterarlo; e non c'è nè conciliazione, nè ipocrisia, nè corruzione, nulla di tutto ciò; è la questione la più semplice del mondo. Io ho già premesso che non faccio di quest'articolo una questione di Gabinetto; espongo le mie idee, ed ho detto che lo credo utile sotto tre aspetti: nell'interesse sociale, come è costituita oggigiorno la società nostra, nell'interesse militare, e nell'interesse finanziario, il quale mi preoccupa moltissimo. E mi sarebbe doloroso, per un principio che direi teorico, il dover subire un aggravio gratuito, inutile, di 500 a 800 mila lire all'anno, a carico del bilancio dello Stato. Questa è la questione. Io potrò aver torto, ma, dico, queste sono le ragioni che ho già addotte, e che ora ripeto. Nè qui vi è alcun arcano. Io dichiaro che, se la Camera voterà contro il mio articolo, io proporrò di sopprimere anche quello proposto dalla Commissione, perchè preferisco che non si faccia neppure parola di chierici o di altri ministri del culto nella legge sul reclutamento.

Io sostengo quest'articolo perchè lo credo opportuno e utile nell'interesse sociale, nell'interesse militare e nell'interesse economico; ma dichiaro ancora che qui non vi è da fare supposizioni, nè da riandare tutte le grandi questioni sociali e religiose.

Disse l'onorevole Tommasi-Crudeli che questo è un regresso. Ciò non è esatto. Anticamente, fino al 1869, la legge del reclutamento dispensava i chierici, in un dato numero, dall'obbligo del servizio militare, senza alcun compenso. Nel 1869 si è tolto questo privilegio, che era grandissimo. Ma allora vi era la facoltà a ciascuno, pagando una data somma; di essere esentato dal servizio militare; quindi chi voleva seguire la carriera ecclesiastica, poteva esimersi dal servizio militare mediante il pagamento di una somma di lire tre mila.

Nel 1871 si è soppressa l'affrancazione completa, ma fu stabilito il passaggio mediante pagamento

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

dalla prima alla seconda categoria. Coloro che seguivano la carriera ecclesiastica venivano dispensati, se di seconda categoria, da due o tre mesi di servizio in tempo di pace; ma naturalmente c'era sempre la facoltà, mediante pagamento di 2500 lire, di passare della prima alla seconda categoria. Ora invece con questa legge facciamo un passo di più, sopprimiamo anche il passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria, quindi questa classe di persone si troverà in condizioni assai diverse.

La Camera potrà apprezzare qual sistema sia più conveniente; ma devo respingere assolutamente le teorie e le supposizioni dell'onorevole Corte, che si è spinto fino a chiamare il sistema da me proposto un'ipocrisia del Governo. È un articolo in piena buona fede, e che non nasconde nè un arcano, nè un secondo fine.

Questo è quello che posso dichiarare.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare per un fatto personale.

CORTE. È inutile che io dica al ministro della guerra che ho parlato con tanta franchezza che la parola *insinuazioni* cade nell'aria: io non faccio mai insinuazioni.

Mi pare che mi sono spiegato in modo da non lasciare dubbio alcuno di insinuazione.

Egli poi mi ha fatto l'accusa di voler distruggere la religione.

Francamente, io non credo che le religioni si possano così facilmente nè distruggere, nè fondare. Io credo che noi abbiamo un grande esempio in questo paese, in cui la politica e la religione erano così strettamente legate, che si è distrutto il sentimento religioso, il quale non potrà rinascere che il giorno in cui la politica e la religione avranno fatto interamente divorzio.

Il ministro della guerra ha voluto parlare della parte finanziaria. Ma, quando si prendono degli uomini, i quali cadono sotto la leva, che questi poi diventano ingegneri, o avvocati, o coltivatori, lo Stato li istruisce, indi se ne può sempre servire.

Io sono convinto, convintissimo che questo articolo non poteva avere altra interpretazione che quella che io gli ho data.

Io sono molto lieto che l'onorevole ministro della guerra abbia dichiarato che egli non fa di questo articolo una questione *sine qua non*, e che egli è disposto ad accettarne, fino ad un certo punto, l'annullamento, purchè sia nullo quello della Commissione. Io, che ho combattuto e quello della Commissione e quello del Ministero, sarò molto lieto se la Camera verrà a questa decisione.

PIERANTONI. L'onorevole ministro della guerra ha

dichiarato che egli sostiene l'articolo 9 del suo disegno di legge per tre principali ragioni: per l'interesse sociale, per il militare e il finanziario. Dacchè non è mio costume di parlare per pura voglia di dire, sibbene per dovere parlamentare ed utilità della nazione, confuterò l'onorevole ministro combattendolo in questo campo trincerato, in cui egli mi racchiuse.

L'onorevole ministro della guerra dice ed afferma un fatto per me vero, cioè che ogni società ha la sua religione ed i suoi culti; che in Italia il culto della grande maggioranza è il cattolico; che una grande parte della società crede ed obbedisce al cattolicesimo. Non si può dubitare di ciò, senza dubitare della luce. Per questo l'onorevole ministro della guerra vuol dispensare il clero cattolico ed ogni altro ministro di religione dal servizio militare nel solo tempo di pace, mediante il pagamento di una somma alla Cassa militare.

Esaminiamo se egli è vero che la libertà di coscienza e quella dei culti impongano a noi legislatori questo privilegio ed eccezione.

Signori, libero fautore della libertà di coscienza, credo che da questa libertà debba nascere la reintegrazione del carattere morale italiano e della vita interiore della nazione, nelle opinioni e nei convincimenti: in ciò sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Tommasi-Crudeli. Se l'Italia non associerà al risorgimento politico quello intellettuale e morale, se non rinnoverà il suo patrimonio d'idee e di sentimenti e conserverà quello esausto ed impotente a nuovo rigoglio di vita, bugiardamente essa si sarà annunziata siccome una bella risorta nel mondo delle nazioni.

Nessuno negherà che il più grande ostacolo a questa reintegrazione della coscienza italiana stia nel papato e nella gerarchia cattolica, in quanto che la Chiesa oppressa sotto il manto di piombo di una gerarchia secolare che tutto assonna ed accentra nell'assolutismo e nell'arbitrio del Papa ci contende la coscienza e l'anima delle moltitudini, le soffoca e le comprime coi suoi dogmi, coi suoi insegnamenti, con le sue paure e con le sue superstizioni, togliendo loro ogni naturale e spontanea attitudine ad un sentimento di religiosità schietta e morale, che sarebbe grande sorgente di forza, di civiltà e di progresso.

CAPONE. Siamo cresciuti tutti quanti sotto il gesuitismo.

PIERANTONI. L'onorevole Capone mi interrompe e mi dice che tutti crescemmo sotto il regime dei gesuiti. Non tutti però provarono per esso l'avversione che ne ebbe l'onorevole interruttore; il mondo non è tutto pieno di Capone. (*ilarità e rumori*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

PRESIDENTE Onorevole Pierantoni, ella ha parlato con poca convenienza se ha creduto di dire cosa che fosse in qualche modo offensiva all'onorevole Capone.

PIERANTONI. Perdoni, signor presidente, l'onorevole Capone ha detto che noi siamo stati tutti educati dal clero cattolico. Io non lo fui. Io ho risposto che non tutti hanno fatto quell'insurrezione nobile e patriottica, di cui egli può essere orgoglioso. Mi pare che di ciò nè l'onorevole Capone si lagui, nè ella possa riprendermi.

È parimenti vero, o signori, che nel compimento dell'unità nazionale, la maggioranza parlamentare, contenta di avere tolto al papato lo Stato, che ancora le avanzava, e molti suoi possedimenti temporali, non paventò che esso lavorasse a toglierci la forza vitale e la coscienza della patria. Non lo dissimuliamo. Il dissidio è profondo e irreconciliabile.

Vi è un duello a morte, una lotta terribile tra la credenza ultramontana e la coscienza moderna, tra la nazione e il papato. Non lo negate; è questa la tragedia dello spirito, alla quale accennava l'onorevole Bonghi, ora sono pochi giorni passati.

Certamente noi non dobbiamo convertire l'azione legislativa parlamentare in un Concilio riformatore di dommi e di discipline; ma neppure dobbiamo favorire con privilegi un clero che non ci è favorevole, che ci è dannoso, la cui moltiplicazione non è neppure utile al servizio religioso delle popolazioni. (Bravo! a sinistra)

Consentaneo quindi al mio convincimento di propugnare quelle sole disposizioni eccezionali nella legge, che tornano ad utilità dell'esercito e della difesa della patria, combatto con la stessa logica e per legittima conseguenza il privilegio che far si vorrebbe agli alunni del clero cattolico, siccome con ogni forza di animo propugnai l'impiego scientifico ed umanitario dei medici sul campo di guerra.

E procedendo per questa meta, incomincio dal dichiarare che l'onorevole ministro della guerra, mancando questa volta alla sua abituale esattezza, errò dicendo che questo suo articolo di legge contenga un progresso sopra la legislazione precedente. Mi consenta la Camera qualche richiamo di legislazione.

È vero che nel 1854 la legislazione militare del Piemonte, a somiglianza di molte altre altre legislazioni, conferiva l'esenzione del servizio militare a tutti gli addetti alla carriera ecclesiastica. Ma quali erano, in quel tempo, le relazioni esistenti fra la Chiesa cattolica e lo Stato? Era il sistema dei concordati, era l'intimo connubio fra lo Stato antinazionale e la Chiesa cospiratrice contro le libertà in-

dividuale, la nazionalità italiana. Poi man mano che la fortuna d'Italia consentì il sostituire allo Stato eterogeneo lo Stato nazionale, fu giuocoforza combattere un elemento eterogeneo alla vita nazionale, il papato con la sua fitta rete di privilegi, d'immunità, di esenzioni. D'allora in poi il potere legislativo, voi lo ricordate con quale ansia e con quanti pericoli, successivamente pervenne al progresso legislativo, di cui tributo onore all'onorevole generale Bertolè-Viale, il quale cancellò nel 1869 un privilegio non più compatibile col nostro diritto pubblico rinnovato.

E si noti che nella legge del 1868 tutto il sistema militare sul reclutamento era diverso da quello appreso istituito e che ora spingiamo alle sue ultime conseguenze.

Con la legislazione del 1868, mentre a tutti gli abbienti si permetteva l'odioso privilegio della surrogazione e del cambio, mediante il pagamento di una somma di danaro, un diverso e speciale privilegio si conferiva ai vescovi cattolici ed alla gerarchia sacerdotale romana, imperocchè si dava diritto ai vescovi di domandare l'esenzione dal servizio militare di un chierico per ogni 25 mila anime di popolazione. Dopo ciò, il solo progresso legislativo desiderabile era riposto nella contemporanea abolizione del privilegio fatto al danaro e del privilegio fatto ai vescovi cattolici a danno dei fedeli nel laicato, per quello errore dominante nella parte governativa che riconosce la Chiesa soltanto nella gerarchia cattolica e per essa nel Papato, e non già nella loro unione con le moltitudini credenti.

Pervenuti a Roma, una grande maggioranza parlamentare si propose, arduo lavoro, di tradurre in legge la celebrata formula del conte di Cavour: *Libera Chiesa in libero Stato*, formula alla quale io non avrei sottoscritto, poichè la medesima, possibile in America, dove un numero prodigioso di confessioni si equilibra nel moto e nella gara reciproca e non lede la indipendenza dello Stato, il quale disaccentrato nella forma federativa di Governo e non è minacciato dalla prevalenza di una Chiesa dominante, forte di una gerarchia secolare, procacciante, e che aspira all'imperio assoluto delle coscienze, alto gridando alla rivendicazione futura di terrena potestà. Nè dir mi si poteva che quel concetto cavouriano fosse ammissibile in omaggio alla libertà religiosa, perchè lo Stato americano non riconosce una Chiesa nel senso europeo, ma solamente la congregazione o parrocchia, la quale, come voi sapete, è la corporazione locale, che possiede beni, provvede alle spese del culto e non minaccia di diventare, nè lo potrebbe, una Chiesa universale, dominatrice e disciplinata con ordini gerarchici. Tuttavia la separazione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

Chiesa dallo Stato significò per la maggioranza l'astensione del potere legislativo in fatto di religione.

Conciliando questo principio con l'altro contenuto nella presente legge sul reclutamento, cioè col dovere di tutti i cittadini fisicamente idonei a prestare il servizio militare per la patria, ne discende logicamente che lo Stato deve trattare l'alunno della carriera ecclesiastica come ogni altro cittadino nato in Italia. Quando noi abbiamo cambiato il diritto ecclesiastico ed il principio fondamentale della legge sul reclutamento, tutto ciò che si rannoda a sistemi passati non ha più ragione di esistere. Nè ci deve imporre l'esempio di altre nazioni, e specialmente di quelle, appo le quali le confessioni dominanti sono la protestante e la scismatica. Il protestantismo è strettamente legato allo Stato, dà forza e legittimità al Governo, ne conforta gli ordinamenti improntandoli di un forte carattere morale, mentre il cattolicesimo per la sua storia e per le sue tendenze sarà sempre contrario alle libertà, alle nazionalità, allo stato laicale. Quindi non vi ha, o signori, utilità sociale a proteggere gli alunni di un clero oppresso ed aggiogato ai nemici della patria.

Nè, o signori, il servizio necessario del culto, e da me voluto, come un diritto della grande maggioranza della popolazione cattolica, potrebbe imporre al Parlamento come necessaria una esenzione nella legge.

Voi sapete a che somma ascende attualmente il numero degli ecclesiastici in Italia. Secondo le statistiche, che non sono complete, perchè mancano i dati di alcune provincie, noi abbiamo in Italia 91,000 preti; è questa la forza sufficiente per ordinare un esercito di quarta categoria.

E vi ha di più, o signori. Questi 91,000 preti, per la legge delle guarentigie pontificie sono ingiustamente isolati dalla vita civile, non protetti, allontanati dal consorzio patriottico, in balia delle durezze della gerarchia dorata, talchè, se hanno ancora alcuna tradizione di amor di patria, un sentimento d'indipendenza, si veggono continuamente fatti segno di persecuzione, onde per loro non vi ha dilemma possibile: o smettere la carriera ecclesiastica o piegarsi alla prepotenza dell'alto clero e del Vaticano.

In tale condizione di cose, mentre tutti gl'Italiani idonei sono chiamati alle armi, non dobbiamo fare una legge, che ci toglierebbe, meno per volere dei giovani e più per calcolo d'ignoranti genitori, numerosa gioventù dalle professioni civili, per vederla cacciata nei seminari e nei conventi, rinnovandosi così quell'antica tradizione, per cui il convento ed il sacerdozio erano diventati una succursale della famiglia, come l'India lo era per i cadetti inglesi.

Nè ci lasciamo illudere dalla considerazione che lo stesso privilegio sarebbe accordato agli aspiranti al culto di altre confessioni. In Italia le confessioni religiose dei Valdesi e degli Ebrei sono poco numerose. Il protestantismo ha ministri per lo più stranieri, e quindi non obbligati al servizio militare sotto le bandiere italiane.

Ma l'onorevole ministro della guerra affermò che l'alunno della carriera ecclesiastica non è un elemento ben atto al servizio militare.

Mi permetta l'onorevole ministro della guerra che io gli dimostri che non vi è stoffa migliore per la milizia del novizio del convento, o del seminarista e del chierico. E se questa dimostrazione può sembrare, al semplice annunzio, in qualche modo eccentrica o assai difficile, la Camera ne riconoscerà la serietà e la verità che a me s'impongono col rispetto della dignità del Parlamento e della mia persona.

Io non nego, o signori, che la Chiesa cristiana fu, nelle prime origini, contraria alla guerra ed alla effusione del sangue. Essa fu una splendida antitesi della feudalità, la quale era tutta guerriera, anelante di combattimenti ed animata dal sangue dei nuovi popoli acclimati in Italia.

La Chiesa predicò la pace in un secolo di guerra, condannò il combattimento giudiziario, non volendo che la forza prendesse il nome di giustizia, punì per omicida il duellante, negò la sepoltura al morto per duello; per comporre le guerre private inventò la *tregua di Dio*, e per mezzo dei Concilii sognò un ideale di pace contrario persino all'istinto dell'umana natura, perchè, per volere il prete puro da ogni macchia di sangue, pose persino in forse l'esercizio del naturale diritto della legittima difesa. La Chiesa cristiana volle che il prete, sentenziando come giudice, non proferisse sentenze di morte. Il sangue negato per la giustizia fu condannato per la guerra. Potrei citare decisioni di Concilii e autorità di santi padri, che provano queste mie allegazioni.

Voci. No! no!

PIERANTONI. Dissi: potrei, ma non li citerò, perchè so bene di non essere in un Concilio.

Ma, seguita la mansuetudine del feudalismo, la Chiesa romana cattolica diventò essa invece guerriera. La Chiesa plaudì alle sanguinose vittorie di Carlomagno sopra i Sassoni; per l'unità della fede mosse la guerra delle crociate, perseguì gli eretici, fondò l'Inquisizione, i Templari, il cui ufficio era di fare scomparire gli eretici dalla faccia della terra. Innocenzo III predicò la crociata contro gli Albigesi. La Chiesa cattolica ci diè il tipo del monaco soldato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

Ma che bisogno ho io mai di ricordare le pagine guerresche del cattolicesimo e del papato romano tanto diverso dal cristianesimo? Mi basta rammentare che il 20 settembre 1870 Pio IX benedì i zuavi resistenti all'Italia, che era alle porte di Roma. Non ha guari fu pubblicata una lettera del padre Theiner che, ricordando la mansueta tradizione cristiana contro quella papale, chiamò *atto veramente barbarico e disumano la benedizione alcune ore prima del bombardamento data dal papa agli zuavi che si trovavano presso la porta di San Giovanni*.

L'illustre teologo *arrossiva di corruccio e di vergogna davanti un atto così insensato*, son parole della lettera; non così la pensò il capo e il regolo del cattolicesimo romano.

Dunque la Chiesa romana è Chiesa militante, è Chiesa di sangue: ed essa non rimpiange quello italiano, che maculò innocentemente la breccia di Porta Pia.

Nè sarà cosa nuova il dire che gli eserciti permanenti furono in gran parte fuggiati a modo e simiglianza degli ordini monastici: la vita comune, l'obbedienza passiva, il dovere del celibato sono così nel clero ordinario e in parte nel clero secolare, come nei reggimenti e nelle caserme.

Il servizio militare, checcò se ne dica, è la più terribile sospensione di tutti gli attributi della personalità umana. Alla casa ed alle sue gioie sostituisce la caserma e la tenda, alla libertà il comando assoluto, alla volontà l'obbedienza passiva. Piaccia o non piaccia il maneggio delle armi, si sia o non si sia valeroso, conviene prepararsi alla effusione del sangue.

Ciò posto, ripugna meno all'alunno del seminario, da bambino piegato ad una vita di obbedienza e di abnegazione e di celibato il passare dal convento alla tenda od alla caserma, che non alla balda gioventù, libera e senza freno. Quando adunque noi coll'esercito permanente domandiamo all'individuo l'abnegazione di se stesso, l'abnegazione di tutta la sua individualità col terribile dovere dell'obbedienza passiva, guardiamoci bene di esentare gli allievi della professione sacerdotale da questa educazione che stringe i cittadini allo Stato.

Tutti nell'educazione militare sentiranno fare violenza a qualche parte del loro carattere. Quanto a me ve lo dico con schiettezza, nei pochi mesi in cui fui soldato, il più gran sacrificio che feci alla patria tra i disagi della guerra fu quello di non poter parlare, di non poter discutere gli oramai dei superiori. *(ilarità generale)*

Conchiudo adunque per dire che tra il sacerdo-

zio e la vita militare non vi sono antinomie, per le quali si debbano imporre privilegi ed esenzioni.

L'onorevole Commissione, pur pensando a non ferire l'eguaglianza di un comune dovere, escogitò un sistema in cui alla gioventù, che anela alla stola ed al breviario, non porrebbe tra le mani il fucile od il cannone, ma commetterebbe le cure degli ospedali, delle infermerie e delle ambulanze. In una parola, la Commissione ha voluto destinare gli uomini che si dedicano alla salute dell'anima, al servizio della salute fisica.

In verità, io non intendo quale speciale attitudine abbiano i seminaristi per la chirurgia, e da parte mia dichiaro che, se fossi costretto a scegliere tra i due sistemi, io ingoierei più facilmente la pillola dell'onorevole ministro, che non sopporterei l'applicazione del vescicante dell'onorevole Giudici. *(ilarità)*

GIUDICI, *relatore*. Della Commissione! *(Nuova ilarità)*

PIERANTONI. Mi correggo, della Commissione, e spiego il mio dire. Poco fa ho inteso che l'onorevole Giudici abbia un grado elevato nel corpo sanitario militare; perciò credetti che fosse stato esaudito con preferenza dai colleghi della Commissione.

GIUDICI, *relatore*. Sono relatore della Commissione, e nulla più.

PIERANTONI. Ma, tornando all'argomento, altre ragioni e di valore internazionale mi conducono a combattere il sistema della Commissione, il quale avrebbe l'effetto di dare all'esercito italiano compagnie di sanità nella maggior parte composte di allievi della carriera ecclesiastica.

Non è molto, io ricordai che la convenzione di Ginevra accorda la neutralità a tutto il personale addetto al servizio militare sanitario. In Italia sono 16 gli ospedali divisionali e 1700 gli uomini addetti a questo servizio. Se per disposizione di legge si dovesse dare la preferenza in questo servizio agli alunni della carriera ecclesiastica invece che a quelli del popolo che, usciti dagli ospedali, dalle farmacie, dalle Università, dalle case di salute vi hanno più speciale attitudine, il personale sanitario dell'esercito belligerante sarebbe quasi tutto composto di alunni ecclesiastici, i quali con la disciplina esteriore militare sentirebbero quella maggiore della gerarchia ecclesiastica. Potrebbero essi corrispondere alle nostre patriottiche aspettative, e sarebbero accettati alle nazioni protestanti, le quali giustamente sono sospettose di un proselitismo cattolico che è pure un diritto di ogni religione?

Un personale sanitario tutto ultramontano, un personale tutto addetto alla Chiesa di Roma *(Mormorio)*, che facesse sul campo di guerra un prose-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

litismo favorevole a quella internazionale *nera*, di cui parlava l'onorevole Tommasi-Crudeli, potrebbe compromettere le sorti e l'utilità dei principii della convenzione di Ginevra.

Conchiudo adunque che non vi ha ragione alcuna per la quale gli alunni ecclesiastici debbano essere trattati in modo differente dagli altri cittadini, e che il ritogliarli dal comune servizio delle armi potrebbe portare gravi danni al servizio degli ospedali e del campo.

I preti infermieri io non li intendo, perchè ciascun sacerdozio cura la salvezza dell'anima secondo la propria fede, non le ferite ed i dolori della vita fisica.

Ed ora a me non rimane che dire una breve parola sulla questione finanziaria.

Io mi preoccupo moltissimo delle entrate della Cassa militare, ma il Governo non deve accattare danaro in cambio di privilegi. Il danaro per la esenzione dei chierici, che vuole l'onorevole ministro, è un danaro impuro; sarebbe l'obolo di San Pietro versato dai Comitati cattolici per pagare il riscatto degli alunni ecclesiastici italiani dal servizio militare.

Questo privilegio riuscirebbe anche ingiusto tra la stessa moltitudine degli alunni ecclesiastici. Per me non vi ha finanza buona, se separata dalla giustizia e dal diritto.

Non ha maggiore fondamento l'obbiezione, con la quale l'onorevole ministro della guerra ha combattuto il mio emendamento agli articoli 9 e 10 dei due progetti di legge del Ministero e della Commissione, allorchè ha detto che il Corte, il Salaris, il Tommasi volessero con me impedire l'esercizio del culto e della religione.

Questo sospetto non può ferire le mie convinzioni. Per me la libertà di coscienza ha due momenti: l'uno è la libertà di pensiero, l'altro la libertà dei culti e delle credenze. Per quanto il cattolicesimo col suo clero, col suo culto e con i suoi insegnamenti si riduca ad una forma repressiva, ad un puro involucro esteriore, senza spirito e senza vita, pure io so che non vi ha società senza religione, e riconosco il diritto alla libertà dei culti come uno dei primi ed essenziali diritti di ogni consorzio. Se il ministro della Guerra ci potesse dimostrare che imponendo agli alunni della carriera ecclesiastica la istruzione ed il servizio militare sarebbe davvero impedita la professione ecclesiastica, allora io voterei qualsiasi esenzione, sapendo di proteggere in tal guisa la libertà dei credenti, che han diritto ai pastori delle loro anime. Ma se col servizio militare obbligatorio tutte le professioni debbono coordinarsi con questo servizio indispen-

sabile alla esistenza della patria, anche quella ecclesiastica sia del numero.

Io prima di proporre il mio emendamento, mi preoccupai di conoscere se in un giorno anche lontano, il numero proporzionato di sacerdoti dovesse mancare agli altari, ai devoti, e se le parrocchie ne potessero restare sprovviste. Il relatore ha delegato questi dubbi. Le diverse categorie distinte per età rimuovono questa immaginaria paura. Inoltre le statistiche recano che per le esenzioni e le imperfezioni fisiche due quinti della popolazione maschile restano fuori dell'esercito. Questa grande popolazione è più che sufficiente per il semenzaio del sacerdozio.

Talchè l'emendamento mio produrrà un effetto salutare alla stessa moralità dei voti ecclesiastici.

Il giovane che abbraccerà la carriera ecclesiastica dopo aver conosciuto il mondo, la società, i suoi doveri, i suoi diritti, darà prova d'obbedire ad una vocazione vera e profonda del cuore, e nelle memorie delle passate vicende riporterà la salutare esperienza che patria e religione possono coesistere in un solo petto e che si possa in pari tempo essere soldato della patria e promesso soldato della milizia sacerdotale.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Nicotera, ma per alternare la discussione io la darei ad un altro deputato che intenda parlare in senso diverso.

PERRONE. Io parlo in diverso senso.

PRESIDENTE. Adunque parli l'onorevole Perrone.

PERRONE. Noi, o signori, non ci occupiamo ora di una legge ecclesiastica, ma bensì di recare modificazioni ad una legge militare; perciò, senza addentrarmi in questioni sociali e religiose, starò terra a terra, semplicemente a parlare di ciò che può o no convenire all'esercito.

E qui innanzitutto è d'uopo fare una distinzione: vi sono taluni i quali credono, se non necessario, utile che in tempo di guerra ci siano dei cappellani militari; vi sono altri che hanno un parere opposto. Io capisco benissimo che questi non vogliono nè l'articolo della Commissione, nè quello del Ministero, laddove io comincerò a dire che sono favorevole alla formola proposta dal Ministero.

È inutile, o signori, farsi illusioni. In Italia la maggioranza di coloro che vengono sotto le armi, se non crede molto alla religione, crede però molto al diavolo (*Ilarità*); quindi in punto di morte desiderano di avere un prete vicino. Avranno ragione, avranno torto, io in quella questione non ci voglio entrare; ma constato semplicemente un fatto.

Ora, non credete voi che sia utile pel povero contadino sul campo di battaglia di avere le consola-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

zioni della religione nel modo che egli la intende? Per me lo credo utilissimo, perchè è conforme ai sentimenti, al desiderio del soldato. Or bene, ammessa l'utilità dei cappellani militari in tempo di guerra, bisogna lasciare la possibilità di averne. Ma se obbligate gli alunni in carriera ecclesiastica a prendere servizio nell'esercito fino al 39° anno di età, non potranno più essere cappellani militari, cosicchè, per trovarne, bisognerebbe prendere ecclesiastici che abbiano oltrepassato i 40 anni. E sfido io a trovarne tra questi un numero sufficiente nell'odierna scarsezza di preti.

Perciò, se non si vuole affatto impedire che ci siano dei cappellani militari, bisogna prenderli tra coloro che possono essere chiamati a quest'ufficio dal Governo per l'obbligo del servizio.

Che cosa si fa in questa legge? Si dice: gli alunni in carriera ecclesiastica possono, pagando, ottenere la dispensa dal prestare l'anno di volontariato; è quello che si fa non solo per gli studenti, ma anche per coloro che stiano imparando un mestiere od un'arte, o che siano necessari al governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale.

Ora, gli ecclesiastici sono essi pure indispensabili per molti credenti.

Quando voi non li dispensaste dal prestare il servizio del volontariato, che cosa vorreste che costoro facessero in quest'anno? L'esercito, in tempo di pace, è una scuola per il tempo di guerra; ora, vorrete che s'insegni a questi individui a caricare il fucile, quando sapete che in tempo di guerra non avranno da scaricarlo? (*Segni di adesione*)

Egli è quindi naturale che il Governo dica: se si vuole obbligare questi individui a far l'anno di volontariato, io non so che farmene; perchè io non posso insegnare loro a fare il cappellano; chè, in tempo di pace, i cappellani non ci sono più. E siccome in tempo di guerra io posso valermi di loro come cappellani militari, senza che abbiano appreso quest'ufficio nell'esercito durante l'anno di volontariato, così io credo meglio di lasciarli a casa: e così risparmio ancora il loro mantenimento. Io quindi non vedo perchè primieramente non si vogliano i cappellani militari, ed in secondo luogo, perchè la Commissione voglia costringere questi alunni a prestare un servizio negli spedali, per poter dire che si è obbligato un prete a mettere cataplasmi ed a spazzare i cameroni durante un anno. (*ilarità e segni di assenso*) Per prendersi questa piccola soddisfazione, l'obbligare il Governo a sborsare 500 o 600 lire per ciascuno di questi individui, io veramente non ne vedo la necessità, specialmente dopo l'aggiunta del ministro della guerra, il quale fa a loro quella preferenza, cioè che dopo aver pagato

l'anno di volontariato, essi passino in prima categoria e siano legati sino al 40° anno di età, e non possano conferire al fratello il diritto all'esenzione dal servizio in prima e seconda categoria.

A me pare che se c'è qualche cosa da dire al ministro sia questo: voi, per gli alunni in carriera ecclesiastica, non avete quell'imparzialità che usate agli altri.

Se si trattasse di un dottore, voi stabilireste che in tempo di guerra, siccome si ha bisogno di lui, egli eserciti la professione che ha imparato in tempo di pace: per gli alunni di carriera ecclesiastica ciò non ha luogo.

Quindi, senza volere nè favorire, nè combattere il clero od il papato, una religione piuttosto che l'altra, io pregherei la Camera a volere votare puramente e semplicemente l'articolo del Ministero, che poi non è un gran favore per nessuno.

NICOTERA. Eugenio di Savoia diceva che *la meilleure finesse est de n'en avoir pas*. E io rivolgo questa frase all'onorevole ministro della guerra, il quale, mi permetta di dirglielo, oggi vuol giocare troppo di finezza.

Però io debbo confessare che sono oltremodo lieto della sua dichiarazione, cioè quella che di questo articolo non ne fa questione ministeriale.

Abituato a vedere spesso votare taluni nostri colleghi per iscongiurare il pericolo di una crisi, io avrei temuto che molti di essi, sedendo dall'altro lato della Camera, pur trovandosi d'accordo con noi, sollevata la questione di Gabinetto, voterebbero contro la propria convinzione.

Voce a destra. No, mai!

NICOTERA. Perdonino: io accenno ad un fatto recente: nella discussione dell'ultima legge, io ho udito (non dico da chi, perchè non è presente), ho udito dichiarare che, sebbene contrario alla legge, per non sollevare una crisi ministeriale, votava a favore della legge stessa.

CAVALLETTO. Non è vero! Niente affatto!

NICOTERA. Sissignore! Onorevole Cavalletto, non parlo di lei.

CAVALLETTO. Sarà una eccezione, non tutti.

NICOTERA. Non parlo di lei che mirabilmente si riscontra nelle sue opinioni con quelle del Ministero, ma parlo di quelli che molte volte se ne discostano.

CAVALLETTO. E me ne onoro.

NICOTERA. È cosa che la riguarda.

L'onorevole ministro della guerra, in questa questione, certo, per un sentimento di concordia cogli altri suoi colleghi, subordina le considerazioni militari, e le politiche, alle considerazioni finanziarie, e d'una questione che ha una gravità molto mag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

giore di quello che apparisce in sulle prime, ne fa una questione di poche centinaia di migliaia di lire.

Quello però che più di tutto deploro è che egli (certamente senza porre molta mente all'effetto che le sue parole potrebbero produrre) ha proclamato una massima pericolosa e non giusta, cioè che si deve accettare lo stato delle cose come si trova.

Ah! onorevole ministro, si guardi bene dal ripetere questa teoria, specialmente in questioni ecclesiastiche, poichè la risposta che gli si potrebbe dare da taluni sarebbe questa: se si debbono rispettare le cose come si trovano, perchè l'Italia ha combattuto il potere temporale del Papato!

Io credo che nelle questioni religiose non si debbano accettare punto le cose come sono; ritengo invece che si ha il diritto di discuterle, non ammetto il dogma in nulla.

E qui permettetemi io dichiarare che non intendo punto di muovere guerra alla religione; io rispetto la religione e le opinioni religiose più di quello che rispetto le opinioni politiche. E sapete quale ne è la ragione? Le opinioni religiose si fondano sopra un intimo sentimento della coscienza, e non sempre sulla ragione; invece le opinioni politiche si formano con un ragionamento, con un criterio, e per poter professarle con coscienza fa d'uopo di una certa istruzione. Per professare una religione basta essere battezzato, cresciuto con talune tradizioni (le chiamo così per non offendere il sentimento religioso di chicchessia); e noi abbiamo veduto spesso spingere il fanatismo sino a sacrificare la propria vita per sostenere le opinioni religiose che non s'intendono.

Io dunque, non solo non faccio guerra alla religione, ma la rispetto; e, per rispettarla, la voglio mettere in una condizione che non susciti gelosia o invidia in alcuno.

Il miglior modo per accreditare una religione, per non crearle dei nemici, è quello di sottoporla alla legge comune. I privilegi la rendono odiosa.

Signori, noi ci lagniamo che il clero ci è poco amico; ma sapete quale n'è una delle principali ragioni? La ragione è questa: noi lo teniamo in una condizione eccezionale; noi lo facciamo vivere al di fuori, ed al di sopra della società civile; e quindi lo abituiamo a non sentire per la società civile quello che sentono tutti coloro che ne godono i benefici e ne sopportano i pesi.

Detto questo, mi permetta l'onorevole Perrone un'osservazione. Egli si è preoccupato, e sino ad un certo punto giustamente, della necessità di avere dei cappellani in tempo di guerra. Io ho fatto il soldato in tempo di guerra, e francamente non ho osservato quello che egli ha osservato, cioè il bi-

sogno, che si sviluppa in quel momento di pericolo, di avere un confessore vicino.

Io ho veduto morire moltissimi soldati e da niuno di questi ho udito domandare il confessore; chiedevano invece gli aiuti del chirurgo.

Noi, che siamo stati nel Tirolo con 24 o 25 mila uomini, non avevamo un cappellano. La stessa cosa è accaduta quando abbiamo difesa questa città. Qui, che è pure la sede dei cattolici, eravamo molte migliaia di uomini; si moriva allegramente non solo sul campo di battaglia ma negli ospedali, e di cappellano non se ne voleva sapere.

Forse nell'esercito regolare la cosa sarà diversa, ma non lo penso.

Del resto, io esaminerò la questione dal punto di vista liberale, e da quello dell'interesse della nazione. E volendomi pure preoccupare di quello di cui si preoccupa l'onorevole Perrone di San Martino, concedo la necessità dei cappellani, non sul campo di battaglia, ove manca il tempo di confessare e di dare l'assoluzione; ma nelle ambulanze e negli ospedali; in questi luoghi chi è ferito gravemente può darsi che, credendo all'inferno, come diceva l'onorevole Perrone, chieda di confessarsi; e quindi sia utile il cappellano.

Ridotta la cosa in questi termini, converrà con me l'onorevole Perrone che non è necessario fare una eccezione per avere tanti cappellani quanti ne occorrono negli ospedali militari. Ma io voglio spingere agli eccessi la condiscendenza, e domando all'onorevole Perrone, di quanti cappellani militari crede che avrebbe bisogno l'esercito nel caso di guerra; siano pure 200, 250, 300. E per creare 300 cappellani egli vorrebbe concedere un privilegio a favore di tutto il clero!

Io sono nato in un paese, e disgraziatamente in tempi molto difficili. Colà il Governo borbonico accordava moltissimi privilegi ai chierici. Ebbene, sapete ciò che accadeva? La maggior parte dei figli dei contadini andavano al seminario, per essere esentati dalla leva. Io temo che se noi introdurremo l'eccezione nella legge, il clero se ne servirà per centuplicare il numero dei chierici. E sapete in qual classe? Non già nelle classi intelligenti (nè l'onorevole Perrone nè io faremmo un nostro figlio chierico per esentarlo dal servizio militare), ma nelle classi meno intelligenti, nei contadini; ed è precisamente quella classe che ha più bisogno di essere educata.

Voci. Ma bisogna pagare.

NICOTERA. Bisogna pagare! Signori, i preti se ne intendono più di noi. Il partito liberale lascia morire di fame coloro che combattendo per la patria hanno perduto un braccio o una gamba; ma i preti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

no: essi si aiutano fra di loro, e l'obolo di San Pietro può servire a pagare 15 o 20,000 lire all'anno per le esenzioni.

Io, lo ripeto, non voglio per nulla combattere la religione (ognuno si tenga quella che ha) desidero che lo Stato si metta al disopra di tutte queste questioni!

Ha detto benissimo il mio amico Corte, sarebbe veramente strano che l'onorevole Ricotti divenisse teologo e discutesse col vescovo se un giovane ha gli ordini maggiori o minori, la prima, la seconda o la terza tonsura. Non ci mettiamo in questo laberinto, dal quale non potremmo uscire senza danno della libertà.

Ora io richiamo l'attenzione della Camera sul modo di votare in questa quistione, parendomi si voglia giuocare di finezza.

L'onorevole ministro della guerra, veduta l'opposizione che si fa a questo articolo, senza sollevare la questione di Gabinetto (ed io glie ne rendo nuovamente grazie) potrebbe dire: non ne parliamo più, non votiamo nè l'articolo della Commissione, nè quello che io vi proponeva.

Qui starebbe la finezza. Noi abbiamo le leggi precedenti che accordano l'esenzione; e quindi le cose rimarrebbero impregiudicate in questo senso. Occorre per ciò una dichiarazione esplicita. La formola sarà quella dell'onorevole Pierantoni, o dell'onorevole Corte, o dell'onorevole Crispi; quella che vorrete, per me è in differente, purchè si stabilisca che pei chierici non si adotta verun privilegio, e che essi sono sottoposti alla legge comune.

Io non domando di più, io non sollevo questioni politiche, io tendo unicamente a non pregiudicare una questione che per noi Italiani è molto pericolosa.

Dichiaro che, sebbene sia amico della legge, e per quanto dipenda da me, desidero sia approvata, pure se passasse l'articolo, com'è proposto dal Ministero, o quello della Commissione, metterò una palla nera nell'urna, e se le mie parole potessero influire in qualche modo, io le adoprerei per persuadere tutti i miei amici a votare contro la legge.

Il ritardo di un anno farebbe ricordare all'onorevole ministro della guerra che egli deve curare più gli interessi dell'esercito e della nazione che quello dei cattolici: sarebbe un male; ma vi si potrebbe in qualche modo rimediare.

Il male che ne verrebbe al paese, adottando quel principio contenuto nell'articolo, varrebbe non un anno, ma cento, pel danno che produrrebbe alla nazione.

Voglio ancora sperare che l'onorevole ministro della guerra farà la parte di colui che ascolta senza

nè approvare nè disapprovare, e che la Commissione composta di egregi patrioti, dei sentimenti dei quali non posso menomamente dubitare, comprenderà anch'essa il vero interesse della nazione, e rinunzierà al suo articolo.

La Camera poi, liberale qual è, saprà adottare quella risoluzione che non offende la libertà, e non crea privilegi, dai quali potrebbe il paese ricevere danni gravissimi.

ALLI-MACCARANI. Io, o signori, aveva chiesto la parola perchè nasceva in me il dubbio, se gli alunni per il ministero di un culto potevano godere de vantaggio che con questa legge si fa agli studenti, nell'articolo 7, non essendomi sembrato su ciò bastantemente chiari gli articoli votati fino a qui. Ma l'onorevole ministro ha eliminato in me questo dubbio, poichè ha chiaramente espresso che anche gli studi per avviarsi alla carriera ecclesiastica o a divenire ministro di un culto, sono titoli ad ottenere il ritardo al 24° anno, per compiere gli obblighi del volontariato. Per cui io prendo atto di questa dichiarazione del ministro, e su ciò null'altro ho a dire.

Quando votammo ultimamente la legge sull'Asse ecclesiastico in Roma, io feci un gran sospiro di contentezza, nella speranza che si fosse fatta finita con le questioni religiose, questioni d'influenza di papato e di clero. E mi ha fatta molta specie che si sia entrato oggi in cotali argomenti. Per altro in quest'Aula mi riguardo unicamente come uomo politico, e mi astengo da agitare questioni religiose; solo devo invitare l'onorevole collega Corte a considerare che quelle espressioni da lui avanzate, che cioè, i cattolici sono nemici della libertà e dell'Italia, non sono nè vere, nè opportune.

Vi hanno cattolici nell'esercito, nella magistratura, nel Parlamento, e vedete che ciascuno di essi corrisponde agli obblighi di buon cittadino; nessun militare ha mancato di obbedire agli inviti del Re e del paese; non vi ha magistrato che siasi rifiutato di applicare le leggi dello Stato, e i deputati cattolici, se hanno francamente combattute le proposte che loro sono sembrate inammissibili, non per questo hanno mancato di servire come legislatori ai legittimi voti del paese.

Io credo che non si debba offendere una grandissima parte dei cittadini italiani, perchè consimili accuse, che gettano il discredito su un numero considerevole di opinioni, sono di ostacolo all'accordo necessario perchè l'Italia si conservi, prosperi e raggiunga il grado di altezza che le conviene.

PATERNOSTRO P. Molti sono nemici.

ALLI-MACCARANI. No, non sono nemici. Non con-

fondete gli uni cogli altri. Basti sul doloroso incidente.

Quanto all'articolo che discutiamo, mi restringo a brevi osservazioni.

Riconduciamo la questione ai suoi veri termini. Gli oratori hanno parlato di clero cattolico. Ma l'articolo veramente parla di tutti gli iniziati al ministero di un culto, per cui tutte le osservazioni quanto ai chierici cattolici colpiscono in una parte la disposizione che andiamo ad adottare, e non già il merito dell'articolo.

Ora, venendo alla materia, io osservo che l'articolo corrisponde più che altro ad un bisogno sociale, ad un bisogno di giustizia. Il mondo dovete prenderlo come egli è. Tra noi oltre cinque sesti di cittadini sono cattolici.

L'armata, come hanno confermato coloro che tra noi sono competenti, ha bisogno di chi assista quelli i quali credono, in alcuni solenni momenti della vita, di trovare tranquillità nella vicinanza di un sacerdote. Ora, se di questi abbiamo bisogno, mi pare che si corrisponde ad una necessità sociale se si profitta degli iniziati al Ministero dei culti per dedicarli a quella missione a cui sono più adattati.

In questo io non trovo nulla di ingiustizia o di privilegio; vedo anzi il buon massaiio che profitta degli elementi che ha per migliorare le condizioni dei suoi amministrati.

Nè si può dire che l'articolo costituisce un privilegio, perchè la legge non esonera i ministri dei culti dal prestare servizio nell'armata, ma bensì li destina a quelle funzioni le quali possono essere utili all'armata. Un privilegio si avrebbe se i ministri dei culti si esonerassero affatto da ogni servizio, e non quando un servizio sono chiamati a prestare anch'essi in pro dell'armata. Altrimenti bisognerebbe dire che è un privilegio quello che si accorda ai medici. I medici generalmente sono chiamati ad esercitare il loro ufficio sanitario anzichè a portare il fucile, cosicchè nulla di esclusivo si fece. Ora, concedendo che una missione speciale sia affidata agli iniziati nella carriera ecclesiastica, in sostanza noi andiamo ad applicare la regola elementare del diritto: *quod tibi non nocet et alteri prodest, non est denegandum*. Anzi v'è di più di quello che insegna cotai regola, inquantochè non si tratta di negare ciò che a noi non nuoce, ma invece di profittare degli iniziati a ministeri ecclesiastici o di culto per il disimpegno di cure che essi soli possono utilmente prestare nell'esercito.

Ne è strano il principio, in quanto che tutte le legislazioni in materia di leva, non esclusa la legge moderna della libera Svizzera, hanno, per tali iniziati, speciali riguardi di esenzione.

Non più tardi di ieri, mi fu detto da persone competenti, e non sospette di tenerezza pel clero, che coloro i quali esercitano la carriera ecclesiastica, sono nell'esercito più di confusione che di vantaggio; ed un ufficiale mi aggiungeva: procurate di togliere con la nuova legge dall'esercito questa gente che viene col breviario sotto il braccio.

In questa questione mi affido al parere delle persone pratiche, e spero che sarà accettato l'articolo come lo ha proposto il Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macchi.

Voci. La chiusura! La chiusura!

MACCHI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Macchi ha facoltà di parlare contro la chiusura.

MACCHI. Si sono dette già tante e buone cose contro questo articolo, che davvero io credo la Camera possa passare oltre. A quest'ora, ben sento che non avrei buona grazia, se avessi da insistere io stesso per aggiungere altro a quanto è stato già detto dai miei onorevoli amici. Solo mi preme di fare una considerazione alla Camera, epperchè chiedo al presidente la facoltà di dire solo due parole, senza essere costretto ad insistere per oppormi alla chiusura della discussione, che io pure riconosco ormai esaurita.

L'onorevole ministro ha dichiarato che questa non è una legge di reazione.

Ebbene, io voglio ricordare alla Camera come già nel 1864 il Parlamento, che allora sedeva in Torino, abbia fatta un'ampia e dotta discussione sopra questa questione medesima, la quale formava allora oggetto speciale dei suoi studi; imperocchè si trattava di una legge appunto per abrogare gli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento, onde abolire il privilegio dei chierici.

Ebbene, allora il predecessore dell'attuale ministro della guerra, il rampante Della Rovere, ha propugnato virilmente il nostro concetto, cioè l'abolizione dei privilegi, ed è giunto persino a fare la seguente esplicita dichiarazione:

« Bisogna pure che il clero si sottometta alla legge generale e che concorra anche esso a dare il suo contingente. »

E quella legge allora, per la quale il privilegio fu tolto, fu approvata con 161 voti contro soli 45.

Io sono convinto che il Parlamento attuale non vorrà fare atto meno liberale di quello dei nostri predecessori.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

Sono vari i voti motivati che vennero presentati. L'onorevole Tommasi-Crudeli propone l'ordine del giorno puro e semplice sull'articolo 10 del progetto di legge e su tutti gli emendamenti che vi si riferiscono; l'onorevole Crispi fa la seguente proposta:

« Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose, cessano le esenzioni e le dispense stabilite dalle leggi precedenti. »

Gli onorevoli Pierantoni e Corte hanno già svolto le loro proposte; quindi ora domando se quella dell'onorevole Crispi è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha facoltà di parlare per svolgerla.

CRISPI. Io non sarei contrario di associarmi agli emendamenti dei miei onorevoli amici Corte e Pierantoni. Dirò soltanto che preferirei quello dell'onorevole Pierantoni, il quale giuridicamente mi sembra meglio formulato.

Io ho creduto allargare il concetto dai medesimi espresso, e perciò ho voluto fare la mia proposta. Ne ho allargato il concetto, perchè non resti alcun equivoco nella disposizione che noi vorremmo fosse adottata dal Parlamento.

Tanto l'articolo proposto dal Ministero, quanto quello della Commissione tendono a fare continuare un privilegio, una esenzione che ormai è tempo che cessi nel nostro paese.

Io sono favorevole in genere a questa legge, e lo sono soprattutto perchè essa è la fine dei privilegi in tutte le classi sociali. Ma seguirò il consiglio, e direi il desiderio dell'amico mio, il deputato Nicotera, cioè che ove passi quest'articolo 10 nel modo proposto dal Ministero o dalla Commissione, anche io voterò contro la legge.

Questo articolo non fu difeso che da due soli deputati: dall'onorevole Perrone di San Martino e dall'onorevole Alli-Maccarani. L'uno e l'altro però non ebbero che una sola considerazione in favore di questo articolo.

I nostri colleghi si interessano dell'avvenire eterno dei nostri soldati. Quindi vogliono che sul campo di battaglia i nostri soldati abbiano all'ora di morte l'assistenza di un ministro del loro culto.

Signori, fu una disposizione di progresso quella che abolì i cappellani militari, ed è realmente una disposizione di regresso questa che vi si propone, e con la quale in un modo indiretto si andrebbero a ristabilire i cappellani che voi avete aboliti.

Esattamente vi disse il mio amico il deputato Nicotera, che in tutte le battaglie nazionali abbiamo

visto i nostri feriti chiedere un medico, nessuno chiedere il cappellano.

Vi dirò anche di più, o signori: noi al 1860 non avevamo cappellani, e tutte le volte che il prete si avvicinò al campo di battaglia, fu un elemento di disordine.

L'indomani della battaglia di Calatafimi ne vidi uno di cotesti ministri di religione, come essi si chiamano, e avendo a costui chiesto un servizio più che caritatevole, che era quello di fare seppellire i morti, egli vi si rifiutò.

Lo stesso caso è avvenuto quando, passati per Partinico, trovammo alle porte del comune molti soldati regi morti e mutilati. Il prete, da me invitato, si rifiutò ad adempire ad un atto di civile carità, che per il prete era un dovere più solenne di quello che lo fosse per un semplice cittadino.

Lo Stato in ogni italiano non vede un credente, ma un cittadino. Quindi è assurdo il voler venire alle esenzioni proposte dall'onorevole ministro della guerra, le quali furono così strenuamente combattute dagli oratori che mi precedettero, ed i cui discorsi mi dispensano dal rientrare in una discussione che fu ampiamente svolta. Ogni mia parola in proposito, all'ora in cui siamo, anzichè attirare nuovi voti contro l'articolo che discutiamo, non farebbe che distrarre l'attenzione dei miei colleghi; ed io voglio venire ad una conclusione.

Ciò posto, dirò, che qualunque delle tre formole proposte dai miei amici e da me, contengono la vera soluzione, e sono accettabili. Quello che io chiedo, e che con me chiedono tutti coloro i quali siedono a questo lato della Camera, si è che venga rigettato l'articolo ministeriale e quello della Commissione. Dopo ciò, desidero che si venga ai voti. Cotesta è l'ultima preghiera che io fo alla Camera.

PIERANTONI. Domando la parola per una dichiarazione.

Ritiro il mio emendamento all'articolo 10 del progetto della Commissione, e mi associo a quello presentato dall'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corte e Salaris vi si associano essi pure?

CORTE. Io mi associo alla risoluzione presentata dall'onorevole Crispi, ed in nome mio e del deputato Salaris, ritiro il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GIUDICI, relatore. Dirò solamente due parole a sostegno di questo povero articolo della Commissione, che è stato preso in cattiva parte dagli amici e dai nemici: sicchè esso fu « *A Dio spiacente ed ai nemici sui.* »

La Commissione ha creduto di modificare l'arti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

colo ministeriale in modo da non creare alcun privilegio pei chierici, e lo dimostro in poche parole.

I chierici hanno il diritto, se si arruolano volontari di un anno, a scegliere quel corpo dell'esercito che piace loro; e quindi dovrebbero avere il diritto di arruolarsi, facendo il volontariato di un anno, nelle compagnie di sanità. Nessuna legge del volontariato, nè questa, nè quella del 1871, glielo impedisce.

Quindi, dicendo che gli alunni in carriera ecclesiastica potranno prestare il loro servizio nelle compagnie di sanità, non si fa che rischiarare l'argomento, ma non si stabilisce un principio nuovo: è un diritto eguale per tutti.

Nel secondo alinea è detto che quando essi hanno conseguito gli ordini maggiori, ecc., devono ancora seguitare a prestare il loro servizio nelle compagnie di sanità militare, lasciando al Governo la facoltà di scegliere fra essi un certo numero di cappellani.

Dunque, dal lato del privilegio, pare a noi che l'articolo della Commissione sia inappuntabile, perchè esso non accorda alcun privilegio speciale ai chierici.

Ma qui sorge l'onorevole ministro, e sorgono altri a dire: ma voi, dunque, di queste sedici compagnie di sanità, formerete altrettanti seminari.

La Commissione ha studiata anche questa obiezione, ed ha detto: se il ministro, come sarebbe suo dovere, mette questi chierici, obbligati a fare per un anno il soldato, poichè sono volontari d'un anno, in tempo di pace, se li mette, dico, come veri e propri soldati nelle compagnie di sanità, cade anche questa obiezione, perchè non costituiranno già un seminario, ma una vera compagnia di sanità, ed essi avranno tutti gli obblighi degli altri soldati di sanità, e in questo caso cade anche l'obiezione del ministro che dice, io dovrò educare in tempo di pace questa gente, e questo mi costerà un mezzo milione all'anno, per poi non ricavarne alcun profitto in guerra. Ma io osservo che questi chierici in tempo di guerra saranno obbligati a prestare quei servizi che prestano gli altri soldati di sanità, saranno istruiti nello stesso modo, e quindi risparmieranno in tempo di guerra altrettanti soldati e portafertiti; quindi alla Commissione parve che anche l'obiezione dell'aggravio finanziario svanisse.

La Commissione è entrata in quest'ordine d'idee, primo, per non consacrare alcun privilegio speciale pei chierici; in secondo luogo, perchè era persuasa di non costituire alcun aggravio finanziario; in terzo luogo, perchè il sistema seguito dal ministro sarebbe quello di procurare ai chierici direttamente, od indirettamente, uno sgravio totale, ed allora si entrerebbe nella linea del privilegio, la qual

cosa la Commissione ha voluto evitare, giacchè cavava benissimo che questo avrebbe suscitato troppe difficoltà nella Camera, e poi questo era contrario ai suoi principii.

Detto questo, la Commissione dichiara, per mezzo del suo relatore, che se il ministro intende di ritirare il suo articolo, essa non oppone alcuna difficoltà a rinunciare al proprio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuol fare una dichiarazione?

MINISTRO PER LA GUERRA. Io ho da rinnovare la dichiarazione già fatta, vale a dire che mantengo l'articolo quale fu da me proposto, e che desidero sia votato.

Alcuni fecero difficoltà che questo articolo non desse poi il diritto; qui sta scritto *possono*; ciò significa che il Governo può ammetterli, ma non è un diritto assoluto, e qualunque inconveniente sia per succedere, il Governo ha facoltà sempre di eliminarlo.

PRESIDENTE. Il ministro ha ripresentato, come emendamento, il suo articolo modificato, però in questo senso, che nel secondo comma, là dove è detto « ma in questo caso essi potranno, » si dica invece: « ma in questo caso non conferiscono al fratello il diritto di iscrizione alla terza categoria, come all'articolo 5. »

La Commissione ritira il proprio articolo, e si unisce a quello dell'onorevole ministro.

CAPONE. (*Della Commissione*) La Commissione mantiene il suo emendamento se il ministro tiene fermo il suo articolo.

PRESIDENTE. Il ministro lo mantiene.

Vi sono dunque tre articoli, quello della Commissione, quello del Ministero, e poi quello dell'onorevole Crispi; quindi viene l'ordine del giorno dell'onorevole Tommasi-Crudeli.

TOMMASI-CRUDELI. Lo ritiro, e dichiaro che mi associo a quello dell'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo dell'onorevole Crispi, che è quello che più si distacca.

« Art. 10. Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose, cessano le esenzioni e le dispense stabilite dalle leggi precedenti. »

Lo metto ai voti. Ove non si accogliesse, metterò a partito la proposta del Ministero in emendamento, e se questa non fosse approvata, metterò in votazione l'articolo della Commissione.

Chi è d'avviso di approvare l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Crispi, abbia la compiacenza di alzarsi.

(È approvato.)

(Qualche applauso dalla tribuna.)

Avverto le tribune che non sono permessi i segni nè di approvazione nè di disapprovazione.

« Art. 11. È tolta la facoltà di fare passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, come era concesso dalla legge 19 luglio 1871, n° 349. »

(È approvato.)

« Art. 12. La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di anni due dall'ottenuta riforma. »

SALARIS. Io pregherei la Camera a voler prestare un poco di attenzione alla disposizione dell'articolo 12. Quest'articolo concede la facoltà al ministro di sottoporre ad una nuova visita coloro che già furono riformati. E fin qui intendo il proponente ministro. Dove non posso consentire nè con lui, nè colla Commissione si è nel termine. Io concedo questa facoltà al ministro, ma non posso concedergli due anni di tempo. Egli avrà certamente la facoltà di assicurarsi, se il riformato abbia questo o quel difetto, per cui fu respinto dal far parte dell'esercito; questo è giusto, ma questa nuova visita egli dovrà farla fare entro un anno, oltre l'anno gli inconvenienti sarebbero gravissimi.

Una facoltà contenuta entro un giusto limite sarà bene; oltrepassato questo limite sarà un arbitrio che darà luogo a fatti deplorabili. E poi non è giusto che i riformati siano posti in peggiori condizioni di coloro che sono rimandati alla leva susseguente. Diffatti, il riformato rimarrebbe ancora incerto della sua sorte per due anni; mentre colui che è rimandato da una leva alla leva successiva, non può rimanere che un solo anno nell'incertezza, perchè, per la legge organica, il giorno della seconda visita deve essere giorno di decisione assoluta per lui: o diventa soldato o è riformato.

E non basta; nel modo come è concepito questo articolo vi è qualche cosa di più grave, ed è che non è fatta menzione punto dei rimandati alla leva susseguente, se cioè questa disposizione sia loro applicabile. Se così fosse potrebbe avvenire che il rimandato ottenga la riforma dopo la seconda visita, e allora il rimandato resterebbe per lo spazio di tre anni nella incertezza, se e quando sarà in libertà; e in questa incertezza non si risolverà ad una carriera o a farsi una stabile posizione.

Quindi a me pare che il tempo da concedersi al ministro per i riformati può benissimo restringersi ad un anno, tempo sufficiente a tutte le verificazioni che vorrà fare.

Per i rivedibili, o pei rimandati da una leva al-

l'altra, io non credo che vi sia la stessa ragione che può avere indotto l'onorevole ministro a proporre questo articolo. Diffatti, il riformato subì una sola visita; e potrà essere stato per un errore, e se volete, anche per una frode, che egli abbia ottenuta la riforma, e così si sottraesse a quell'onere che si aggrava su tutti i cittadini, l'onere del servizio militare; ma il rimandato subì già una visita l'anno precedente, ne subisce un'altra l'anno successivo, e se si trova in condizioni identiche, o peggiori, deve senza dubbio essere riformato.

Ora, considerate, concedendo al ministro la facoltà della quale è parola in quest'articolo, quale sarà la condizione di costui? Egli sarà per un altro biennio a disposizione del ministro; insomma deve rimanere per lunghi tre anni nella incertezza della sua sorte; per tre anni egli non è soldato e lo potrà essere.

Considerazione questa abbastanza grave, che ritengo faccia troppo odiosa questa legge, che pure dovremmo rendere più dolce, perchè produca quegli effetti che si desiderano.

Egli è per ciò, che io proporrei, che l'articolo venisse redatto in questo modo:

« La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile; ed è riservato al ministro la facoltà di sottoporre il riformato nuovamente a visita e rimandarlo innanzi ad altra, entro il periodo di un anno dall'ottenuta riforma. »

Aggiungerei pure quest'altro comma all'articolo 12:

« Questa facoltà cessa per i capi di lista rimandati dalla leva precedente. »

Il ministro ha già una sicurezza maggiore rapporto a costoro, perchè i riformati hanno già subito due visite, il duplice esperimento che si vuole per sventare ogni frode, e per farlo certo della inidoneità al servizio militare. Non avvi bisogno per ciò stesso, che a riguardo dei riformati, dopo il rimando alla leva successiva, sia concessa alcuna facoltà al ministro della guerra; e non è conveniente che questi siano per la terza volta chiamati ad ingombrare le sale di questo o di quell'altro Consiglio di leva.

In verità, provo sempre una ripugnanza a concedere delle facoltà ai ministri, anche quando ne scorgo la necessità e l'utilità; ma allorquando non vedo ragione di sorta, questa ripugnanza diviene per me invincibile, come tale la sento nel caso da me testè accennato; perchè sparisce fino anco il sospetto della frode.

Non dimentichiamo, che le facoltà così concesse hanno una immensa elasticità della quale i ministri fanno uso ed abuso.

Se in qualche altra legge d'imposta si fossero chieste dal ministro certe facoltà; dubito forte-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

mente della buona accoglienza della Camera. Oserai anzi affermare, che non si sarebbe fatto buon viso a simili domande. Si sarebbe detto (e con ragione) nella legge d'imposta ogni disposizione deve essere imperativa, e recisa per guisa da escludere anche il sospetto dell'arbitrio. Ebbene in questa legge, che impone ben altra tassa, che non le altre leggi, si concedono delle facoltà, si crea una potenza, dirò meglio la onnipotenza, o la strapotenza del ministro della guerra.

CAPONE. (*Della Commissione*) Due sole parole. La Commissione mantiene l'articolo come lo ha presentato nel progetto in discussione; e dirò all'onorevole Salaris che la Commissione non ha punto aggravata la condizione dei riformati, come pretende ora egli dire.

Codesto articolo mira a reprimere le frodi, e quindi ad impedire ed a punire reati. Ora i fatti di frode, come reati, hanno d'uopo di parecchi anni per diventare prescritti. Certo chi ha la coscienza di avere consumato frode contro la legge avrà sempre e per lungo tempo (e giustamente) paura di vedersene punito. Quando colui che si prepara a consumare quella frode saprà che il fatto suo potrà essere ripreso in esame speciale dal Governo (e ciò durante non poco tempo), troverà in ciò solo un maggior freno alla frode, ed a sottrarsi a quei palpiti dai quali l'aspettativa della prescrizione del suo reato non può garantirlo. Quindi il fatto della Commissione è sotto ogni aspetto degno dell'approvazione della Camera.

SALARIS. Io spero che la Camera accoglierà il mio emendamento, e sarà un freno, sarà un limite, oltre il quale non potranno estendersi le già larghe facoltà concesse al Ministero.

Confesso che dall'onorevole Capone, dotto giureconsulto e magistrato assai degno, non mi attendeva, nè poteva attendere la risposta di cui volle essermi cortese per respingere il mio emendamento e mantenere, in nome della Commissione, l'articolo quale fu da lei proposto.

Nella risposta dell'onorevole Capone non ho potuto riconoscere la ragionevolezza della disposizione dell'articolo 12; ma dalla risposta dell'onorevole Capone ho appreso che sopra un vero errore, e, quel che è peggio, sopra un errore di diritto penale si fonda la disposizione suddetta.

L'onorevole Capone pare dicesse che con la disposizione di questo articolo, cioè il 12, si faccia anche un favore a coloro che, mercè una frode, avessero ottenuto la riforma; dappoi che egli disse: meglio subire una doppia, una triplice visita, meglio restare sotto questo peso per tre anni, che subire un giudizio penale per la frode commessa.

Onorevole Capone, non v'intendo. Ma che? Credete voi sul serio che ciò sia una ragione? Se lo credete, io dico che l'articolo 12 non ha alcun fondamento. Credete voi che con questa disposizione sia abrogato l'articolo del Codice penale che colpisce codeste frodi, o sia cessata l'azione che nasce da somigliante reato? Onorevole Capone, voi non potete, non dovete crederlo. Anche passati i due anni, e superate felicemente le visite e controvisite praticate per comando ministeriale, se quella data frode si scoprisse, l'azione penale resterebbe sempre integra, e la giustizia punitiva avrebbe ancora la pena contro l'autore della frode.

Onorevole Capone, se dunque, in sostegno del vostro articolo 12, non avete altre ragioni, il vostro articolo non è che fatto a puntellare l'arbitrio.

Quest'articolo allora, permettetemi che lo dica, non ha ragione di essere. E chi può rivocare in dubbio che questo articolo non deroga alcun articolo del Codice penale, non infrena l'azione pubblica contro colui che per frode si liberò dal servizio militare, e che questa azione non sia estinta nei due anni entro i quali dal ministro possono rinnovelarsi le visite ai riformati?

Le ragioni da me esposte non furono di certo ribattute dall'onorevole Capone. Io spero che la Camera accoglierà il mio emendamento, e renderà così migliore questa legge assai onerosa. La Camera deve sentire il bisogno di temperarne le disposizioni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io non posso accettare la proposta dell'onorevole Salaris, la quale si ridurrebbe ad una diminuzione della facoltà che chiede il Governo di poter fare visitare i riformati.

Il Governo chiede due anni di tempo per poterli far rivisitare, qualora occorran dei sospetti che questi riformati abbiano potuto frodare; invece l'onorevole Salaris vorrebbe un anno solo, per non tenerli troppo tempo vincolati.

Io gli faccio osservare che se, quando uno non è riformato, è vincolato sotto le armi per tre anni, quello che è riformato può bene stare vincolato almeno per due.

Quindi io mi associo alla Commissione per respingere la proposta dell'onorevole Salaris.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dall'onorevole Salaris:

« La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita, e rimandarli innanzi ad altro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

Consiglio di leva entro il periodo di un anno dall'ottenuta riforma.

« Questa facoltà cessa per i capi di lista rimandati dalla leva precedente. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 12 già letto.

(È approvato.)

« Art. 13. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, mandati in congedo illimitato: coloro però che fanno parte del contingente di prima categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi. »

(È approvato.)

« Art. 14. È fatta facoltà al ministro della guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto.

« Egli potrà inoltre concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggano nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che ultimata la loro ferma d'obbligo intendano di proseguire in servizio. »

La parola spetta all'onorevole Ercole.

ERCOLE. Sebbene per motivi di salute io non abbia partecipato alle deliberazioni della Commissione, tuttavia, avendo l'onore di farne parte, mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro intorno alla questione che si sollevò in seno alla medesima relativamente a questo articolo.

La Giunta ha discusso lungamente, se non fosse conveniente di eccettuare dall'applicazione dell'articolo 14 i nati nel 1855, nel caso che la legge si promulgasse prima del sorteggio di questa classe.

La maggioranza ha ritenuto che non conveniva accordare veruna eccezione, e deliberò invece che fosse più conveniente invitare il ministro a pubblicare, se la promulgazione della legge avesse luogo prima del sorteggio, uno speciale concorso, pel volontariato di un anno, affinché ne possano profittare tutti coloro i quali, avendo contato sull'attuale facoltà di ottenere l'affrancazione pel passaggio di categoria, abbiano lasciato trascorrere il tempo utile per concorrere al volontariato stesso.

Ora io, a nome della Commissione, prego l'onorevole ministro a dichiarare la sua intenzione su questo proposito, ed a dirmi altresì quale sarà la sorte di quei giovani i quali avendo oltrepassato il

17° anno di età, e riunendo tutte le condizioni volute dalla legge 19 luglio 1871 per essere ammessi all'arruolamento speciale volontario per la ferma di un anno, non abbiano fatto domanda in tempo utile; è importante di sapere quale sarà la loro sorte, vale a dire, se costoro potranno ancora fare la relativa domanda per un nuovo concorso che il ministro pubblicherà prima dell'attuazione della nuova legge.

Io non desidero dall'onorevole ministro che una spiegazione su ciò, poichè alcuni padri di famiglia desiderano di sapere quale sarà la condizione di questi giovani. Naturalmente, in base alla legge soprariferita, essi hanno facoltà di essere ammessi all'arruolamento speciale volontario; ma se la legge che discutiamo è pubblicata prima di un nuovo concorso, evidentemente non sanno più come regolarsi, e non potranno più valersi delle disposizioni stabilite a loro favore nella più volte citata legge 19 luglio 1871. Quindi la spiegazione che anche su questo proposito darà il ministro, servirà di norma ai padri di famiglia ed a questi giovani.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io rispondo alla interrogazione fattami dall'onorevole Ercole, che è mio desiderio, e d'altronde ne sarei obbligato dalla legge stessa, di applicare immediatamente tutto ciò che deriva dalla promulgazione della legge stessa.

La sola riserva che faccio è di aprire un concorso pel volontariato di un anno, prima della estrazione a sorte della classe del 1855. Mi spiego. Coll'attuale regolamento le ammissioni al volontariato si fanno in marzo e in ottobre. L'estrazione a sorte si fa generalmente in settembre. Se prima del 1° ottobre io non facessi più nessuna ammissione di volontari, gli iscritti della classe del 1855 si troverebbero certamente danneggiati, inquantochè, sopprimendosi ora il passaggio di categoria, non potrebbero più approfittare dell'antica legge per passare dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di 2500 lire. D'altra parte non potrebbero più concorrere al volontariato, perchè per loro sarebbe chiusa definitivamente quest'ammissione, dovendo aver luogo prima dell'estrazione a sorte.

Dunque, quello che io posso dichiarare all'onorevole Ercole, è che se questa legge sarà promulgata prima della estrazione a sorte della classe del 1855, farò un nuovo concorso di volontari di un anno, i quali saranno ammessi giusta le norme della legge che sarà allora in vigore.

ERCOLE. Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi dato, e mi dichiaro soddisfattissimo per la prima parte.

Io vorrei pregarlo ancora, giacchè è stato tanto fortunato di far votare in questa Sessione una delle

leggi più gravi e più rivoluzionarie che il Parlamento abbia votato dal 1848 a questa parte, di trovare modo di conciliare i riguardi che sono dovuti a quei giovani i quali, come diceva, avendo oltrepassato il 17° anno di età, e non essendo ancora stati chiamati all'estrazione a sorte per fatto di leva, malgrado avessero tutte le condizioni richieste dalla legge 19 luglio 1871 per essere ammessi all'arruolamento speciale volontario per la ferma di un anno per una combinazione qualunque, non avessero fatta la relativa domanda. Se prima della pubblicazione della nuova legge il ministro è disposto ad ammettere al volontariato di un anno i giovani nati nel 1855, previo uno speciale concorso, voglia pure ammettere questi giovani, e pubblicare altresì pei medesimi uno speciale concorso. Ma in questo naturalmente io mi rimetto alla saviezza dell'onorevole ministro, il quale esaminerà se sia giusta questa domanda.

BORRUSO. Io ho domandato la parola su questo articolo 13 del Ministero e 14 della Commissione per chiedere che siano posti ai voti separatamente i due alinea che lo compongono, perchè io sono contrario al secondo, il quale stabilisce un principio nocivo, secondo me, all'interesse dell'esercito, cioè che le ordinanze degli ufficiali possano rimanere sotto le armi per tutto il tempo che sono obbligate a prestare servizio, il che vuol dire per dodici anni. Io credo che questa facoltà sia nociva all'esercito, perchè in questo modo si tolgono all'istruzione tanti uomini quanti sono quelli che ne approfitteranno.

Io prego l'onorevole ministro e la Camera di riflettere che gli ufficiali troveranno di loro convenienza l'aver delle ordinanze vecchie; ma questo è in opposizione col principio che abbiamo stabilito in questa legge, quello cioè di dotare l'esercito del maggior numero possibile di uomini istrutti. Se noi ammettiamo che le ordinanze possano rimanere sotto le armi per dodici anni, siccome gli ufficiali sono dieci o dodici mila, è probabile che tre o quattro mila di questi uomini si servano di questa facoltà, ed allora noi veniamo così a formare un corpo di veterani, i quali non so di quanta utilità possano essere per l'esercito.

BERTOLÈ-VIALE. Io credo che l'onorevole Borruso si preoccupi di un fatto che non ha l'importanza che egli gli attribuisce. Egli teme che, approvando questo secondo comma dell'articolo 14, si pregiudichi quel principio che il Parlamento ha stabilito sulla brevità della ferma. Ma io mi permetto di notare che saranno ben pochi quei soldati che domanderanno di rimanere sotto le armi.

Aggiungo di più. L'onorevole Borruso ha dichia-

rato che questo è un danno; io invece credo che sia un vantaggio grandissimo.

Io non so se egli abbia servito nell'arma della cavalleria; ma, in caso contrario, se interroga qualche ufficiale che abbia cavallo, non di quelli per i cui soldati c'è una ferma lunga e stabilita, il quale, chiamato improvvisamente ad uno speciale servizio, debba lasciare il suo cavallo affidato ad un soldato con ferma brevissima, egli si persuaderà di quanto danno sia per gli ufficiali, e particolarmente per quelli a cavallo, il dover cambiare attendente ad ogni momento e di dover affidare i propri cavalli a soldati inesperti e non provati.

Creda pure l'onorevole Borruso che con ciò s'intende di fare un vero vantaggio all'ufficiale. Del resto, lasci pure che glielo dica, sarà un vantaggio più illusorio che reale, perchè io ritengo per fermo che nessun soldato, il quale possa ritornare in seno della sua famiglia, domanderà, per quant'affezione nutra per un ufficiale, per il piacere di servirlo, di rimanere sotto le armi.

Quindi io sono d'avviso che le ragioni addotte dall'onorevole Borruso in opposizione a quest'articolo, abbiano poco fondamento.

A me pare che la Camera possa votare quest'articolo, senza pericolo che ne derivi un danno per l'esercito, ma che anzi, verificandosi il caso in esso preveduto, recherebbe un grande vantaggio all'ufficiale ed all'esercito.

Voci. Ai voti! ai voti!

BORRUSO. Io credo che avendo parlato in un momento in cui la Camera è agitata, mi sia male espresso.

Io riconosco che con quest'articolo si vuol fare un vantaggio all'ufficiale, ma si fa anche un danno all'esercito. Non ci vuol molto per vederlo; se quel che dice l'onorevole Bertolè-Viale fosse vero, cioè che nessuno domanderà di rimanere sotto le armi con quelle condizioni, allora è inutile la disposizione; essi resteranno sotto le armi, ed allora bisogna vedere quali sono le conseguenze.

Supponete che ci siano 2000 ordinanze che vogliono rimanere in servizio presso gli ufficiali, quale sarà la conseguenza?

Che queste 2000 devono mangiare, devono essere vestite, quindi è una spesa a carico del Governo; ma in bilancio non è fissata che la somma di 165 milioni e con questa somma si possono tenere sotto le armi 260,000 uomini, e questi 260,000 uomini si compongono di contingenti.

Ora io domanderei all'onorevole ministro se questi 2000 uomini che rimangono per due anni sotto le armi, non vengono a fare una detrazione ai contingenti,

La cosa mi pare evidente; noi, invece di chiamare un contingente di 66 mila uomini, saremo obbligati a chiamarne 65 mila; questa è la conseguenza.

In quanto poi a quello che diceva l'onorevole Bertolè-Viale per gli ufficiali di artiglieria, per cui vorrebbe che si facesse una eccezione, perchè si ridurrebbe ai minimi termini, io dico che, se questo fosse un bisogno, si dovrebbe anche fare per la linea; ma non ne vedo il bisogno, e ritengo che un soldato dopo un anno di istruzione può fare l'ordinanza, e quando è stato due anni a fare l'ordinanza presso un ufficiale è meglio che ritorni a casa, anzichè restare a fare l'ordinanza, perchè restando a fare l'ordinanza si dimentica di essere soldati e si crederà di essere servitore dell'ufficiale.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io voglio solo dichiarare che non posso accettare la proposta dell'onorevole Borruso.

Ritenga la Camera che la riduzione della ferma da cinque a tre anni ha reso necessario alcune modificazioni in ciò che praticavasi prima per l'esercito: come, per esempio, quella di dovere adottare un nuovo sistema per il reclutamento dei sott'ufficiali, cioè i battaglioni d'istruzione.

Or questo articolo contiene appunto una delle modificazioni rese necessarie dalla diminuzione della ferma. E ritenga l'onorevole Borruso che non sarà un male per la buona costituzione dell'esercito. Se vi resteranno cento o mille attendenti di più sotto le armi, saranno cento o mille soldati della classe che fa servizio che andranno in congedo illimitato con un anno di anticipazione, ma non cambierà il numero totale; e sarà un utile sia per l'esercito, sia per gli ufficiali, che potranno conservare maggior tempo i loro attendenti.

BORRUSO. Domando la parola. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

BORRUSO. Mi permetta l'onorevole ministro di dirgli, che il rimedio che egli apporta mi sembra peggiore del male, dappoichè io ritengo che il mandare i 100, i 1000 soldati in congedo un anno prima, sia anche un danno per l'esercito, dappoichè, se questi soldati non fanno i tre anni che sono indispensabili per compiere l'istruzione militare, andranno a casa senza avere quell'istruzione necessaria a formare il soldato. Io domando la divisione e non mi può essere negata.

PRESIDENTE. Procederemo per divisione. Leggo il primo comma dell'

« Art. 14. È fatta facoltà al ministro della guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo il secondo comma:

« Egli potrà inoltre concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggano nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che ultimata la loro ferma d'obbligo intendano di proseguire in servizio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intiero.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 14 del progetto ministeriale, di cui la Commissione propone la soppressione, sostituendogli un ordine del giorno che è stampato nella relazione.

La Commissione ritira o mantiene quest'ordine del giorno?

GIUDICI, relatore. La Commissione lo ritira.

PRESIDENTE. Allora cessa per l'onorevole Branca e gli altri deputati iscritti la ragione dell'iscrizione.

« Art. 15. Le disposizioni della presente legge saranno applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'esercito sotto le armi od in congedo illimitato. »

TORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è iscritto per il primo l'onorevole Ruspoli Emanuele.

Ha facoltà di parlare.

RUSPOLI EMANUELE. Su quest'articolo vi sarebbero molte cose da dire, ma non mi pare che la Camera sia in condizione di ascoltare un lungo discorso. Però non posso esimermi dal chiamare l'attenzione della Camera su questo articolo, che fa una condizione stranissima alla provincia romana. Quest'articolo è destinato a dare il nucleo della milizia territoriale. La parte retroattiva di questa legge è quella che va a dare il nucleo attuale che deve servire per dare un maggiore sviluppo alla milizia territoriale.

Nelle altre provincie vi è questo nucleo, perchè hanno realmente degli individui i quali si trovano in congedo illimitato. Ma la provincia romana, che non ha avuto la leva del 1841, si troverà senza alcuna specie di nucleo per stabilire quella milizia territoriale.

Ora è ben naturale che quelli che appartengono, non come deputati, ma semplicemente come nativi, alla provincia romana, debbano preoccuparsi di questo stato di cose. L'accennata milizia territoriale

porta il nome di ciascuna provincia; ed io non saprei accettare che si volesse oggi istituire una milizia, mettendola in condizioni così sfavorevoli rispettivamente alla provincia romana. Potrebbe venire il momento, in cui la milizia territoriale della provincia romana desse un servizio di molto inferiore a quello delle altre provincie; ed è per questo che io ho votato nella Commissione contro questo articolo, e voterò contro anche nella Camera.

TORRE. Io crederei che questo articolo dovesse essere formulato diversamente. Dove è detto: *le disposizioni della presente legge*, io vorrei invece che si dicesse: « le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge. » Poichè io non so che ci abbiano a vedere le disposizioni che riguardano i medici ed i chirurghi, i volontari di un anno, e che so io, colle classi che sono in congedo illimitato, e coi soldati che sono sotto le armi.

Invece le disposizioni che sono contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, come aveva proposto il ministro, sono quelle che possono essere applicate alle classi sotto le armi ed alle classi in congedo illimitato.

Spero che la Giunta e la Camera vorranno aderire alla mia proposta.

GIUDICI, relatore. La Commissione accetta.

SERPI. Io desidererei di avere una spiegazione su questa disposizione.

L'articolo 1 è così concepito:

« Qualunque cittadino dello Stato, che ha concorso alla leva per l'esercito, idoneo alle armi e non colpito dalla esclusione a termine della legge, ecc. »; vuol dire che questa legge, in certo modo, ha effetto retroattivo.

Ora io domando, quelli che sono esentati per danaro...

Voci. No! no!

TORRE. Domando di dare una spiegazione per abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Torre ha facoltà di parlare.

TORRE. Coloro che si sono esentati, sia pagando tasse, sia che furono esentati per ragioni di famiglia, non hanno che fare con questa disposizione. Qui si parla di quelli che si trovano sotto le armi, ed in congedo illimitato, vale a dire si parla di soldati: gli esentati ed i riformati non sono soldati; quindi non si tratta di loro.

SERPI. Sta bene; io lo seguirò su questa sua spiegazione.

Va bene, non si applica a coloro che si sono esentati per danaro, ma a quelli che si trovano sotto le armi od in congedo illimitato. Ora, è egli giusto che chi ha potuto esentarsi per danaro non ne faccia parte, e debba farne parte chi non ha avuto questo

mezzo di esentarsi? Ecco il mio concetto. Veda la Camera se questa mia considerazione è giusta o no. Se dobbiamo applicare una legge, dobbiamo applicarla ugualmente per tutti, e in conseguenza, questo di dare una forza retroattiva a questa disposizione di legge, mi pare molto pericoloso, e che non stia nell'equità e nella giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Torre propone che l'articolo 15 sia modificato come segue:

« Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli della presente legge saranno applicate a tutti coloro che al tempo della promulgazione di essa si troveranno iscritti all'esercito sotto le armi, ed in congedo illimitato. »

Pongo ai voti l'articolo 15 così modificato.

(È approvato.)

L'onorevole Torre aveva presentati due articoli aggiuntivi; li mantiene?

TORRE. Li mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione li accetta?

GIUDICI, relatore. Li accetta.

PRESIDENTE. Ne do lettura.

« Art. 16. È fatta facoltà ai militari assoldati anziani o volontari, surrogati ordinari o per scambio di categoria, di ritirare od esigere la loro cartella di credito se terminarono la ferma intrapresa in tale qualità o a misura che la termineranno. »

« Art. 17. I militari che alla data della promulgazione della presente legge si trovassero già nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi. »

TORRE. Le cause che mi mossero a proporre questi articoli, le ho sviluppate quando parlai l'altro ieri, per cui non ci ritorno oggi.

Ora tengo soltanto a far considerare alla Camera che noi, protraendo con questa legge l'obbligo di servizio fino ai 39 anni, non è giusto, secondo me, che coloro i quali servono in qualità di assoldati anziani o volontari, in qualità di surrogati, quando abbiano compiuta la loro ferma debbano aspettare fino al loro 39° anno per ripetere il loro danaro.

Per conseguenza, se l'onorevole ministro mi dichiarerà che costoro, quando abbiano finito il loro servizio regolare nell'esercito permanente e nella milizia mobile, possono ripetere la loro cartella dalla Cassa dei depositi e prestiti, e che non debbano aspettare di averla forse quando saranno morti, io ritirerò il proposto articolo.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io divido interamente l'opinione dell'onorevole Torre sulla necessità di stabilire che un individuo riassoldato quando cessa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

di appartenere all'esercito permanente od alla milizia mobile, ed è transitato nella milizia territoriale, deve potere percepire dalla Cassa depositi e prestiti la somma che vi ha deposta a termini della legge del 1854; ma io ritengo che ciò si possa fare semplicemente con una disposizione di regolamento, perchè l'istituzione della milizia territoriale è una creazione nuova, e quindi non può implicare la legge del 1854.

Anzi io mi spingo più in là, e non solo questa facoltà ai riassoldati di poter ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma che vi hanno depositata, ma ben altre facilità io credo conveniente di dover fare a quanti altri facciano passaggio alla milizia territoriale. Io credo necessario di esimere da molti obblighi militari che hanno attualmente coloro che si trovano in congedo illimitato: come, per e empio, da quello di chiedere il passaporto all'autorità militare per recarsi all'estero. Io sono di avviso che uno il quale passi alla milizia territoriale non debba più andare soggetto a quest'obbligo, e così pure che uno il quale ha un credito di massa, e che ora non può ritirarlo che al termine del servizio, debba ritirarlo quando fa passaggio alla milizia territoriale.

Quindi mi pare che su questo punto siamo perfettamente d'accordo; solamente io pregherei di non insistere sul suo articolo, perchè avrebbe una portata molto maggiore, quella cioè di autorizzare, contrariamente alla legge del 1854, i depositari della Cassa depositi e prestiti a ritirare le somme prima che cessino dal servizio militare, ma bensì quando hanno ultimata la ferma di riassoldamento. Questo arrecherebbe un imbarazzo assai grave alla Cassa depositi e prestiti, la quale, come ha detto l'onorevole Torre, tiene in consegna oltre a cinque milioni, di cui una parte, almeno due o tre milioni, dovrebbe pagare subito. Io vorrei ben fare questo vantaggio ai sott'ufficiali che sono ancora al servizio, ma sarebbe una disposizione contraria alla legge del 1854, e che tornerebbe di grave danno alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale non potrebbe sopportare questo pagamento fortuito senza esservi prima preparata.

Quindi pregherei l'onorevole Torre ad accettare la mia dichiarazione senza insistere sul suo articolo.

TORRE. Io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, perchè questa farà sì che la Cassa depositi e prestiti non possa ritenere più a lungo la cartella dei surrogati e dei riassoldati. Perciò ritiro quest'articolo, ma non quello che viene dopo.

PRESIDENTE. Dunque ritira l'articolo 16 e mantiene il 17?

TORRE. Precisamente.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'articolo 17 lo accetto intieramente.

TORRE. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 17, proposto dall'onorevole Torre:

« Art. 17. I militari che alla data della promulgazione della presente legge si trovassero già nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi. »

La Commissione e il ministro hanno accettato quest'articolo.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

La numerazione si aggiusterà dopo.

« Art. 16. La legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 sarà con regio decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni ed innovazioni arretrate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e coll'occorrente cambiamento di numerazione degli articoli ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari. »

TORRE. Permetta la Camera, e voglia usarmi la cortesia della sua attenzione, poichè questo è un articolo molto interessante.

Vorrei pregare la Camera di accettare piuttosto l'articolo proposto dall'onorevole ministro. Lo dissi l'altro ieri, l'articolo dell'onorevole ministro è più ragionevole di quello della Commissione.

Non so cosa voglia intendere la Commissione con questa facoltà che vuol dare al ministro della guerra di pubblicare di nuovo la legge organica del 20 marzo 1854 con tutte le modificazioni ed innovazioni arretrate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e coll'occorrente cambiamento di numerazione degli articoli, ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari.

Quest'ultima parte dell'articolo della Commissione è tale che farebbe credere che l'onorevole ministro della guerra, nel pubblicare in un unico testo le diverse leggi che sono state finora pubblicate, non debba fare altro che cambiare la numerazione, o semplicemente cambiare qualche denominazione: per esempio, dove nell'altra legge è scritto: *intendenti generali*, mettere *prefetti o sotto-prefetti*; dove la legge del 1854 dice *provincia*, mettere *circondario*.

Se questa è la facoltà che vorrebbe dargli la Commissione, in verità l'onorevole ministro farebbe meglio a stampare anche questa legge dietro le tante altre, e non occuparsene più oltre.

Assolutamente il lavoro non si può fare stando alla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

facoltà che vuol accordare la Commissione. Infatti, io voglio provare in due parole che di questa stessa legge alcuni articoli non devono più sussistere. Invero, o signori, coll'articolo 11 di questo progetto da noi ora esaminato, vien tolta la facoltà di passare dalla prima alla seconda categoria, mediante il pagamento d'una tassa: questa è una restrizione che si fa alla legge del luglio 1871, che fu anch'essa una restrizione a quella del 1854.

Dunque, se vogliamo fare un lavoro logico, che cosa dobbiamo fare? Sopprimere nel nuovo testo unico tanto gli articoli delle leggi del 1854 e del 1871, quanto l'articolo 11 della legge presente, di guisa che, non essendoci più nel nuovo testo nessun articolo che dia facoltà d'affrancarsi, nessuno si potrà affrancare.

Così dicasi parimente di questo; l'articolo 3, che cosa contiene esso mai? Esso è composto di due parti. Nella prima si dice: che tutti coloro che avrebbero diritto all'esenzione costituiranno il contingente di terza categoria. Ora domando io: quale ragione ha quest'articolo di rimanere nel nuovo testo? Basta mettere in testa al capitolo delle esenzioni la disposizione contenuta nella prima parte di questo articolo 3.

Dicasi altrettanto della seconda parte ove è detto che coloro che avrebbero diritto al congedo assoluto per gli articoli 95 e 96, faranno invece passaggio in terza categoria; questa disposizione deve essere posta in testa agli articoli suindicati, e così deve scomparire intieramente dal nuovo testo l'articolo 3 di questo progetto.

Dunque vedete che ci vuole una certa larghezza. Del resto, signori, io comprendo la ritrosia della Commissione ad accordare questa facoltà. Neppure io sono molto facile ad accordare facoltà, anzi tengo molto a conservare gelosamente le nostre prerogative; ma come è possibile al ministro della guerra di eseguire la volontà della Camera, che sia cioè compilato e pubblicato un nuovo testo, e poi non accordargli le facoltà necessarie per fare un buono ed esatto lavoro? Altrimenti, o signori, verrà un guazzabuglio, verrà un lavoro abborracciato, e chi ne capirà ne capirà, chi non ne capirà non ne capirà.

Del resto o signori, il diavolo non è tanto brutto quanto lo si dipinge, è un vecchio adagio questo, e si verifica anche nel caso nostro. Diffatti esaminiamo di volo la legge sulla leva; io non voglio trattenere a lungo la Camera in ora così tarda; mi basta dire quali siano le parti della legge che possono dare appiglio a delle questioni, a delle interpretazioni.

L'articolo 14 relativo alle questioni di naziona-

lità, di stato, di domicilio, è un articolo delicatissimo, ma resta intatto perchè non fu mai modificato, ed il giudizio di quelle questioni è affidato dalla legge ai tribunali ordinari. Vengono poi le questioni di esenzione; su quegli articoli vi possono sorgere e sorsero delle questioni.

Ora noi non abbiamo mutata una parola con questa legge a quella parte delle leggi esistenti sulla materia. Soltanto abbiamo detto che coloro i quali avrebbero diritto all'esenzione assoluta, secondo le vigenti leggi, debbono invece far parte del contingente di terza categoria.

Dunque, basta mettere, come già ebbi a dire poco fa, in testa a quel capitolo questo principio, ed è tutto fatto. Lo stesso dicasi di quegli articoli coi quali si accorda il congedo assoluto; le condizioni non saranno di certo mutate, basta mettere in testa ai medesimi, che i militari che d'ora innanzi si troveranno in quelle condizioni faranno passaggio alla terza categoria.

Il resto, o signori, si riduce alle sezioni che riguardano il procedimento, il modo con cui si fa la leva, cioè come si compilano le liste, come si fa l'estrazione a sorte, come si compongono i Consigli di leva, ma tutte queste cose rimangono intatte, rimangono tal quali.

Perciò io termino pregando la Camera di accettare l'articolo come fu proposto dall'onorevole ministro.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io devo fare una dichiarazione semplicissima.

Dopo avere presentato l'articolo ministeriale (il quale, bisogna che la Camera lo sappia, venne copiato dalla legge del registro e bollo), io aveva accondisceso alle osservazioni della Giunta ed aveva accettato la proposta di surrogare a quest'articolo un altro preso da un'altra legge precedente sul reclutamento; ma ora, dopo avere sentito l'onorevole Torre il quale è pur direttore generale delle leve, ritorno al mio primo proposito, e non posso a meno di pregare la Camera a votare l'articolo del Ministero.

GIUDICI, relatore. La Commissione ha d'accordo col Ministero proposto questo articolo. Esso è copiato testualmente dall'articolo 19 della legge 19 luglio 1871. Ora io domando: questo articolo che è stato creduto buono per il rimaneggiamento di tutta la legge militare nel 1871, è egli adesso diventato cattivo? Or bene la Commissione stando ferma alle deliberazioni prese, lo mantiene perchè le sembra che l'articolo ministeriale sia troppo vago ed accordi facoltà troppo estese al potere esecutivo.

TORRE. Conosceva perfettamente che questo arti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

colo era stato tolto di pianta dall'articolo della legge 19 luglio 1871, ma non posso consentire col l'onorevole relatore in quanto ha detto nel suo discorso, poichè altro era la legge sul reclutamento dell'esercito prima del 1871, altro è adesso.

Tutte le teorie dei volontari, tutte queste condizioni nuove, i ritardi a prestare servizio, infine tante concessioni nuove, ecc., non vi erano nella legge del reclutamento.

È ben diverso il lavoro che si deve fare ora con quello che si poteva fare coll'articolo della legge del 19 luglio 1871.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo articolo. L'onorevole ministro invece ripresenta il proprio, al quale si è unito l'onorevole Torre. Si può mettere a partito l'articolo della Commissione; quando sia respinto metterò ai voti quello del Ministero.

Voci. No! no! (*Rumori*)

TORRE. Io lo propongo come emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Torre propone, come emendamento all'articolo della Commissione, l'articolo del Ministero, che è il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito. »

Voci. Non può! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Rimane ora un ordine del giorno presentato dall'onorevole Torre, ma, dopo tutti i trionfi che ha raccolti (*Ilarità*), mi pare che egli non vorrà insistervi.

Esso è del seguente tenore:

« La Camera invita il Ministero a presentare al più presto possibile un progetto di legge che modifichi la legge fondamentale sulla leva marittima in modo da introdurre i medesimi principii sul servizio personale obbligatorio, contenuti nella legge sul reclutamento dell'esercito. »

TORRE. Già l'altra volta che parlai, cioè ieri l'altro, dissi le ragioni (e le ripeto ora che è presente l'onorevole ministro della marina) per cui desiderava che fosse accettato quest'ordine del giorno.

Io qui non mi occupo punto del servizio della marina; non entro in questa questione; non mi occupo se la marina ha il riassetto e non lo abbiamo noi nell'esercito, se la marina abbia una ferma diversa da quella che c'è nell'esercito. Io delle questioni interne del servizio proprio della marina non me ne occupo punto. Quello di cui mi occupo è questo. Che il cittadino il quale concorre alla leva, sia che concorra alla leva di terra, sia che

concorra alla leva di mare, deve avere gli stessi doveri e gli stessi diritti. Non parlo del servizio.

Dopo che noi con questa legge abbiamo tolto l'esenzione assoluta, dopo che abbiamo tolto ogni maniera di affrancazione del servizio dalla prima alla seconda categoria, debbo per necessità invitare l'onorevole ministro a modificare la legge della leva di mare.

Infatti, o signori, noi abbiamo gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 della legge sulla leva di mare, dove sono consacrate le esenzioni (*badino*) *assolute*. C'è poi l'articolo 69, il quale accorda le esenzioni temporanee, e vi sono altri articoli per i congedi assoluti.

Ora, essendo scomparse tutte queste disposizioni dalla legge sulla leva di terra, io credo che sia una necessità, che anche la legge sulla leva di mare si conformi a questo principio.

Io ripeto che non mi occupo punto del servizio della marina: naturalmente le necessità della marina sono diverse da quelle dell'esercito: ma ripeto che i cittadini devono sottostare tutti ai medesimi doveri, come tutti debbono godere i medesimi benefici.

DI SAINT BON, ministro per la marina. Io sono dolente di non potere accettare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Torre, non già perchè io non sia d'accordo con lui *nel principio*, ma perchè temo che, accettando quest'ordine del giorno, io contragga l'impegno di conformare la legge di leva marittima a quella del reclutamento dell'esercito più di quanto nol consenta la diversa natura dei due servizi.

Osservo frattanto che già fin d'ora l'obbligo di servire di primo o di secondo contingente esiste nella marina per tutti quelli che nell'esercito avrebbero l'obbligo di servire di prima o di seconda categoria. Quest'obbligo comune è nella marina ancora più perfetto, avvegnachè non esista per noi quella disparità di doveri che contraddistingue nell'esercito la prima della seconda categoria; onde abbiamo inteso dire in questa discussione che colui il quale si affrancava dalla prima categoria per passare nella seconda, si esimeva dal servizio in tempo di pace non solo, ma, con ogni probabilità, anche del servizio in guerra, non essendo possibile di mandare al campo la seconda categoria appena chiamata sotto le armi; essere d'uopo istruirla per alcuni mesi appo i distretti e riservarla, come truppa di complemento, per riempire, nel corso della guerra, i vani che si producono nelle file di coloro che primi furono chiamati a combattere, quelli, cioè, che appartengono alla prima categoria.

Nella marina il secondo contingente può essere subito utilizzato a bordo: tanto è vero che la legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

ha perfino ordinato che nei tempi grossi lo si chiami sotto le armi prima ancora che dal congedo illimitato vi sieno richiamate le classi di primo contingente; cosicchè vedete che quella indiretta esenzione, quella esenzione prodotta dalla necessità delle cose, che viene ad ottenere la seconda categoria dell'esercito, in ispecie se la guerra sia di breve durata, non esiste, non ha possibilità di essere per secondo contingente di marina.

Aggiungete che, mentre il servizio nell'esercito e nella milizia mobile degli uomini di seconda categoria è tre anni meno di quello della gente di prima categoria, il secondo contingente nostro è obbligato per tanti anni quanto lo è il primo; sola differenza per noi tra l'uno e l'altro contingente la dispensa che ha il secondo dall'obbligo che incombe al primo di rimanere sotto le armi in tempo di pace per 4 anni.

Questo significa che quando rimanga scritta nella legge di leva marittima la facoltà del passaggio dal primo al secondo contingente mediante pagamento di una determinata somma di danaro, colui che ottiene questo passaggio non ha in verità altro beneficio da questo in fuori di evitare un disagio in tempo di pace, non mai quello di cansare come che sia i pericoli della guerra.

Tolta la facoltà del passaggio della prima alla seconda categoria, un correttivo alla gravezza delle conseguenze di cotesta disposizione fu trovato nella istituzione del volontariato di un anno. Ora, è egli possibile, è conveniente, di ammettere il volontariato di un anno per la marina da guerra? Permettetemi di dubitarne: al postutto non vogliate che io assuma un impegno di conformare, nella parte che riguarda i passaggi di contingente, la legge di leva marittima a quella della leva di terra, finchè la questione sul volontariato di un anno nella marina non sia stata studiata e non abbia avuto un risolvimento che possa soddisfare. Per ora intanto la facoltà del passaggio dal primo al secondo contingente nella marina fa presso a poco le funzioni che farà nell'esercito, dopo l'approvazione di questa legge, il volontariato di un anno.

E da notarsi che lo scopo principale della legge che abbiamo votato nei suoi articoli è quello di togliere gli ingiusti privilegi; è quello d'impedire che le persone agiate, le persone dotate di beni di fortuna possano, mediante il versamento di una data somma, esimersi da quel debito di sangue che ogni cittadino ha verso il proprio paese. Nelle misure che la Camera ha votato, si è avuto in mira di attirare nelle file dell'esercito combattente certe categorie di persone che prima trovavano nella legge il modo di

sfuggirne, o di rendere, per lo meno, problematica la loro partecipazione ai perigli della guerra.

Con le condizioni personali che abbiamo richiesto, oltre al potere di spendere una data somma, per colui che vorrà essere ammesso a profittare del volontariato di un anno, e con le altre disposizioni approvate dalla Camera, si è voluto usare un qualche riguardo ai giovani studiosi ed a quelli che, per le occupazioni a cui sono dediti, giustificano, sotto l'aspetto dell'interesse generale dello Stato, le agevolanze che loro abbiamo consentite.

Come già dissi, il passaggio, nella marina, dall'uno all'altro contingente equivale per molti rispetti al volontariato di un anno nell'esercito, quale sarà dopo l'approvazione di questa legge; giacchè colui che nella leva di mare pagano il prezzo per scambio di contingente non vanno distinti dagli altri per differenza di casta: gente essi sono che hanno comune la vita durissima del mare, o sia che debbano un giorno essere capitani di mare, o sia che rimangano semplici marinai: chi chiede il passaggio di contingente è generalmente colui il quale attende agli studi nautici o studia l'arte delle costruzioni navali; l'ignorante non paga il prezzo per cambiare di contingente; nol paga, poichè nella marina mercantile chi non è istruito, generalmente, non ha mezzi pecuniari, e se anco li avesse non troverebbe ragione di spendere alcune migliaia di lire per evitare la permanenza per pochi anni sulle navi da guerra e menare intanto la stessa vita, se non peggiore, sopra le navi del commercio.

A tutto questo che ho detto si deve aggiungere un'altra considerazione d'importanza capitale. L'esercito ha una Cassa militare che, se non è floridissima, stante le importanti erogazioni che ha fatto, può, con l'interesse dei capitali che possiede e col prodotto della tassa, ancorchè limitata, del volontariato di un anno, provvedere ai premi di riassoldamento dei militari che consentono a protrarre la loro ferma sotto le armi.

Noi non abbiamo nulla di consimile. Le somme che furono pagate per l'affrancazione assoluta dapprima, pel transito di contingente da poi, furono date integralmente e come corrispettivo dell'assunto maggior servizio ai militari che rimasero al corpo quali riassoldati con premio.

Invece dei caposoldi annuali che dà la Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito, i sott'ufficiali nostri, che quasi tutti hanno famiglia, ricevono il capitale versato da chi passa dal primo al secondo contingente. Con questo mezzo, senza aumentare le paghe, possiamo trattenere sotto le armi i nostri migliori nocchieri, i nostri cannonieri, i nostri timonieri, i macchinisti, i maestri, e via dicendo delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

altre molte specialità in cui si suddivide il personale della marina militare.

Ora se a noi venisse meno quel mezzo, non ci rimarrebbe altro spediente che quello onerosissimo d'iscrivere un 200 o 300,000 lire all'anno nel bilancio della marina per premio di rafferma ai militari del corpo equipaggi.

Per tutte queste ragioni, nell'atto che io dichiaro di essere pronto a studiare le modificazioni che opportunamente si possono introdurre nella legge di leva marittima (e di modificazioni essa ne abbisogna di certo), io non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Torre, il quale tende ad introdurre nella legge per la marina gli stessi sistemi che, in ordine al servizio personale obbligatorio, abbiamo creduto di adottare a modificazione delle leggi vigenti sul reclutamento dell'esercito.

Voci. Ai voti! ai voti!

TORRE. Io potrei rispondere qualche osservazione all'onorevole ministro della marina, ma per non prolungare di più la seduta, ritiro il mio ordine del giorno, riservandomi di parlarne altra volta.

VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per approvazione della convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato conchiuso a Berna il 9 ottobre 1874, col quale venne stabilita una unione postale fra l'Italia e vari altri Stati, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il dì... »

Metto ai voti quest'articolo unico.

(È approvato.)

Prima di passare alla votazione, interpretando l'intenzione generale di prendere le ferie in questi giorni dell'anno, io proporrei che, a partire da domani, la Camera proroghi le sue sedute al 12 del prossimo aprile.

Voci. Sta bene, sta bene!

PRESIDENTE. Anzitutto debbo avvertire la Camera che gli onorevoli Sella e Mancini hanno presentato le loro relazioni: l'onorevole Sella sul progetto dell'istituzione delle Casse di risparmio postali; l'onorevole Mancini intorno alla riforma giudiziaria in Egitto.

Mi darò pensiero di far stampare queste due relazioni, e quindi di distribuirle a domicilio; per

questo domando autorizzazione alla Camera di inscrivere all'ordine del giorno.

Il dodici aprile la Camera si riaprirebbe col seguente ordine del giorno...

ERCOLE. E la mia interrogazione?

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto intende d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri per alcuni schiarimenti sulla convenzione tra l'Italia e la Francia in data 19 febbraio 1870 per la gratuita assistenza giudiziaria ai rispettivi nazionali indigenti. »

Interrogo l'onorevole ministro per gli affari esteri se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Risponderò dopo le vacanze.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale.

(Segue lo squittinio per la durata di circa un'ora.)

Non essendosi raggiunto il numero legale, dichiarato nulla la votazione, che sarà rifatta il giorno 12 aprile.

La seduta è levata alle ore 7 10.

Progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

Approvato nelle sedute del 19, 20 e 21 marzo 1875.

Art. 1.

I cittadini dello Stato, che concorrono alla leva di terra, riconosciuti idonei alle armi e non colpiti dalla esclusione a termine della legge organica sul reclutamento dell'esercito, in data 20 marzo 1854, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno nel quale compieranno il 39° anno di età. Raggiunta questa età, cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del cap. VI della legge 30 settembre 1873, n° 1591, serie 2°.

Art. 2.

I cittadini, di cui all'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile saranno ascritti alla milizia territo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

riale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

Art. 3.

Gli iscritti di ogni classe di leva che, essendo idonei al servizio militare, hanno diritto per le leggi vigenti all'esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parte della milizia territoriale.

Alla stessa terza categoria faranno passaggio i sott'ufficiali, caporali e soldati che, in virtù degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero il congedo assoluto.

Art. 4.

Gli uomini di prima categoria sono obbligati in tempo di pace a prestare cinque anni di servizio sotto le armi, se ascritti alla cavalleria, e tre anni, se ascritti ad altra arma.

Art. 5.

I giovani che contraggono l'arruolamento volontario di un anno sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

I volontari di un anno così ascritti alla prima categoria conferiscono al fratello il diritto all'assegnazione alla terza categoria.

Art. 6.

Nell'assumere l'arruolamento, i volontari di un anno pagheranno alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale; e durante la loro permanenza sotto le armi riceveranno gli assegni di semplice soldato.

Tale somma non potrà sorpassare le lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e le lire 1500 per gli altri.

È pertanto abrogata la condizione imposta dal numero 2, dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, n° 349, ai giovani che aspirano al volontariato di un anno.

Ai volontari di un anno che sotto l'impero della legge sopra citata contrassero l'arruolamento in tale qualità, o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima, ben inteso però che il loro obbligo di servizio dovrà essere protratto fino al compimento del loro 39° anno di età.

Art. 7.

Il ritardo della chiamata sotto le armi fino al 24° anno di età, concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge 19 luglio 1871, n° 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali supe-

riori sarà accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace, e potrà essere esteso anche al giovane che, assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

a) Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

b) Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Art. 8.

Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di avere raggiunto il grado necessario d'istruzione militare, potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi.

Art. 9.

Gli studenti universitari, i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi; ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 10.

Il ritardo della chiamata sotto le armi per compiere l'anno di volontariato, di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1871 ed all'articolo 7 della presente legge, è esteso fino al 26° anno compiuto di età.

Art. 11.

Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose, cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti.

Art. 12.

È tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, n° 349.

Art. 13.

La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di anni due dall'ottenuta riforma.

Art. 14.

Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, mandati in congedo illimitato: coloro però che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

fanno parte del contingente di 1^a categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 15.

È fatta facoltà al ministro della guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto.

Egli potrà inoltre concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggano nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che ultimata la loro ferma d'obbligo intendano di proseguire in servizio.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nei primi quattro arti-

coli della presente legge saranno applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'esercito sotto le armi od in congedo illimitato.

Art. 17.

I militari, che alla data della promulgazione della presente legge si trovassero già nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito.